SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

261ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-70

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 71-123

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 125-156

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

PER COMUNICAZIONI URGENTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA VICENDA FIAT

PRESIDENTE 2, 3
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 2
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 3

DISEGNI DI LEGGE

Votazione finale, dalla sede redigente:

(1487) ***Modifica degli articoli 4-*bis *e 41-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario***

(1440) ***ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza***
(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 1487:

PRESIDENTE . . . . . 3, 6, 8 e *passim*
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* 4, 5
CURTO *(AN)* 6
FASSONE *(DS-U)* 8
TIRELLI *(LP)* 11
ANDREOTTI *(Aut)* 13
CENTARO *(FI)* 13, 15
IANNUZZI *(FI)* 16
CONTESTABILE *(FI)* 17
DEL TURCO *(Misto-SDI)* . . . . . *Pag.* 18
NOVI *(FI)* 19
DEBENEDETTI *(DS-U)* 20
FORLANI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 20
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 22
NOCCO *(FI)* 23
LAURO *(FI)* 23

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 22

PER COMUNICAZIONI URGENTI DEL GOVERNO SULLA SITUAZIONE IN IRAQ

PRESIDENTE 23, 24, 25
BORDON *(Mar-DL-U)* 23
SALERNO *(AN)* 24

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1306) ***Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale***

(1251) ***CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione:***

* MANCINO *(Mar-DL-U)* 25
VILLONE *(DS-U)* 28
COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)* 30
VALDITARA *(AN)* 32, 33
* FAVARO *(FI)* 33, 34
PAGANO *(DS-U)* 35, 36

Verifica del numero legale 35

Seguito della discussione:

(1271) ***Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 36, 37, 38 e *passim*
BOSCETTO *(FI), relatore* . . . . . 36, 37, 38 e *passim*
FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza* 37, 38, 42
GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)* . . 39, 41, 43 e *passim*
BASSANINI *(DS-U)* 40
BEDIN *(Mar-DL-U)* . . . . . 40, 42, 48 e *passim*
MALENTACCHI *(Misto-RC)* . . . . . 44, 55, 57 e *passim*
VITALI *(DS-U)* 45
MASCIONI *(DS-U)* 46, 62
CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute* . 47, 55, 57 e *passim*
TOIA *(Mar-DL-U)* 51, 52
LAURO *(FI)* 63
PAGANO *(DS-U)* 51, 66
IOANNUCCI *(FI)* 68

Verifiche del numero legale . . . 40, 42, 48 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 43, 55, 58 e *passim*

PER UN'INFORMATIVA DEL GOVERNO SULLA SITUAZIONE DELLE FERROVIE IN PUGLIA

PRESIDENTE 69
GAGLIONE *(Mar-DL-U)* 69

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 70
GIOVANELLI *(DS-U)* 70

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1487:

Articoli da 1 a 5 71

DISEGNO DI LEGGE N. 1271:

Articolo 30 ed emendamenti 75
Articolo 31 ed emendamenti 77
Articolo 32 ed emendamenti 32
Articolo 33 ed emendamento 79
Articolo 34 ed emendamento 80
Articoli 35, 36 e 37 81
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 37 82
Articolo 38 ed emendamenti 83
Articolo 39 85
Articolo 40 ed emendamenti 87
Articolo 41 ed emendamenti 93
Articolo 42 107
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 42 . . . . . *Pag.* 108
Articolo 43 ed emendamenti 108
Articolo 44 ed emendamenti 109
Articolo 45 ed emendamenti 112
Articolo 46 114
Articolo 47 ed emendamento 114
Articolo 48 ed emendamenti 115
Articolo 49 ed emendamento 116
Articolo 50 ed emendamenti 117
Articoli 51, 52 e 53 120
Ordine del giorno G500 122
Proposta di coordinamento 123

ALLEGATO B

INTERVENTI

Dichiarazione di voto finale del senatore Ioannucci sul disegno di legge n. 1271 125
Dichiarazione di voto finale del senatore Malentacchi sul disegno di legge n. 1271 127

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 129

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 140
Assegnazione 140
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 140

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Trasmissione di documenti 140

PETIZIONI

Annunzio 141

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 70
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 142
Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 141
Interpellanze 144
Interrogazioni 145
Ritiro di interpellanze 156
Ritiro di interrogazioni 156

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per comunicazioni urgenti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla vicenda FIAT

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Dando ancora una volta atto alla Presidenza del tempismo con cui il Senato è stato messo nelle condizioni di avere un confronto con il Governo sulla vicenda FIAT, rileva tuttavia che al *question time* l'Assemblea ha avuto risposte da un Ministro, l'onorevole Marzano, che risulta essere, per sua stessa ammissione, persona non informata dei fatti in quanto esclusa dal confronto tra il Governo e i vertici dell'azienda torinese. Per tali ragioni, chiede al Presidente di sollecitare comunicazioni urgenti al Senato da parte del Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Si associa alla richiesta del senatore Del Turco, protestando per l'atteggiamento del Governo irrispettoso e scorretto nei confronti del Senato.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, investito della richiesta dell'Assemblea, ha manifestato la disponibilità del Governo a tornare a riferire al Senato sugli sviluppi della vicenda FIAT. In quell'occasione si conoscerà quale esponente del Governo sarà presente al dibattito.

Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

(1487) ***Modifica degli articoli 4-*bis *e 41-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario***

(1440) ***ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza***

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 1487

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge n. 1487, nel testo approvato, articolo per articolo, in sede redigente dalla 2ª Commissione permanente.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. La conferma del carcere duro per i detenuti imputati o condannati per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e l'estensione del regime di sicurezza previsto dall'articolo 41-*bis* ai detenuti per reati di terrorismo, anche internazionale, e di eversione violenta dell'ordinamento costituzionale rappresentano la risposta ferma dello Stato alle minacce provenienti da esponenti mafiosi decisi ad ottenere l'eliminazione di un regime carcerario che lede fortemente il loro prestigio ed i loro poteri ed ha avuto effetti molto significativi in termini di aumento dei collaboratori di giustizia. L'orientamento unanime espresso dalla Commissione antimafia a favore del mantenimento del regime previsto dall'articolo 41-*bis* concorre a rafforzare il voto favorevole che il Senato si appresta a dare al provvedimento; tuttavia, le reiterate dichiarazioni di autorevoli membri della Camera dei deputati, contrari alla normativa in esame, a loro avviso lesiva dei diritti umani nelle carceri e delle garanzie, gettano una luce di incertezza sul futuro. I senatori della Margherita, nel preannunciare il voto favorevole al disegno di legge, sottolineano l'esigenza che le misure in esame abbiano il solo scopo di interrompere i contatti dei detenuti per gravissimi reati con le organizzazioni di appartenenza e non abbiano finalità puramente afflittive. Invitano altresì tutti i senatori a fare pressioni all'interno dei rispettivi partiti al fine di

scongiurare un ripensamento presso la Camera dei deputati. Non può tuttavia non essere notato che il Senato, se da un lato dimostra fermezza e consapevolezza dei propri doveri nella lotta contro le organizzazioni mafiose, concorre anche e con finalità totalmente diverse all'adozione di una legislazione che rende difficile e per taluni versi quasi inutile il processo penale. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Federici. Congratulazioni).*

CURTO *(AN)*. La stabilizzazione nell'ordinamento di una misura di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, adottata a seguito dei gravi attentati del 1992, appare più che mai opportuna non essendo mutata nel tempo la pericolosità di quelle organizzazioni, che si manifesta non più attraverso azioni cruente ma con l'utilizzo di strumenti più raffinati che comunque continuano a trovare nelle carceri il luogo della programmazione. Peraltro, le modalità di introduzione di tale misura nell'ordinamento appaiono modulate in relazione alle diverse condizioni storiche, con l'estensione quindi a nuove forme di delitti, quali il terrorismo internazionale e il traffico di esseri umani, mentre risulta mitigata la natura afflittiva del provvedimento essendo rimessa l'applicazione del regime alla valutazione della effettiva pericolosità del detenuto e delle singole situazioni carcerarie. Per tali motivi Alleanza Nazionale, esprimendo soddisfazione per la condivisione quasi unanime del testo, dichiara il suo voto favorevole sul provvedimento, che rappresenta un atto di civiltà giuridica. *(Applausi dal Gruppo AN).*

FASSONE *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole dei Democratici di sinistra sul provvedimento, mettendo in rilievo il positivo lavoro di sintesi cui si è giunti attraverso l'ampia convergenza delle forze politiche che rappresenta un esito non scontato, stante la difficoltà di intervenire in materia di libertà personale tenendo altresì conto delle finalità di recupero sociale sottese alla pena. Le linee di fondo che ispirano l'intervento legislativo muovono dalle indicazioni fornite nel corso degli anni dalla Corte costituzionale attraverso numerose sentenze e si concretizzano innanzitutto nell'attivazione delle misure in base alla valutazione dei singoli casi, escludendo quindi qualsiasi automatismo conseguente al ricorrere di un delitto. Inoltre, si riduce la platea dei delitti rispetto al regime precedente, ricomprendendone però alcuni particolarmente odiosi che ricorrono con maggior frequenza rispetto al passato, e si quantifica temporalmente la misura anche in funzione dell'esigenza per cui è comminata, quella cioè di recidere i collegamenti tra i detenuti e le organizzazioni criminali. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).*

TIRELLI *(LP)*. La Lega voterà a favore del provvedimento nella consapevolezza che esso non è ispirato ad alcun intento vessatorio bensì a finalità di prevenzione del crimine, con l'obiettivo di recidere i collegamenti tra i detenuti e le organizzazioni criminali. La risposta dello Stato in direzione della stabilizzazione delle misure era dunque doverosa e

muove da una valutazione positiva dei risultati finora conseguiti grazie all'applicazione della disciplina. Peraltro, la proposta elaborata dalla Commissione tiene conto del principio fondamentale del recupero del detenuto alla vita sociale e pertanto la previsione di strumenti innovativi, quali le videoconferenze, pensate per garantire l'unitarietà di trattamento nel periodo di applicazione della misura, può trasformarsi in un'opportunità di collegamento del detenuto con la società civile. *(Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).*

ANDREOTTI *(Aut)*. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e la personale soddisfazione per il mutamento di clima politico rispetto al 1989, allorquando il Consiglio dei Ministri da lui presieduto varò un decreto-legge per evitare che metà degli imputati nel maxiprocesso alla mafia fossero scarcerati per decorrenza dei termini; il provvedimento incontrò una forte opposizione in Parlamento, fu fatto decadere e si rese necessaria la sua reiterazione. *(Applausi dai Gruppi Aut, FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

CENTARO *(FI)*. Il Gruppo di Forza Italia vota a favore dello stabile inserimento degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* nell'ordinamento penitenziario, considerando meno garantista la continua proroga dello speciale regime carcerario. A distanza di un decennio dalla sua introduzione e valutati realisticamente gli effetti delle limitazioni nei contatti tra detenuti per reati di mafia e la rete criminale, si ritiene necessario stabilizzare tali disposizioni ed estenderle ai reati di terrorismo e di tratta delle persone, dal momento che talune sentenze passate in giudicato hanno acclarato la direzione dell'organizzazione e perfino l'ordine di commettere omicidi da parte di capimafia costretti in istituti penitenziari. Naturalmente, tale inserimento si ispira al rispetto dei principi più volte richiamati dalla Corte costituzionale e per tale motivo sono previste la giurisdizionalizzazione dell'impugnazione dell'atto amministrativo e l'esplicita definizione delle limitazioni, sulla cui applicazione occorrerà la più attenta vigilanza. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Servello).*

FORLANI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Pur condividendo l'impostazione culturale che rifiuta la concezione del carcere duro come supplemento di afflizione del detenuto e che considera la funzione prioritaria della pena nel senso di prevenzione, di emenda e di reinserimento del condannato nella società, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo per ragioni di difesa della collettività. Suscita infatti viva preoccupazione la pericolosa progressione di aggressività delle organizzazioni criminali mafiose, cui negli ultimi anni si sono aggiunte quelle del terrorismo politico e del terrorismo internazionale; semmai occorre evitare le misure gratuitamente mortificanti per i detenuti riscontrate in talune visite di parlamentari nelle carceri, che contrastano con l'obiettivo di elidere i legami tra gli stessi e le organizzazioni criminali, ma per tale finalità si può incidere

in sede di applicazione concreta della normativa. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

IANNUZZI *(FI)*. In dissenso dal suo Gruppo, voterà contro una norma che cozza contro una delle ragioni fondamentali che hanno portato Forza Italia alla vittoria elettorale, ossia il ripristino dello Stato di diritto, dando invece atto alla sinistra, nei cinque anni di Governo e di direzione delle strutture antimafia, di non avere provveduto alla mostruosa stabilizzazione di norme eccezionali all'interno dell'ordinamento penitenziario. *(Applausi dei senatori Castagnetti e Debenedetti).*

CONTESTABILE *(FI)*. In dissenso dal suo Gruppo e senza alcun interesse legato all'esercizio della professione forense, non avendo mai difeso nei 42 anni della stessa alcun imputato per reati di mafia, voterà contro una norma che ritiene inefficace e in taluni casi concreti in contraddizione con le sue stesse finalità.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. A titolo personale, preannuncia l'astensione su una norma che fin dalla sua introduzinoe nel 1992 per iniziativa dell'allora ministro dell'interno Mancino ha sempre suscitato dubbi di costituzionalità e critiche severissime nelle sedi internazionali e che presto porterà l'Italia di fronte alla Corte europea di giustizia; né il Parlamento può farsi condizionare nel suo operato da indebite pressioni provenienti da esponenti del mondo mafioso.

NOVI *(FI)*. In dissenso dal suo Gruppo, si asterrà nella votazione finale, ritenendo inaccettabile e contraria ai principi del garantismo la stabilizzazione del carcere duro nell'ordinamento penitenziario, pur ribadendo la necessità della fermezza nella lotta alla criminalità organizzata.

DEBENEDETTI *(DS-U)*. In dissenso dal Gruppo e condividendo le considerazioni del senatore Del Turco, dichiara di astenersi nella votazione finale del provvedimento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), approva nel suo complesso il disegno di legge n. 1487, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 1440.

Per comunicazioni urgenti del Governo sulla situazione in Iraq

BORDON *(Mar-DL-U)*. Chiede che il Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri *ad interim* intervenga in Senato, in quanto nel corso della sua visita in Russia, in contraddizione con quanto sostenuto recentemente alla Camera dei deputati, ha affermato che l'Iraq non dispone di armi di distruzione di massa e che non vi è alternativa all'ipotesi

della doppia risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tale contraddizione è stata rilevata sulla stampa anche da giornalisti vicini al Governo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

SALERNO *(AN)*. Il Presidente avrebbe dovuto interrompere l'intervento del senatore Bordon, nel momento in cui ha letto in Aula un articolo di giornale. *(Applausi dei senatori Castagnetti e Vanzo).*

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta del senatore Bordon, che ha svolto il proprio intervento nei limiti previsti dal Regolamento, nonché delle segnalazioni dei senatori Nocco e Lauro circa il mancato funzionamento del dispositivo elettronico nella precedente votazione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1306) ***Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale***

(1251) ***CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 3 ottobre il senatore Asciutti e la senatrice Soliani hanno integrato le relazioni scritte.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Avanza una questione pregiudiziale di costituzionalità, poiché il disegno di legge vìola palesemente il nuovo articolo 117 della Costituzione e il nuovo assetto delle competenze legislative in esso previsto, nonché l'articolo 76 che delimita l'ambito della delega legislativa. Il Governo, infatti, non può richiedere deleghe nelle materie a legislazione concorrente, in quanto ciò spoglierebbe completamente il Parlamento dei suoi poteri, né può attraverso una delega restituire allo Stato competenze che la Costituzione assegna alle Regioni. Inoltre il disegno di legge, oltre a prevedere un inconcepibile regolamento statale attuativo di leggi regionali, si pone in contrasto con il principio costituzionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).*

VILLONE *(DS-U)*. Appare singolare che il Governo, che presenta un disegno di legge per la devoluzione di ulteriori funzioni legislative alle Regioni, proponga anche un provvedimento, come quello in discussione, che si pone in stridente contrasto con le competenze che alle stesse Regioni sono riconosciute dal nuovo Titolo V della Costituzione. Confligge con il dettato costituzionale la richiesta di delega sia per le norme generali sull'istruzione, sia per i principi fondamentali delle materie a legislazione

concorrente. Il disegno di legge contiene inoltre una variegata congerie di norme di dettaglio, ma non definisce chiaramente i livelli essenziali di istruzione (che invece è una precipua competenza del legislatore statale), che rischiano di essere ridotti anche da un'ambigua commistione tra formazione e istruzione, che dovrebbero essere tenute separate riconoscendo all'istruzione una chiara priorità. Infine il provvedimento vìola l'articolo 81 della Costituzione in quanto non prevede una corretta copertura finanziaria. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. La questione pregiudiziale va respinta in quanto i profili costituzionali sollevati sono già stati oggetto di discussione nella 7ª Commissione permanente, hanno trovato risposta nella relazione del senatore Asciutti e potranno essere successivamente affrontati nell'esame di merito. L'interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione fornita dal senatore Villone imporrebbe allo Stato di rinunciare all'ineludibile competenza di definire le linee generali in materia scolastica e va pertanto respinta, mentre merita considerazione l'osservazione del senatore Mancino circa l'impossibilità di recuperare allo Stato attraverso una delega una competenza legislativa. Ritiene infine che il contenzioso davanti alla Corte costituzionale sia conseguenza della fretta e della faziosità con cui il centrosinistra ha inteso approvare, nello scorcio finale della precedente legislatura, la riforma del Titolo V della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Lauro).*

VALDITARA *(AN)*. Non confligge con il dettato costituzionale la richiesta di delega per definire le norme generali dell'istruzione, che il secondo comma dell'articolo 117 riconosce come competenza esclusiva dello Stato. È invece contraddittoria la posizione del centrosinistra, quando rivendica il rispetto delle competenze delle Regioni, ma attraverso una mozione richiede al Governo di dare applicazione alla legge Berlinguer, altrettanto invasiva dell'ambito di competenza regionale. Dichiara il voto contrario alla questione pregiudiziale, anche perché il provvedimento non incide sull'autonomia scolastica e non vìola l'articolo 81 della Costituzione, visto che la legge finanziaria prevede il suo adeguato finanziamento. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

FAVARO *(FI)*. Non è possibile ravvisare alcuna incostituzionalità nell'atto in esame che anzi risponde alla necessità impellente di fornire un quadro di certezze al mondo della scuola, attraverso l'unico strumento possibile per una materia così complessa, cioè la legge delega. A tale proposito, va rilevato che i criteri contenuti nel testo appaiono molto più circostanziati e precisi di quelli posti a base della delega chiesta nella passata legislatura dal ministro Berlinguer. Conferma pertanto la volontà di procedere speditamente all'approvazione del testo, stante la necessità di risolvere alcuni problemi generati dalle scelte operate dai Governi della precedente legislatura, per esempio in materia di sperimentazioni e di insegnamento musicale, e di adeguare la normativa in materia di istruzione e for-

mazione al nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni individuato dall'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce al primo la competenza esclusiva per quanto riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, concetto nel quale rientra appieno il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione come delineato nel disegno di legge n. 1306. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Senato respinge, con votazione seguita dalla controprova chiesta dalla stessa senatrice, la questione pregiudiziale formulata, con diverse motivazioni, dai senatori Mancino e Villone.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1271) ***Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 10 ottobre è iniziato l'esame dell'articolo 30 del testo proposto dalla Commissione e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il Senato approva l'articolo 30.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che gli emendamenti 31.100 e 31.101 sono improponibili ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies*, del Regolamento.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 31.500 del Governo.

Il Senato approva l'emendamento 31.500 e l'articolo 31 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 32.1 e 32.2 ed approva l'articolo 32.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e dell'emendamento ad esso riferito.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 33.1 mira a fissare il limite di un anno per l'assegnazione di alloggi a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i comandi internazionali operanti nel territorio nazionale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 33.1 ed approva l'articolo 33.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 34, ricordando che l'emendamento 34.100 è improponibile ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies*, del Regolamento.

Il Senato approva gli articoli 34, 35, 36 e 37.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 37.0.100 è inammissibile, a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Passa all'esame dell'emendamento 37.0.200 (testo 2) del relatore, che si intende illustrato.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 37.0.200 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 38 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 38.100.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 38.101 vuole impedire l'attribuzione a soggetti privati di funzioni di pubblica sicurezza.

Il Senato respinge gli emendamenti 38.101 e 38.102, tra loro identici, nonché i successivi 38.103 e 38.104.

BASSANINI *(DS-U)*. Chiede che la votazione dell'emendamento 38.105 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,02, è ripresa alle ore 12,25.

Il Senato respinge l'emendamento 38.105 e, previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), anche l'emendamento 38.106. Risultano quindi approvati gli articoli 38 e 39.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'emendamento 40.100 è improponibile, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies*, del Regolamento e che l'emendamento 40.12 è inammissibile a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Con l'emendamento 40.102 si propone di non estendere le agevolazioni alle imprese radiotelevisive che abbiano trasmesso programmi o immagini offensivi del senso del pudore. E' necessario che lo Stato non fornisca alcun tipo di sostegno a chi fa un uso negativo dello strumento radiotelevisivo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Concorda con il relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 40.7. Risultano quindi respinti tutti gli emendamenti fino al 40.11.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo non hanno speso una parola sul tema affrontato dall'emendamento 40.102, che chiede venga votato mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 40.102. Viene approvato l'articolo 40.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 41 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. L'emendamento 41.20 propone la soppressione dell'articolo che affida al Governo la delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni in quanto la partecipazione in tale settore di soggetti privati snatura la finalità della ricerca in campo sanitario introducendo la prevalenza di interessi di carattere economico.

VITALI *(DS-U)*. L'emendamento 41.38 propone una formulazione sostitutiva dell'articolo che raccoglie le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e fissa i principi fondamentali cui la legislazione regionale deve attenersi. La tutela della salute e le attività di ricerca sono infatti materie oggetto di legislazione concorrente, secondo il dettato costituzionale del Titolo V, ma il testo dell'articolo non sembra tenerne conto, lasciando immaginare l'apertura di un ampio contenzioso sulla questione. Inoltre la partecipazione di soggetti privati in un settore strategico come la ricerca medica è molto pericoloso e rischia di piegare la ricerca ad interessi parziali.

MASCIONI *(DS-U)*. Appare preoccupante la delega conferita al Governo per la trasformazione in fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione anche di soggetti privati dei 15 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in quanto non viene posto alcun limite all'intervento privato con il rischio che gli interessi da essi perseguiti confliggano con gli obiettivi sociali propri degli istituti di ricerca. Peraltro, le Regioni, che in alcuni casi si sono accollate le esigenze di ordine finanziario degli IRCCS, si sono espresse in senso contrario alla trasformazione in fondazioni. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 41.104 precisa che gli interventi del Ministero nel governo degli istituti di diritto pubblico debbono limitarsi a quelli di rilevanza nazionale.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), sono respinti gli identici 41.20, 41.28 e 41.37, nonché gli emendamenti 41.39, 41.29 e 41.101. Sono altresì respinti gli emendamenti 41.38, 41.40, 41.100 nonché la prima parte del 41.22, con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Chiede alla Presidenza di prestare maggiore attenzione alla regolarità delle votazioni effettuate con il sistema elettronico da parte dei senatori della maggioranza onde evitare comportamenti che possano condurre ad una vera e propria alterazione dei risultati. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai Gruppi FI e AN).*

Sono quindi respinti gli emendamenti 41.23 e 41.33 nonché, previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), gli emendamenti 41.102 e 41.24. Sono respinti altresì gli emendamenti dal 41.34 al 41.27. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN, è approvato l'articolo 41. Viene successivamente approvato l'articolo 42.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. L'emendamento 42.0.100 pone l'accento sulla produzione di emoderivati che deve essere effettuata in centri ad avanzata tecnologia idonei alla lavorazione di tali farmaci secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Anch'egli è contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), è respinto il 42.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 43 e degli emendamenti ad esso riferiti, soppressivi dell'articolo, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 43.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 44 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. L'emendamento 44.1 chiede la soppressione dell'articolo che autorizza soggetti privati alla realizzazione

della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, ponendo gravi dubbi sull'effettiva neutralità della stessa.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Anche il Governo esprime parere contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), sono respinti gli identici 44.1, 44.5 e 44.6. Sono ancora respinti gli emendamenti dal 44.7 al 44.8. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN, è respinto il 44.4. È quindi approvato l'articolo 44.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 45 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Si rimette al Governo sul 45.102. Esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 45.100 e 45.101. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 45.102 al 45.105. Il Senato approva gli articoli 45 e 46.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 47 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Anch'egli è contrario.

MASCIONI *(DS-U)*. Condivide il contenuto dell'articolo 47 che dispone l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia.

È quindi respinto l'emendamento 47.100 mentre viene approvato l'articolo 47.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 48 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere favorevole sul 48.500 e contrario sul 48.2.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

È quindi respinto il 48.2 mentre risulta approvato il 48.500 nonché l'articolo 48, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 49 e dell'emendamento ad esso riferito.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Anch'egli è contrario.

LAURO *(FI)*. Pur essendo contrario all'emendamento, ritiene che le cure termali debbano rimanere attribuite al servizio sanitario nazionale.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), è respinto il 49.1. Risulta quindi approvato l'articolo 49.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 50 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 50.102 è inammissibile in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOSCETTO, *relatore*. Ritira l'emendamento 50.301. Invita al ritiro del 50.100 ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 50.100 si intende ritirato mentre il 50.301/1 è decaduto.

Il Senato approva l'emendamento 50.300 e respinge l'emendamento 50.101. Sono quindi approvati gli articoli 50, nel testo emendato, 51, 52 e 53.

BOSCETTO, *relatore*. Dà lettura dell'ordine del giorno G500 *(v. Resoconto stenografico)*, che impegna il Governo affrontare i diversi aspetti delle problematiche sollevate nell'emendamento 40.102 del senatore Gubert, nonché della proposta di coordinamento C1. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

PAGANO *(DS-U)*. Fa presente che il relatore aveva espresso precedentemente parere contrario sull'emendamento 40.102, peraltro respinto

dall'Assemblea. Non appare quindi possibile reintrodurre il contenuto attraverso un ordine del giorno.

BOSCETTO, *relatore*. Chiarisce che ha espresso parere contrario sull'emendamento 40.102 per la difficoltà di recepire la norma dell'ordinamento ma ne condivide il contenuto che quindi viene ripreso nell'ordine del giorno. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G500 è inammissibile. Se il relatore intende mantenerlo, invita ad eliminare qualsiasi riferimento all'emendamento precedentemente respinto.

BOSCETTO, *relatore*. Riformula l'ordine del giorno G500 *(v. Allegato A).*

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. È disponibile all'accoglimento del G500 (testo 2).

PAGANO *(DS-U)*. Trattandosi di un ordine del giorno riferito all'intero disegno di legge e in quanto tale ammissibile ai sensi del Regolamento, perché non presentato a seguito del ritiro di un emendamento, il suo Gruppo concorda.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

IOANNUCCI *(FI)*. Consegna il testo della dichiarazione di voto. *(v. Allegato B).*

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Consegna la dichiarazione di voto scritta. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Indice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il voto finale ad altra seduta.

Per un'informativa del Governo sulla situazione delle ferrovie in Puglia

GAGLIONE *(Mar-DL-U)*. Essendo pervenuta la notizia del deragliamento di un treno in provincia di Brindisi questa mattina, fortunatamente senza tragiche conseguenze, chiede che il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti riferisca all'Assemblea sulla situazione delle ferrovie in Puglia.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà tale richiesta al Governo.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

GIOVANELLI *(DS-U)*. Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-02968, relativa all'emanazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di una circolare di sospensione degli appalti e al successivo ritiro della stessa.

PRESIDENTE. Assicura che la sollecitazione sarà trasmessa al Governo. Dà quindi lettura dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,21.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36).*

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Antonione, Baldini, Barelli, Battisti, Bobbio Norberto, Bosi, Brignone, Cursi, D'Alì, Danieli Franco, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, De Martino, D'Onofrio, Florino, Guzzanti, Magri, Malan, Mantica, Piccioni, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girfatti, Greco e Manzella, per partecipare alla 27ª Conferenza degli organi specializzati comunitari dei Paesi candidati; Gubetti, Marino e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Basile, per partecipare alla riunione del gruppo di lavoro della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; D'Ippolito e Manieri, per partecipare al 3º Forum euromediterraneo parlamentare delle donne; Falcier, Magnalbò e Villone, per partecipare al seminario sul tema «Lo *status* costituzionale delle Camere alte dei Parlamenti»; Bergamo, Dettori, Iovene, Moro, Novi, Ponzo, Specchia, Turroni e Zappacosta, per sopralluogo nei parchi nazionali d'Abruzzo; Bobbio Luigi e Cavallaro, per partecipare alla Conferenza globale di Parlamentari contro la corruzione.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,41).*

Per comunicazioni urgenti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla vicenda FIAT

DEL TURCO *(Misto-SDI).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI).* Signor Presidente, le abbiamo dato atto volentieri l'altro giorno del tempismo con cui questa Istituzione si è messa in collegamento con un dramma che sta vivendo il Paese, chiedendo al ministro Marzano di rispondere ad un *question time* sulla vicenda FIAT. Desidero aggiungere a quel riconoscimento anche un sentimento di gratitudine per la decisione da lei assunta di ricevere una delegazione di operai di Termini Imerese, che è venuta nella giornata di ieri.

Se nonché, Presidente, noi apprendiamo dai giornali che il Ministro che ha risposto al Senato è persona non informata sui fatti, per usare un'espressione che ricorre troppo spesso da un anno a questa parte in Aula. Non lo diciamo noi, non è una malignità dell'opposizione, ma una lamentela dello stesso Ministro, che viene escluso da tutte le discussioni del Governo sul caso FIAT.

Adesso io non voglio parlare di grave attentato alla democrazia, perché generalmente chi parla di gravi attentati alla democrazia finisce per passare il *week-end* nella sua casa al mare o in montagna. Dunque, non intendo evocare alcun dramma, ma dire soltanto che probabilmente il Governo sta consumando uno sgarbo nei confronti del ministro Marzano. Questi sono affari del Ministro, ma se il Governo decide di fare uno sgarbo al Senato sono affari nostri e – mi permetta, Presidente – sono anche affari suoi.

Questo rende più urgente la necessità che il Presidente del Consiglio, che è persona informata sui fatti, venga qui in Senato a parlarci della vicenda FIAT. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Senatore Del Turco, naturalmente, come lei comprende, non posso entrare nella questione delle competenze dei vari Ministri.

La richiesta che ho fatto al Governo, e che è stata accolta all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, è stata rivolta correttamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale ha dichiarato la disponibilità del Governo a tornare a riferire in Aula appena vi saranno ipotesi di soluzione. Vedremo quale Ministro sarà disponibile o se sarà il Presidente del Consiglio in prima persona a riferire al Senato.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei associarmi alle considerazioni del senatore Del Turco aggiungendo che, come abbiamo apprezzato la sua decisione di proporre immediatamente la convocazione di una seduta d'Aula nella quale il Governo rispondesse al *question time,* le chiediamo di farsi carico di protestare col Governo per il comportamento assunto nei confronti di questo ramo del Parlamento.

I *question time* riteniamo siano uno strumento importantissimo, non solo per quanto riguarda le prerogative dei singoli parlamentari ma anche per il Governo, se questo ha un atteggiamento corretto e rispettoso di tali prerogative.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ripamonti; la risposta che ho dato al senatore Del Turco naturalmente vale anche per lei.

Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge:

(1487) ***Modifica degli articoli 4-*bis *e 41-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario***

(1440) ***ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza***

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 1487

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge nn. 1487 e 1440.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri, dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale, che ora riprendiamo.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un provvedimento che, come già è stato sottolineato dai colleghi intervenuti ieri sera, ha una sua necessità e che contemporaneamente si presta ad una serie di perplessità e di obiezioni.

È un disegno di legge che riguarda la stabilizzazione del carcere duro per determinate categorie di detenuti, in particolare per coloro che sono imputati o sono stati condannati per reati previsti dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ossia per associazione di tipo mafioso. A questa categoria, come è stato ricordato, ne è stata associata un'altra, quella dei detenuti per reati di terrorismo, anche internazionale, o per eversione dell'ordine democratico.

Ora, sappiamo quali sono state e quali sono tuttora le pressioni che tendono ad eliminare questa norma, anziché stabilizzarla. Abbiamo assistito ad una sorta di intimidazione pubblica nei confronti dei membri del Parlamento, proprio per quanto riguarda la scelta di stabilizzare una misura che venne presa a ridosso delle stragi in cui vennero uccisi i giudici Falcone e Borsellino.

La Commissione antimafia ha espresso un orientamento unanime a favore dell'approvazione di questo provvedimento e questa credo sia una determinazione che rafforza la decisione che prenderemo oggi, che ritengo verosimilmente favorevole a tale stabilizzazione.

Ciò non deve però farci ignorare un clima esterno nel quale vi sono rivendicazioni da parte di esponenti di *clan* mafiosi, che anche pubblicamente hanno avanzato in termini perentori le loro richieste. Si tratta di un clima che porta ad una situazione di incertezza che non è emersa in Commissione antimafia e che probabilmente non si rivelerà oggi all'interno del Senato, ma che potrebbe venir fuori in futuro alla Camera.

Nonostante abbiamo avuto delle rassicurazioni in senso contrario da parte dello stesso Presidente della Commissione antimafia, quotidianamente vediamo sui giornali dichiarazioni di questo o di quell'altro parlamentare che tendono a rimettere in discussione questo provvedimento, facendosi portatori della necessità di un maggiore rispetto dei diritti umani dentro le carceri e di un maggior rispetto delle garanzie.

Noi crediamo che vi sia l'esigenza di un maggiore rispetto delle garanzie e per questo anche in Commissione abbiamo chiesto al rappresentante del Governo di dare una rassicurazione piena che le misure contenute in questo provvedimento saranno volte unicamente a garantire che vengano interrotti i rapporti tra gli esponenti delle organizzazioni criminali...

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Quando diventerà legge dello Stato.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. È stata data la rassicurazione, ma voglio ricostruire qui quali sono i problemi, signor Sottosegretario.

Noi pensiamo che queste misure non debbano essere soltanto puramente afflittive; nel momento in cui non servissero a interrompere i canali di collegamento tra gli esponenti delle organizzazioni mafiose o terroristiche e le organizzazioni di appartenenza, ma fossero finalizzate semplicemente a rendere – aggiungo, inutilmente – più dura la pena nei confronti di coloro ai quali viene applicata, ciò non ci troverebbe d'accordo. Naturalmente non lo possiamo decidere qui: questo rientra nei compiti dell'amministrazione penitenziaria e, più in generale, in quelli dell'amministrazione giudiziaria.

Dunque, sono due le raccomandazioni con le quali accompagniamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, un voto che non può che essere tale nel momento in cui sappiamo quanto questo provvedimento viene ritenuto dalle organizzazioni mafiose lesivo del proprio prestigio e del proprio potere; organizzazioni che mai hanno messo in bilancio che i loro membri potessero terminare la propria esperienza di vita dentro un carcere.

Come sappiamo, il carcere ha rappresentato per i mafiosi molto spesso un costo da mettere in preventivo, ma un costo pagato il quale il loro prestigio e il loro potere sarebbe aumentato, una volta ritornati nella propria comunità di appartenenza. La sola idea di chiudere la propria vita in carcere e di non stare in carcere come padroni, ma anzi di subire una qualche misura di segregazione, rompe la percezione che il mafioso ha del proprio potere assoluto; ed è questo che ha messo in crisi l'organizzazione mafiosa e ha portato molti a collaborare, negli ultimi anni, una volta che sono stati incarcerati.

Questo non lo possiamo dimenticare, è un elemento che prova la forza d'urto del provvedimento che stiamo per approvare. Ma proprio perché questa forza d'urto c'è, la raccomandazione di non considerarlo nella sua veste puramente afflittiva deve essere posta con grande convinzione; ci inducono a farlo le obiezioni sensate che sono state sollevate da osservatori e da esponenti politici che sono andati a visitare le carceri.

La seconda raccomandazione è al Parlamento in quanto Assemblea che si compone di persone che appartengono generalmente a partiti politici: i senatori svolgano tutta l'opera di persuasione possibile all'interno dei propri partiti di appartenenza affinché i *boatos* che giungono dalla Camera si dimostrino inconsistenti o comunque non in grado di modificare l'atteggiamento che terrà la Camera rispetto a quello che avrà verosimilmente il Senato, affinché non giochiamo qui la partita formale di una indisponibilità ad ascoltare le minacce che sono arrivate dai processi e poi si riapra questa stessa partita sotto un altro segno e con altre intenzioni alla Camera, almeno da parte di esponenti qualificati dei partiti ai quali apparteniamo.

Mi resta da augurarmi che l'approvazione di questo provvedimento ci porti tutti, con coerenza, a tenere conto di quali sono i nostri doveri nei confronti dell'aggressione mafiosa.

Devo rimarcare, ancora una volta, che c'è una specie di discrasia, di schizofrenia tra la qualità, l'impegno, i rischi anche, che si assumono ad approvare questi provvedimenti e una legislazione che di fatto rischia di sabotare lo stesso strumento del processo, che è fondamentale ed è importante per garantire e regolare la legalità nel nostro Paese.

Credo che approvare questo disegno di legge va in una direzione e in un'altra direzione vanno una serie di altri strumenti e decisioni che ci accingiamo a breve a prendere in quest'Aula e che rendono più difficile, e per certi aspetti perfino inutile, lo strumento del processo.

Auspico che questo Parlamento mostri coerenza nel modo in cui le istituzioni rispondono alle aggressioni della criminalità organizzata e della criminalità terroristica e non segua due registri differenziati a seconda delle esigenze che interferiscono con questa necessità e con questo dovere del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Federici. Congratulazioni).*

CURTO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO *(AN)*. Signor Presidente, solo poche parole per dire, innanzitutto, che mi pare non sia il caso di richiamare all'attenzione dell'Assemblea quali furono i motivi di fondo, importanti, eccezionali, straordinari, che portarono nel 1992 alla definizione dell'articolo 41-*bis*: lo ritenemmo tutti uno strumento doveroso per creare le condizioni affinché la mafia o comunque la criminalità organizzata non potesse tendere i propri tentacoli facendosi peraltro gioco e beffe anche delle istituzioni statali.

È per questo principio di base, che ispirò quella normativa e che oggi ci mette nelle condizioni di stabilizzare l'articolo 41-*bis*, che noi riteniamo di aver fatto cosa opportuna anche perché, rispetto al 1992, la situazione, sotto il profilo della criminalità organizzata e dell'ordine pubblico, non ci pare sia assolutamente cambiata.

La criminalità organizzata, forse, è cambiata nell'aspetto esteriore, nella visibilità esterna perché non è più cruenta e dirompente come lo è stata nel passato o almeno fino ad oggi (e speriamo che, sotto questo aspetto, le cose non cambino), ma non c'è dubbio che essa si sia ormai completamente raffinata. Non solo le notizie di agenzia o degli organi di informazione, ma anche i dati contenuti nei documenti della DIA e degli altri organi investigativi indicano nelle carceri il luogo della programmazione e della pianificazione dell'attività criminale.

Non credo allora che il problema che dobbiamo porci in questa circostanza sia se fosse o meno opportuno mantenere in vita l'articolo 41-*bis* o stabilizzarlo. Ci saremmo dovuti piuttosto interrogare sull'efficacia di quest'articolo perché, al di là delle decisioni che questo ramo del Parlamento andrà ad assumere, un problema di grande evidenza certamente va sottolineato: il sistema relativo all'ordinamento penitenziario lascia comunque ampi spazi alla criminalità. Molto spesso ci sono situazioni con-

tingenti e specifiche, all'interno degli istituti penitenziari, che non consentono ai magistrati di sorveglianza, o addirittura a coloro che sono preposti al controllo dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, di applicare questa norma.

L'esame di questo provvedimento, peraltro, ha costituito un momento importante nell'ambito della Commissione parlamentare antimafia perché è stata una delle pochissime volte in cui le forze politiche del Parlamento si sono trovate su una posizione comune. Con questo disegno di legge abbiamo determinato le condizioni per dare ulteriori messaggi. Il primo è quello della stabilizzazione, che non ha il significato di rendere definitivo – per l'eternità, direbbe qualcuno – questo tipo di provvedimento.

Peraltro, le caratteristiche del diritto positivo hanno sicuramente radici nel diritto naturale, ma anche nei mutamenti della società, per cui, quando e qualora dovessero cambiare le condizioni storiche relative alla criminalità organizzata e ai problemi dell'ordine pubblico, non vi è dubbio che la sensibilità del Parlamento determinerebbe anche le condizioni per mutare ulteriormente questo provvedimento.

Lo abbiamo fatto perché ritenevamo di dover dare un segnale importante alla luce dei fatti inquietanti che sono avvenuti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, però abbiamo anche determinato le condizioni per chiarire in maniera inequivocabile che non si tratta di un provvedimento di natura afflittiva anche perché, avendo superato l'esame della Corte costituzionale, tutto ciò non sarebbe stato possibile ove il provvedimento avesse avuto solamente queste finalità; lo abbiamo determinato anche realmente, creando le condizioni e i presupposti perché il provvedimento stesso non si presentasse in una maniera rigida e uniforme.

La modulazione che interviene all'interno dell'articolo 41-*bis*, con diversità di trattamento a seconda del comportamento, della pericolosità dei detenuti e delle situazioni specifiche che si possono determinare *in loco*, rappresenta un momento di alta sensibilità del Parlamento nazionale, che non intende con questo provvedimento determinare appunto condizioni di natura afflittiva o comunque di caduta dei livelli generali di civiltà, ma vuole creare le condizioni perché, tra gli interessi generali del singolo e gli interessi generali pubblici, siano questi ultimi a dover prevalere in determinati momenti storici come questo, in cui l'attenzione delle pubbliche istituzioni deve essere sicuramente alta.

Quindi abbiamo stabilizzato, anche se con modulazioni, questo provvedimento, ma lo abbiamo anche aggiornato e adeguato ai tempi. Ci siamo resi conto che alcune fattispecie criminose probabilmente non avevano più ragion d'essere all'interno dell'articolo 41-*bis*, ma abbiamo individuato altre forme che, per la loro dirompenza, soprattutto negli ultimi tempi, hanno dimostrato di richiedere necessariamente l'attenzione del legislatore.

Mi riferisco al terrorismo internazionale, che certamente angustia e sta creando condizioni veramente devastanti non solamente per la società ma per l'economia mondiale; mi riferisco anche a quel traffico di esseri

umani che rappresenta una delle situazioni sconvolgenti all'interno di una delle istituzioni che intendono perseguire gli obiettivi della civiltà.

Abbiamo anche creato le condizioni per chiarire quale debba essere l'autorità competente ad adottare il provvedimento e nella scelta fra un organo politico e un organo amministrativo abbiamo ritenuto di dover individuare l'organo politico perché, trattandosi di provvedimento eccezionale, legato alla sensibilità sui tempi che ne determinano l'applicazione, è evidente che solamente la politica – in questo caso la politica e le istituzioni, il Ministro della giustizia – poteva determinare situazioni di questo genere.

Credo però che nelle prossime occasioni in cui parleremo e verificheremo anche il grado di efficacia di questa modifica del provvedimento dovremo determinare anche le condizioni per porre l'attenzione sul ruolo dei magistrati di sorveglianza. Infatti non c'è dubbio che fino ad oggi il sistema non sia stato efficace, non ha reso come sicuramente avremmo voluto per alcune situazioni di fondo e anche di principio e di legittimità giuridica rispetto alle quali dobbiamo creare condizioni di grande certezza.

Non credo sia possibile a nessun magistrato di sorveglianza modificare l'essenza della norma prevista dall'articolo 41-*bis*; semmai, di fronte all'adozione di un provvedimento da parte del Ministro o dell'autorità competente, può disapplicarlo assumendosene personalmente la responsabilità, ma non tocca al magistrato di sorveglianza determinare situazioni di natura diversa perché lo porterebbero ad assumere alcune prerogative che non gli competono sicuramente.

In definitiva, come ho sottolineato poco fa, si tratta di un provvedimento che ha superato, anche con una larga adesione delle forze politiche, i dubbi e le perplessità che venivano sottoposte e ci dispiace che una forza politica abbia ritenuto di non dover aderire a questo tipo di impegno, perché sotto questo aspetto sono state create tutte le condizioni, anche forzando (forzando, non violando) le interpretazioni regolamentari, per venire incontro ad un confronto sotto il profilo emendativo che poi purtroppo non ha dato i risultati sperati. Quindi, ritengo che si debbano determinare su questo tipo di provvedimento le condizioni importanti che, in Commissione antimafia prima e anche in questo ramo del Parlamento, si stanno affermando.

Noi riteniamo infine, esprimendo il voto favorevole sul provvedimento in esame, che esso non costituisca una lesione dei diritti individuali dei detenuti, ma che si tratti di un atto di grande civiltà che il Parlamento ed il Paese erano sicuramente tenuti a dare. *(Applausi dal Gruppo AN).*

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo a questo provvedimento, non intendo ripercorrere le

motivazioni che hanno dato origine al medesimo; sono già state dette ampiamente da vari colleghi, le condividiamo, le facciamo nostre.

Intendo invece soffermarmi brevemente su un dato politico-istituzionale di grande rilievo, e cioè il fatto che questa legge si accinge ad essere approvata da quasi tutte le forze politiche (e il «quasi» è dovuto unicamente al Gruppo di Rifondazione comunista, che peraltro nemmeno esso ha annunciato un voto contrario, ma semplicemente di astensione), sebbene si tratti di un provvedimento di notevoli difficoltà politico-costituzionali.

L'unanimità non deve far dimenticare che si tratta di materia di grande rilevanza, che il percorso non era facile, l'esito non era affatto scontato. Infatti, occorreva rispondere ad interrogativi di questo spessore: fino a che punto si possono comprimere ulteriormente gli spazi di libertà che pur residuano in capo alla persona, sebbene assoggettata a detenzione? È possibile interferire sulle regole di trattamento del detenuto in conseguenza non già di un comportamento del detenuto stesso, ma in funzione di realtà esterne al sistema penitenziario, e cioè in funzione di realtà socio criminali esterne? Come evitare che le esigenze di sicurezza e di rigore travalichino in sadismo penitenziario, in supplemento di afflittività gratuito e non giustificato? Come realizzare un indispensabile sistema di controlli giurisdizionali, senza menomare la necessaria autonomia dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero?

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che qui siamo in presenza di atti amministrativi, il cui controllo ed eventuale vulnerazione è soggetto a regole consolidate, precise ed invalicabili. Ecco perché il percorso della Commissione non era per nulla facile e l'esito unanime è dimostrazione di uno sforzo e di una consapevolezza comuni.

Il punto di partenza è stata la considerazione che da tempo il carcere non è più un monolite, il carcere non è più un regime unico e unitario; e l'articolazione di regimi è stata introdotta 16 anni or sono da una legge al di sopra di ogni sospetto, là dove il sospetto voglia avere come oggetto, appunto, un maggior rigore nel sistema penitenziario, e cioè dalla legge Gozzini.

La legge Gozzini fu la prima a differenziare i regimi penitenziari, introducendo un circuito di mitigazione, facilitando l'accesso alle misure alternative, ai permessi premio, al lavoro all'esterno, ma introducendo correlativamente un circuito di maggior severità attraverso il regime di sorveglianza particolare.

Questo è stato il modello che negli anni si è sottratto alle censure della Corte costituzionale, questo è stato il modello che la Commissione ha fatto proprio, perché quel regime di sorveglianza particolare era legato ad una specifica tipologia di soggetti e muoveva dal presupposto che i detenuti con i loro comportamenti compromettessero la sicurezza o l'ordine degli istituti, o impedissero le attività degli altri con violenza o minaccia e similmente.

C'era, quindi, l'ancoraggio del regime ad una precisa tipologia del soggetto, venivano individuate le condotte presupposto, si definiva la du-

rata del regime, si individuava quali restrizioni erano ammesse, si prevedeva un controllo giurisdizionale attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza.

Questo è stato il modello di riferimento espressamente convalidato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 410 del 1993. A questo modello la Commissione ha cercato di attenersi perché l'articolo 41-*bis* se ne discostava nettamente.

Noi ricordiamo tutti l'occasione dell'articolo 41-*bis* nella sua formulazione iniziale. Un problema non tanto di intervento trattamentale, quanto di sicurezza e di ordine conseguente alle stragi della primavera e dell'estate del 1992: «quando ricorrono gravi motivi di ordine o di sicurezza pubblica», diceva la norma, «il Ministro ha facoltà di sospendere in tutto o in parte le regole di trattamento nei confronti dei detenuti per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*».

Veniva quindi individuato solo il titolo del reato e non la condotta concreta della persona; non si definivano le restrizioni, non si stabiliva la durata, non si prevedeva il reclamo. Poteva salvarsi una norma del genere? Sì, disse la Corte, unicamente in quanto norma a termine, in quanto norma eccezionale.

Questa norma a termine continuò ad essere tale, ma in modo sempre meno credibile: ben tre proroghe (del 1995, del 1998 e del 2000) l'avevano avviata a divenire, di fatto, una norma stabile e allora si trattava di affrontare il problema con limpidezza e correttezza: stabilizzare il regime, ma compiere tutta un'azione di ortopedia costituzionale affinché il medesimo si sottraesse ai vari interventi che la Corte costituzionale, negli anni, aveva sancito. Ricordo che furono ben 18 le sentenze della Corte costituzionale intervenute *in subiecta materia.*

Questo ha fatto la Commissione. Ha lavorato rispondendo a due interrogativi di fondo: il primo, quello già detto, se sia opportuno mettere a regime l'istituto; il secondo, quali correttivi introdurre una volta risposto positivamente al primo interrogativo. Così è stato e su questo vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi presenti in Aula, che ancora sentono di non poter consentire alle nostre conclusioni e anche di quanti all'esterno continuano a ritenere inopportuno questo intervento.

Questi sono stati gli interventi di ortopedia costituzionale proposti dalla Commissione. L'esclusione dell'automatismo, della possibilità di applicazione del regime in conseguenza del solo titolo del reato: non è sufficiente dire che il soggetto è stato condannato per un certo delitto, ma occorre motivare specificamente e singolarmente quali ragioni di particolare pericolosità e di presunto collegamento il soggetto mantenga in quel preciso istante.

Questo risponde a quanto detto dalla Corte con la sentenza n. 349 del 1993. Si è ridotto sensibilmente l'elenco dei delitti che fungono da presupposto dell'applicazione del regime, perché proprio la mutata ottica, cioè l'esigenza non più di tutelare l'ordine, ma di evitare i collegamenti con un'associazione criminale esterna, ha portato ad escludere determinate fi-

gure di reato, nelle quali non è normalmente pensabile che ci sia un'organizzazione criminale esterna.

Ed è per questo che la Commissione ha ridotto sensibilmente la platea dei delitti e, per converso, l'ha implementata con alcuni delitti di recente visibilità (come quelli di riduzione in schiavitù, di tratta e affini) che, invece, proprio la realtà socio-criminale moderna ha evidenziato come portatori di un'organizzazione esterna in via di normalità.

Ancora, ed è il punto che maggiormente ha dato adito ad equivoci: è vero che il regime non è più transitorio, ma questo non significa affatto che il soggetto, una volta assoggettato a tale regime, lo sia in perpetuo; è perpetuo il regime, non la misura. La misura, anzi, ha acquisito ciò che prima non aveva, cioè una quantificazione temporale, nel senso che non può superare un certo periodo di tempo stabilito in due anni, anche se è possibile la proroga, ma quest'ultima a sua volta dovrà essere motivata in ragione delle caratteristiche personali del soggetto.

Terzo ed ultimo intervento è la funzionalità di ciascuna misura a soddisfare le esigenze per cui è dettata: no al sadismo penitenziario, no all'afflizione gratuita, no alle misure che non hanno una specifica funzionalità rispetto all'obiettivo di recidere i collegamenti. Flessibilità temporale in estensione, in revoca e soprattutto controllo giurisdizionale anche sull'eventuale silenzio del Ministro a fronte di una richiesta di revoca.

Nella misura in cui la presente legge mostra il volto del rigore, non lo fa quindi per insensibilità o, peggio, come risposta reattiva a certe minacce profferite da esponenti di rilievo della criminalità organizzata, ma solo per fronteggiare un pericolo reale.

Nella misura in cui mostra il volto della mitigazione, non lo fa per compiacenza, per ammiccamento o per lassismo, ma solo per osservanza del dettato costituzionale che vale per tutti.

La convergenza delle diverse forze politiche non dà, perciò solo, la certezza che la soluzione sia impeccabile, ma è quantomeno la prova di una comune consapevolezza e di una comune assunzione di responsabilità. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).*

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, non seguirò un percorso tecnico, non focalizzerò il mio intervento sulle norme tecniche che sono già state discusse ampiamente in Commissione e sono largamente condivise, come si ricava dall'atteggiamento quasi unanime della 2ª Commissione permanente rispetto al provvedimento.

Vorrei chiarire l'atteggiamento assunto dal nostro Gruppo nei confronti del disegno di legge. Anzitutto, non è tra i fini che ci proponiamo e non fa parte di ciò che pensiamo della detenzione in carcere, la definizione, che è stata data a livello mediatico, di carcere duro per i *boss* mafiosi.

Ciò è dimostrato dalla parte dell'articolato in cui sono stati inseriti altri tipi di reato; in ogni caso non è questa la volontà che ha animato il lavoro del nostro Gruppo e della maggior parte della Commissione. Questo disegno di legge non ha fini vessatori; il fine esclusivo è la prevenzione rispetto ad una criminalità organizzata che trovava continuità nella possibilità di comunicazione tra chi era detenuto in carcere e chi all'esterno proseguiva l'attività criminale.

Ci rendiamo conto che le norme rendono più difficile la vita del carcerato oggetto dei provvedimenti, ma la definizione di carcere duro non ci vede d'accordo, sebbene sia stata utilizzata a livello mediatico.

Il fine, come già accennato, è quello di prevenire la continuità di reati, garantita dalla possibilità di comunicazione, di fronte ad una criminalità organizzata ormai stabile nel tempo, di fronte a organizzazioni criminali la cui attività non si esprime in episodi sporadici o singoli, ma s'inserisce in un disegno ben determinato.

Di fronte alla continuità organizzativa dell'attività criminosa era necessaria una risposta dello Stato nel senso della stabilizzazione del sistema di prevenzione, della stabilizzazione dell'impossibilità di comunicazione; è questo per noi il significato del disegno di legge, al di là delle tipologie di reati inserite da norme che cercano di mitigare la durezza della carcerazione, salvaguardando al contempo la finalità del provvedimento.

Un'ulteriore prova di ciò è data dall'inserimento, disposto dalla Commissione, di una norma che parla di videoconferenza. Non so se si possa tecnicamente parlare di videoconferenza nel confronto tra il criminale e chi lo giudica; si tratta comunque di una possibilità di comunicazione. L'impiego di nuovi strumenti tecnologici permette di comunicare senza che l'essenza della normativa ne risulti inficiata.

È inutile sottoporre, secondo qualcuno anche inutilmente, certi criminali ad un particolare regime carcerario, quando poi nell'arco dell'anno si assiste ad una interruzione di tale regime per un certo numero di volte, a seconda dei processi o delle udienze dibattimentali a cui tali soggetti sono interessati. Di fatto vi è un'interruzione della limitazione della comunicazione.

Oltre a ciò mi auguro che questi mezzi tecnologici, che attualmente sono utilizzati per impedire l'inutilità della norma, possano essere utilizzati anche per perseguire, ai sensi dell'attuale ordinamento, il fine del regime carcerario, cioè il recupero di chi ha commesso atti criminosi a cui deve essere data però la possibilità di acquistare una funzione che lo colleghi in qualche modo alla vita civile e che gli renda possibile il reinserimento nella società.

Mi auguro che sia possibile estendere l'uso di questi mezzi tecnologici, che vengono impiegati attualmente secondo quanto previsto dal disegno di legge in esame solo per il regime del 41-*bis*, a tutti gli altri carcerati in modo da consentire loro un'acquisizione di conoscenze, una possibilità di comunicazione e di contatto con la società che permettano effettivamente il recupero e il reinserimento nella società di chi è sottoposto a regime carcerario.

Ritengo che un Paese civile, moderno, che guarda in avanti, non possa privarsi di questi mezzi che permettono di raggiungere gli scopi indicati dalla Costituzione e dalle leggi che ne discendono. *(Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).*

ANDREOTTI *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI *(Aut)*. Signor Presidente, colleghi, ho chiesto la parola non solo per esprimere il voto favorevole del piccolo Gruppo al quale appartengo sul disegno di legge in esame, ma per constatare con soddisfazione l'approccio, diverso rispetto al passato, del Parlamento su questi problemi.

Citerò soltanto uno dei momenti più crudi della mia esperienza governativa, quando nel 1989 con decreto-legge evitammo che uscisse, per superamento dei termini di detenzione preventiva, la metà degli imputati del maxi-processo, essendo l'altra metà già uscita per conto suo perché latitante.

È stato uno dei pochissimi casi – o forse l'unico – in cui un decreto-legge venne esaminato in Commissione ed uscì battuto, con la relatrice di minoranza che divenne relatrice di maggioranza e si recò in Aula per far bocciare il decreto-legge. Per fortuna non c'era ancora – per il resto è bene che sia intervenuta – la pronuncia della Corte costituzionale sulla non possibilità di reiterare dopo 60 giorni i decreti-legge. Quel decreto-legge fu quindi da noi rinnovato ed infine approvato.

Io ho sentito spesso molti fare, nei discorsi e nelle marce, dell'«antimafia» un appassionato motivo della propria vita, però credo che ciò che conti siano i provvedimenti. Il disegno di legge al nostro esame lo reputo giusto e se anche servisse come elemento di dissuasione per non far aderire una sola persona a questa terribile consorteria, credo che ne dovremmo essere soddisfatti. *(Applausi dai Gruppi Aut, UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).*

CENTARO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO *(FI)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, Forza Italia dichiara il suo voto favorevole a questo disegno di legge, per il quale ho la netta impressione che si sia innescata una polemica, che va ben oltre i limiti veri e propri di questo provvedimento. È una polemica che sicuramente non vi sarebbe stata se questo provvedimento fosse stato prorogato, così come puntualmente avvenuto a tutte le scadenze; paradossalmente, se ciò fosse avvenuto, oggi avremmo un provvedimento meno garantista di quello che la riforma

che il Senato si appresta ad approvare immette nell'ordinamento penitenziario.

È stata operata una suddivisione tra i «torturatori» ed i giustizialisti, da una parte, e gli utopisti, dall'altra; rifiuto questo tipo di suddivisioni, perché, pur giustificando e ritenendo legittime le opinioni contrarie a quella che sto esprimendo, tuttavia ritengo che se, da una parte, l'utopia deve essere la stella polare del cammino legislativo, dall'altra, bisogna fare i conti con questa realtà con indispensabile pragmatismo.

Quella relativa all'articolo 41-*bis* non è una norma collegata ad un'emergenza, dal momento che questa è divenuta costante nella realtà della Repubblica italiana. Mi riferisco alla presenza di una criminalità organizzata sul territorio, che va combattuta costantemente con i mezzi più efficaci.

A questo punto, il dover prorogare puntualmente e costantemente questo provvedimento non era altro che esercizio di ipocrisia legislativa e istituzionale, perché certamente nessuna maggioranza e nessun Governo avrebbero mai abolito questa norma, che ha dato i suoi risultati e che si è rivelata efficace.

La norma nasce nel 1992 e non solamente per ciò che avviene in quel maledetto anno; nasce perché già da allora ci si era resi conto che dall'interno del carcere si continuava ad organizzare e a dirigere l'organizzazione criminale, e soprattutto si continuavano a ordinare omicidi. Ci sono processi con sentenze passate in giudicato che hanno provato tutto ciò, al di là di ogni possibile dubbio.

Era allora evidentemente necessario recidere questi rapporti tra chi sta dentro e chi sta fuori e dare all'istituto carcerario una sua dimensione che impedisse la prosecuzione dei reati, situazione evidentemente contraria ai fini dell'istituto della detenzione. Occorreva cioè far sì che venisse meno questa possibilità di rapporti insieme a quella sorta di potentati all'interno delle carceri, che continuavano a dare importanza e simbologia criminale ai capi delle organizzazioni mafiose.

Di fatto, essendo presente da dieci anni nel nostro ordinamento, quella in questione è una norma divenuta stabile. Sotto questo profilo la Corte costituzionale ha ampiamente dissertato e risolto positivamente la questione della sua legittimità costituzionale: essa è, certo, norma a termine, ma non sotto il profilo della sua efficacia legislativa, bensì della sua applicazione concreta, e tale continua ad essere.

È una norma che certamente ha visto delle modifiche sotto il profilo della sua applicazione per quanto attiene ad una costante assolutamente ineludibile: la pena deve rispettare la dignità della persona umana. La pena deve essere umana, quindi risponde a quella necessità di rieducazione, pur con le limitazioni conseguenti alla *ratio* di questa norma, cioè la necessità di recidere i legami tra chi sta dentro e chi sta fuori.

Un esempio per tutti: i latitanti continuano a rimanere nel ristretto ambito territoriale dei loro mandamenti, proprio perché allontanandosi non potrebbero più continuare ad organizzare e a dirigere l'organizzazione criminale. È di tutta evidenza che, se si recidono i rapporti tra chi sta den-

tro e chi sta fuori, si potrà avere questa impossibilità di prosecuzione dell'attività criminosa.

Nessuna norma di tortura o di crudeltà: Pietro Aglieri sta studiando e si sta laureando all'interno delle carceri; e, se si guarda l'esemplificazione di questo istituto... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, c'è troppo brusìo in Aula.

CENTARO *(FI)*. ...ci si rende conto di come in realtà l'esemplificazione incida relativamente sulle libertà concesse al detenuto, con limitazioni che però tendono sempre al raggiungimento dello stesso fine.

È una norma efficace, è una norma temuta dalla mafia proprio per questo, perché nel 1992 si ha un passaggio definitivo: i vertici dell'organizzazione sono condannati con sentenza definitiva e sono ristretti nelle carceri, successivamente vengono recisi questi rapporti e continua una stagione di successi e di contrapposizione forte nei confronti della criminalità organizzata.

Proprio la *ratio* di questa norma ha portato all'ampliamento dei reati che sono presupposto dell'applicazione di questo istituto, giacché anche nei confronti delle organizzazioni terroristiche e di quelle che a tutta evidenza presiedono alla tratta delle persone può essere applicato lo stesso regime, proprio per operare uno stacco efficace tra i detenuti e coloro che continuano a svolgere l'attività criminale.

È una riforma più garantista, perché vi è una esemplificazione delle limitazioni che prima non c'era. Se si fosse arrivati ad una proroga pura e semplice, al mantenimento così com'è attualmente nell'ordinamento penitenziario, avremmo avuto una norma certamente meno garantista, che andava in automatico nella proroga senza la valutazione dell'esistenza o meno di quei legami con la criminalità organizzata che ne sono all'origine.

Vi è una esemplificazione che eviterà le disparità di trattamento nella sua applicazione; vi è la necessità di un maggiore approfondimento sulla sussistenza dei legami, nel corso in particolare delle proroghe, con l'organizzazione criminale; vi è la possibilità che in qualsiasi momento questa norma possa essere revocata sulla base di elementi sopravvenuti; vi è una giurisdizionalizzazione del procedimento di impugnazione della norma, perché si è ritenuto di mantenere nell'autorità politica vertice del Ministero della giustizia la responsabilità del provvedimento, non solo per ragioni di responsabilità politica, ma perché esso in realtà incide sul trattamento carcerario, che è assicurato attraverso procedure amministrative e non procedure giurisdizionali, avverso le quali, però, è possibile, così come avviene per altri istituti amministrativi carcerari, operare un'impugnazione avanti al tribunale di sorveglianza e anche un ricorso per Cassazione per violazione di legge.

Vi è quindi una riforma molto più organica, molto più ampia, la quale dà conto che, da un lato, si è voluto proseguire nella soluzione dei problemi che sono all'origine del provvedimento, cioè il voler recidere

questi legami, ma, dall'altro, si è voluto guardare al garantismo, alla possibilità che non tutti possano essere oggetto di applicazione dell'articolo 41-*bis* in maniera automatica.

È una norma eccezionale; ritengo però che sia una norma necessaria. In un ordinamento democratico vi devono essere norme eccezionali. Il Parlamento con questa norma non ha inteso dare risposta ad alcuno, perché il Parlamento non dà risposte ad alcuno, ma risponde soltanto ai cittadini emanando le norme più efficaci per assicurare loro sicurezza nell'attività.

Il provvedimento accede alla norma sulle videoconferenze, che evita il cosiddetto turismo giudiziario e che, tra l'altro, era contenuta nel trattato italo-svizzero, che prevede le videoconferenze addirittura per i testimoni e i periti, oltre che per gli imputati, proprio per evitare questo turismo giudiziario e questa necessità di avere in aula sempre e comunque coloro che hanno un regime più ristretto di carcerazione. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Servello).*

IANNUZZI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

IANNUZZI *(FI)*. Signor Presidente, evidentemente era scritto che il primo intervento che avrei svolto in Aula in questa legislatura sarebbe stato, purtroppo, in dissenso. Cercherò di rifarmi nel prosieguo, se potrò.

Innanzitutto, devo fare i miei complimenti al Governo della Casa delle libertà (e mi rivolgo al senatore Valentino), al mio Governo, quello che ha vinto le elezioni ed è stato eletto in nome di un programma di cambiamento, di garantismo, di ripristino dello Stato di diritto offeso da tangentopoli e dal pentitismo. Anch'io sono qui in nome di quel programma, per quello che ho detto e scritto per 50 anni: se mi aveste detto che avreste varato questa legge, probabilmente avrei rifiutato la candidatura.

Devo complimentarmi con questo Governo, dunque, e fare un atto di riparazione nei confronti della sinistra, da me troppo spesso accusata di giustizialismo. È vero che l'opposizione ha rilanciato sull'iniziativa del Governo, essendo l'iniziativa di questa stabilizzazione nostra, cioè del Governo, ma l'opposizione fa il suo mestiere.

Devo dare atto altresì all'opposizione, che per cinque anni è stata in maggioranza al Senato, alla Camera e nella Commissione antimafia, di cui ha avuto la Presidenza, e che per cinque anni è stata al Governo ed ha avuto propri Ministri della giustizia, di non avere mai minimamente pensato ed accennato a questa mostruosità della stabilizzazione. Quello che non fecero i barbari, lo abbiamo fatto noi!

Devo anche ringraziare e fare i miei complimenti alla Commissione antimafia, per le stesse ragioni. Ora, in Commissione antimafia la Casa delle libertà ha la maggioranza e il Presidente è un senatore di Forza Italia, il partito della libertà e del garantismo: vorrei che finissero, almeno,

queste ipocrisie! Questo provvedimento è grave, gravissimo: prendetevene la responsabilità, prendiamoci la responsabilità per quello che è, e smettiamo queste storie! Si dice che non parliamo di carcere duro, che non è vero che è una «superpena»: sono tutte stupidaggini!

Per finire, poi, devo anche ringraziare tutti noi e il Senato, che consapevole della delicatezza di questa questione, ha dedicato ad essa il tempo e lo spazio che merita: mezz'ora ieri sera in fine seduta, il relatore latitante, l'introduzione del Presidente della Commissione giustizia di quattro minuti e mezzo e un'altra manciata di minuti, o di mezz'ore, questa mattina!

Signor Presidente, voto contro questo disegno di legge che merita a tutti gli effetti il titolo che gli hanno dato i radicali: «L'elogio della tortura».

Spero soltanto che la Camera dei deputati riesca, almeno in parte, a correggerla. *(Applausi dei senatori Debenedetti e Castagnetti).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Iannuzzi, anche per questo suo primo intervento. Se mi consente di invitarla, non vedo perché lei non possa intervenire più spesso e con la libertà consueta che le è riconosciuta.

CONTESTABILE *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CONTESTABILE *(FI)*. Signor Presidente, cari colleghi, cercherò di essere telegrafico.

Sono stato per 42 anni avvocato penalista e non ho mai difeso un imputato per fatti di mafia. Ho sempre rifiutato questo tipo di difesa per una mia ripugnanza morale verso quell'ambiente, verso quel tipo di personaggi. Non ho perciò – voglio essere chiaro – alcun interesse professionale.

Non posso votare a favore del provvedimento in esame per un motivo di principio e per un motivo di prassi. Per quanto riguarda il motivo di principio, mi sono tolto da tempo qualche giovanile illusione illuministica che mi faceva ritenere che il carcere fosse il luogo di redenzione e di reinserimento sociale; illusioni peraltro trasfuse autorevolmente nella nostra Carta costituzionale. Però addirittura che il carcere dovesse essere luogo di torture suppletive, oltre a quella ovvia della privazione della libertà, mi sembra obiettivamente un'esagerazione.

Per quanto attiene al motivo di prassi, io so – molti di noi sanno – che qualche inquirente poco scrupoloso (ci sono molti inquirenti scrupolosissimi, ma qualcuno è poco scrupoloso) ha utilizzato la minaccia di applicazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis* per ottenere pentitismi eterodirezionati: accusa questo, non accusare quest'altro; se non farai così verrai assegnato al regime di cui all'articolo 41-*bis*. Questo è un altro motivo che mi induce a votare contro il disegno di legge.

Un ultimo motivo: la legge è assolutamente inutile perché non raggiunge l'obiettivo che si prefigge, quello di isolare alcuni detenuti ritenuti pericolosi. Faccio l'esempio del divieto cosiddetto di autocucina: i detenuti assegnati al regime previsto dall'articolo 41-*bis* non possono cucinare da soli il proprio vitto e ciò è motivato con il fatto che l'acquisto delle merci, dei commestibili può essere fonte di contatto con gli esterni. Basterebbe regolare diversamente e più rigidamente l'acquisto di quanto è necessario per cucinare per evitare i contatti con l'estero che invece avvengono abbondantemente attraverso i familiari e – purtroppo è successo – anche attraverso qualche poco scrupoloso avvocato.

La legge perciò è disumana, la legge è inutile e io voterò contro.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, in Commissione antimafia, polemizzando civilmente e garbatamente con il senatore Centaro, dissi che parlavo volentieri contro l'intenzione della Commissione di proporre questa tesi in Parlamento perché vedevo in quella sede una larghissima maggioranza, dunque la mia opinione non era determinante per spostare in nessuna direzione la discussione che si stava svolgendo.

Voglio ricordare però all'Assemblea, che siede qui con noi il senatore della Repubblica Nicola Mancino, che nel 1992, quando ci fu la strage di via D'Amelio, era ministro dell'interno. Ricordo che in quella circostanza il Governo decise una breve proroga dell'articolo 41-*bis* – disse l'allora ministro Mancino – per rispettare il dettato costituzionale e un orientamento della Corte.

Tutti sanno che questa legge particolare è sottoposta ad un giudizio critico severissimo da parte delle autorità europee, della Corte di giustizia e di tutte le altre autorità che si occupano dei diritti dell'uomo. Tutti sanno che questo provvedimento, così come è formulato, incorre in quella sorta di contraddizione palese con il dettato costituzionale che stabilisce che l'obiettivo della carcerazione è la restituzione dell'individuo ad una vita civile e dignitosa. Tutt'e due queste ragioni sono perfettamente note.

C'è una ragione per cui il Senato e la Camera arrivano a varare questa legge oggi? Sì, perché Bagarella ha detto che qualcuno si è impegnato a cancellare il 41-*bis*, e questo qualcuno doveva rispettare l'impegno assunto. Penso però che questo non sia sufficiente.

Ha detto bene il senatore Centaro: nessuno deve legiferare sulla base di una pressione indebita di questa natura, tuttavia nessuno mi toglie dalla testa che qualche rapporto tra queste due cose c'è. E questa decisione è singolarmente unanime perché mette insieme tutti: garantisti, ex garantisti, giustizialisti, tutti quanti, nella maggioranza e nell'opposizione. Sorge però un piccolo problema, e cioè che noi tra qualche tempo saremo richiamati dalla Corte di giustizia europea al riconoscimento che qui siamo di

fronte ad una cosa che non funziona, e probabilmente ci sarà anche un giudizio della Corte costituzionale.

Signor Presidente, mi lasci fare un'osservazione: il problema del 41-*bis* non è tanto quello di varare una legge ancora più dura e renderla eterna, quanto quello del suo esercizio, la sua applicazione. Ora, noi siamo di fronte al fatto che il Parlamento vara una legge ancora più dura, mentre nelle carceri in cui occorrerebbe osservare il 41-*bis* si è di manica larga.

Voglio ricordare un caso clamoroso: quando fu arrestato Scaglione, noto al popolo di Caserta con il nome di Sandokan, fu mandato nel carcere di Ascoli Piceno, di fronte alla casa in cui abitava sua sorella. Fu consentito a questo signore di scrivere addirittura una lettera ai giornali nella quale si minacciava l'onorevole Diana, membro della Commissione antimafia. Si decise di trasferirlo urgentemente (sto parlando di responsabilità del Governo che io ho sostenuto nella scorsa legislatura) e sapete dove fu mandato, lui, arrestato a Caserta e detenuto ad Ascoli Piceno? Fu mandato a L'Aquila, esattamente a metà strada tra Ascoli Piceno e Caserta.

Io mi chiedo se questo non sia il problema, se il Parlamento non debba sentirsi chiamato ad essere rigoroso su questo terreno e non a varare una legge che cozza violentemente contro qualunque principio di qualunque parte politica sieda in Parlamento.

Ed è per questa ragione, e solo per questa ragione, signor Presidente, che mi astengo. Non voglio essere iscritto d'ufficio tra gli amici del 41-*bis*; sono semplicemente uno che continua ad essere garantista, come è sempre stato.

NOVI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo in dissenso dalla posizione del mio Gruppo perché non posso accettare, proprio perché esistono dei princìpi da cui non si può prendere la distanza, che dalla proroga si passi alla stabilizzazione del carcere duro o del 41-*bis*, come stiamo affermando.

Esistono dei dettati costituzionali che vanno rispettati, soprattutto da chi per anni ha sostenuto una determinata linea di condotta e di azione. Sia chiaro che, nel momento in cui si invoca il rispetto del dettato costituzionale, non si sta dimostrando alcuna tolleranza verso il crimine organizzato. Io ritengo che il crimine organizzato vada estirpato con la massima durezza, e penso anche che l'impegno quotidiano di alcuni di noi provi la nostra determinazione nell'opporsi e nell'avviare quelle procedure dirette a sradicare il crimine organizzato, posizioni professionali che hanno anticipato anche l'impegno politico.

Ecco perché, quindi, il mio sarà un voto di astensione su questo provvedimento, non ritengo infatti deflettere da quella che è una posizione di pieno rispetto del dettato costituzionale.

DEBENEDETTI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DEBENEDETTI *(DS-U)*. Signor Presidente, per le ragioni esposte dal senatore Del Turco, che mi hanno convinto, ritengo sia un errore sanzionare con questa legge il fatto che lo Stato debba convivere per sempre con la mafia. Quindi, mi asterrò.

FORLANI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo dell'Unione democristiana e di centro vorrei precisare come ci sentiamo, per così dire, inseriti in un filone culturale, in una tradizione lontanissima dalla concezione del carcere duro, della carcerazione intesa con una valenza di supplemento di afflizione rispetto a quanto già ingenerato dalla stessa condizione di detenzione, come qualche collega ha sottolineato: sentiamo estraneo, lontanissimo e rifiutiamo il concetto di carcere duro, dell'inflizione di ulteriori sofferenze al detenuto.

Ricordo quel testo interessantissimo sul quale ha studiato una generazione, tra coloro che hanno effettuato studi giuridici, il manuale di diritto penale di Francesco Antolisei, che assegnava alla pena, e in particolare a quella detentiva, più funzioni: quella afflittiva; quella di prevenzione, tesa a scoraggiare nei terzi la commissione di ulteriori reati; quella – appunto – di emenda, di rieducazione, di reinserimento, di recupero della persona condannata, detenuta, all'interno della società. Ricordo come già molti anni fa l'Antolisei sottolineasse come fosse questa terza funzione quella che gli ordinamenti moderni, democratici, garantisti dovessero accentuare nell'ordinamento delle loro legislazioni. Lo penso ancora e tale è il criterio che ci ispira tutt'oggi.

Per questo raccolgo, comprendo e condivido molte delle motivazioni espresse dai colleghi che hanno votato in dissenso, anche se la conclusione a cui arriverò è, almeno temporaneamente, diversa.

Sono state sotto gli occhi di tutti, in questi anni, le dimensioni di pericolosità, di aggressività e di preparazione cui sono pervenute le organizzazioni mafiose, malavitose nel nostro Paese: abbiamo visto gli effetti devastanti che hanno provocato, soprattutto in alcune aree del Paese.

A tale pericolo, in questi ultimi anni, si aggiunge una forte recrudescenza del terrorismo politico, in parte nazionale, con caratteristiche affini

a quello che abbiamo già vissuto negli anni settanta. Assistiamo poi alla presenza del terrorismo internazionale, legato al preteso scontro di civiltà, legato ad una multinazionale del terrore che cerca di minare i fondamenti degli ordinamenti democratici, della cultura occidentale che ha avuto la sua massima espressione con l'attentato dell'11 settembre dello scorso anno. Dalla cronaca quotidiana raccogliamo la sottigliezza di queste organizzazioni: l'articolazione, la presenza, gli strumenti scientifici di pericolosità micidiale che possono in qualunque momento colpire, generando il terrore, l'inquietudine e il panico nell'opinione pubblica, ormai, di tutti i Paesi.

Ebbene, rispetto a questo occorre adottare misure di difesa della collettività, misure più decise di precauzione e di interruzione dei collegamenti criminali. Ci sono dei momenti in cui anche misure eccezionali sono necessarie per difendere la sopravvivenza stessa della comunità.

Ho sempre avuto perplessità in passato sull'articolo 41-*bis*, non tanto sulle motivazioni delle norme positive che venivano scritte dal legislatore perché quasi tutte le nostre leggi, per come sono scritte ed enunciate, sembrano sempre norme perfette, che si preoccupano di equilibrare ogni aspetto e la portata di qualunque disposizione sulla base dei principi generali dell'ordinamento, cercando quindi di mitigare anche gli effetti che potrebbero suscitare maggiore preoccupazione.

Tuttavia, il problema sta nell'effettiva applicazione delle norme. L'articolo 41-*bis* in certi momenti poteva essere condivisibile nelle motivazioni, nel disposto, negli effetti di compensazione delle diverse misure ma poi, quando sentivamo i racconti dei nostri colleghi che si recavano nelle carceri a visitare i detenuti sottoposti a quel regime, emergevano a volte aspetti inquietanti, sembrava cioè di ravvisare alcune disposizioni, alcune misure, alcune restrizioni che non avevano molta relazione con l'effetto dell'interruzione dei collegamenti del detenuto con il resto dell'organizzazione criminosa, misure che sembravano gratuitamente afflittive, gratuitamente mortificanti, che ripugnavano ad una coscienza garantista.

Allora, non credo che il problema consista tanto nella contrarietà in linea di principio a misure eccezionali, che debbono perdurare fin tanto che perdura la pericolosità di quei singoli detenuti, fin tanto che perdura la pericolosità e la permanenza nel Paese delle organizzazioni di cui costoro fanno o hanno fatto parte: credo che il problema vero sia incidere sulla concreta applicazione di queste misure.

Ebbene, ritengo – ed è per questo che non voto in dissenso dal mio Gruppo e dalla maggioranza – che questo provvedimento, almeno per come è scritto, per come ci è stato presentato negli interventi (che ho fortemente condiviso) del senatore Fassone e del senatore Centaro, tenda in qualche modo a correggere la portata del precedente regime, tenda ad introdurre maggiori garanzie sul piano dei reclami e della revisione alla luce dell'attualità della pericolosità di un determinato detenuto, tenda comunque ad inserire degli elementi di garanzia pur in permanenza di restrizioni necessarie esclusivamente ad isolare il detenuto rispetto all'organizzazione

e ad impedirgli di nuocere fin tanto che quell'organizzazione continua ad essere presente e a commettere gravi crimini.

Sotto questo aspetto, pertanto, ritengo che il provvedimento sia condivisibile, considerando però la necessità di intervenire nell'applicazione concreta per eliminare tutti gli aspetti gratuitamente afflittivi non connessi alla funzione di queste disposizioni, di verificare periodicamente e motivatamente (questo lo prevede la norma) la permanenza della pericolosità del detenuto e – ecco, questo è importante – di considerare comunque queste misure legate ad un'emergenza purtroppo ancora riscontrata nel Paese e nel quadro internazionale dovuta alla pericolosità di certe organizzazioni, sforzandoci un giorno di arrivare a costruire per i nostri figli, anche con provvedimenti ed interventi diversi, una società che non abbia più bisogno di simili misure.

In questo senso esprimo il voto favorevole dell'Unione democristiana e di centro. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Considerata l'importanza del provvedimento, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1487 nel suo complesso.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(Alcuni senatori del Gruppo FI manifestano l'intenzione di votare dopo la chiusura della votazione).

PAGANO *(DS-U)*. Presidente, la votazione è chiusa, come indica il tabellone elettronico.

PRESIDENTE. Colleghi, effettivamente la votazione è chiusa.
Proclamo i risultati della votazione:

Presenti	227
Votanti	226
Maggioranza	114
Favorevoli	204
Contrari	6
Astenuti	16

Il Senato approva *(v. Allegato B).*

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1440.

NOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCO. Signor Presidente, desidero far presente che per un difettoso funzionamento del sistema elettronico non sono risultato presente alla votazione testè effettuata.

LAURO. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Per comunicazioni urgenti del Governo sulla situazione in Iraq

BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Le note di agenzia e i quotidiani di oggi ci informano del fatto che ieri, durante una visita di Stato a Mosca, il nostro Ministro degli esteri, nonché Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi ha reso dichiarazioni che sembrano in netto contrasto con quanto, sulla questione della lotta al terrorismo e dell'Iraq, aveva affermato, soltanto una settimana fa in quest'Aula, il ministro della difesa Martino.

Alla presenza di Putin il Presidente del Consiglio ha dichiarato: «Con realismo bisogna dire che non c'è alternativa alle due risoluzioni, vista la posizione di Francia, Cina e Russia. Credo che in Iraq non ci siano più armi di distruzione di massa.» Soltanto qualche giorno fa, intervenendo nell'ambito di un dibattito sulla politica estera alla Camera dei deputati,

lo stesso presidente Berlusconi aveva invece affermato: «Siamo per una risoluzione unica dell'ONU che dia termini precisi a Saddam Hussein e stabilisca l'intervento militare se Saddam Hussein non dovesse accettare la risoluzione».

Signor Presidente, io non posso certo pensare, se non altro per il decoro del nostro Paese, che tutto ciò sia frutto di una qualche trovata comunicativa, come ci dicono oggi alcuni commentatori, tra cui uno che nel 1994, durante il primo Governo Berlusconi, era addirittura «Ministro con la funzione di portavoce» del Governo Berlusconi, cioè il dottor Ferrara.

Quest'ultimo sostiene sul quotidiano «Il Foglio»: «Nessuno chiedeva a Berlusconi di tornare sulla posizione italiana favorevole alla risoluzione unica e alla minaccia di un uso misurato della forza contro Saddam, ma nessuno gli chiedeva di rinnegare a botta calda le posizioni diplomatiche che si tengono almeno per un paio di settimane. Non è nemmeno grave, ma non è serio. Queste cose, se si è capi di un grande Paese occidentale si dicono negli scompartimenti dei treni o al bar dell'aeroporto, non al Cremlino».

Io non voglio comunque indulgere in queste riflessioni che fanno parte dei commenti della libera stampa. Potrei facilmente ironizzare sulle tentazioni di comportarsi come quel noto personaggio di un famoso film di Woody Allen, «Zelig», che a seconda degli interlocutori dinanzi ai quali si trovava cambiava addirittura fisionomia. Non voglio neanche ricordare che oggi un altro quotidiano – mi riferisco a «Il Manifesto» – richiamando quella simpaticissima frase satirica della fine della seconda guerra mondiale, titola: «Contrordine compagni».

Vorrei invece chiedere al Presidente del Consiglio se non ritenga, anche nella sua funzione di Ministro degli esteri, di dover venire immediatamente in quest'Aula parlamentare per farci sapere quali sono gli elementi di carattere oggettivo, sicuramente a sua disposizione, che lo portano a concludere, prima di qualsiasi ispezione da parte degli ispettori delle Nazioni Unite, che non ci sono armi di distruzione di massa negli arsenali del dittatore Saddam e soprattutto qual è il motivo – potremmo perfino esserne lieti, per alcuni spunti eccessivi di virilismo che aveva dimostrato nella precedente occasione – che lo ha portato a cambiare così radicalmente posizione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

SALERNO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, le rivolgo formale protesta perché non ha richiamato all'ordine dei lavori il collega che ha parlato poc'anzi, il quale si è permesso di dare lettura di un articolo di giornale, di fare la rassegna stampa per tutta l'Aula. Non mi sembra che ciò possa rientrare in una questione attinente all'ordine dei lavori. Protesto formal-

mente perché lei non lo ha richiamato. *(Applausi dei senatori Castagnetti e Vanzo).*

PRESIDENTE. Senatore Salerno, chi chiede la parola sull'ordine dei lavori, a norma di Regolamento, ha diritto di illustrare la sua richiesta per dieci minuti.

Il senatore Bordon si è un po' dilungato ma complessivamente si è sufficientemente mantenuto nell'ambito dei termini indicati dal Regolamento. Il senatore Bordon è intervenuto sull'ordine dei lavori secondo quanto previsto dal Regolamento. A tal riguardo, aggiungo che naturalmente inoltrerò per il tramite del Ministro dei rapporti con il Parlamento la sua richiesta affinché il Ministro degli esteri, nonché Presidente del Consiglio, riferisca all'Aula.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1306) ***Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale***

(1251) ***CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1306 e 1251.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 ottobre il senatore Asciutti, relatore, e la senatrice Soliani, relatrice di minoranza, hanno integrato le relazioni scritte.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge si caratterizza essenzialmente sul punto di una richiesta di delega al Governo a fini di carattere generale, per definire norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Non vi è dubbio che sul piano generale il Governo abbia titolo per chiedere la delega, tenendo però conto della distinzione fra disciplina di una materia a competenza esclusiva del Governo e disciplina di princìpi fondamentali in materia di legislazione concorrente. È in discussione anche un terzo punto che richiama l'articolo 117 della Costituzione, come novellato, per quanto riguarda soprattutto il concorso del Governo nell'emanazione di norme regolamentari.

Il mio intervento si colloca all'interno di un'eccezione pregiudiziale di costituzionalità, perché vi sono palesi invadenze da parte del Governo

nei confronti della legislazione di merito regionale, come ci sono da parte dello stesso esecutivo tentativi di appropriazione di materie di esclusiva competenza del Parlamento.

L'impianto dell'articolo 117 della Costituzione, come novellato, ribalta le competenze: attribuisce allo Stato competenze esclusive, enumerandole, e riconosce alle Regioni una competenza residuale generale. Residuale generale significa che, espressa o meno, c'è una presunzione di competenza da parte delle Regioni, mentre prima della riforma la presunzione apparteneva allo Stato nella sua complessità.

Ora, non ho alcun dubbio che il Governo abbia titolo ad emanare norme delegate dal Parlamento per questioni che riguardano materie di stretta competenza dello Stato. Non ho nessuna obiezione da muovere sulla competenza esclusiva dello Stato per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni; ci troviamo però di fronte ad una problematica che non viene per la prima volta all'attenzione del Parlamento. La legislazione che va da novembre 2001 a oggi si è sviluppata nel senso di fare proprie le tesi governative per quanto riguarda le deleghe, ma le deleghe nelle materie a competenza concorrente fra lo Stato e le Regioni non sono possibili da parte del Parlamento a favore del Governo.

L'articolo 76 della Costituzione fa un chiaro riferimento ad una competenza propria del Parlamento; perciò desidero citarlo: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Ora, mi chiedo: possiamo ritenere funzione legislativa delegabile al Governo quella che con chiaro intento del Costituente dell'epoca, confermato nella novella relativa all'articolo 117, è materia concorrente? Cioè, come fa il Governo a disciplinare i princìpi generali fondamentali della legislazione concorrente spogliando completamente il Parlamento?

Infatti, l'ammettere nella delega la possibilità che le Commissioni possano esprimere un parere è limitativo dell'attività del Parlamento; io avrei potuto capire (pur restando sempre contrario in via di principio alla delega al Governo) che, in materia di legislazione concorrente, l'ultima parola spettasse al Parlamento, ma non attraverso pareri consultivi, bensì vincolanti. Ma i pareri vincolanti delle commissioni non sono ipotizzabili. Perciò, niente delega.

Il Governo non può utilizzare un potere proprio del Parlamento e disciplinare la legislazione concorrente di merito delle Regioni, ritenendo in questo modo di accentrare, quindi di recuperare una funzione nazionale che invece il nuovo articolo 117 della Costituzione ha distribuito, dal punto di vista delle competenze, in parte al Governo e in altra parte alle Regioni. Attribuendo in maniera specifica allo Stato la competenza della «istruzione», il nuovo articolo 117 precisa: «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale».

Delle due: o la competenza concorrente resta alle Regioni o la recuperiamo allo Stato! Se la recuperiamo allo Stato, non ho obiezioni da

muovere dal punto di vista dell'indicazione di criteri e principi ai fini della utilizzazione della delega da parte del Governo. Ma, poiché non è possibile recuperare una competenza regionale di merito attraverso una delega legislativa, dobbiamo tener conto di questo spartiacque: ciò che appartiene allo Stato e ciò che appartiene alle Regioni.

Allo Stato appartiene la disciplina dei principi fondamentali (e i principi fondamentali vanno discussi e approvati in Parlamento, senza possibilità di delega a favore del Governo). Al riguardo, il disegno di legge al nostro esame non fa nessuna distinzione: attribuisce tutto al Governo, perché nell'orientamento governativo (me lo consenta il Ministro) c'è spesso la tendenza all'attività invasiva delle competenze del Parlamento, da una parte, e delle competenze regionali, dall'altra.

Il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale aumenta con preoccupazione (di giorno in giorno), perché il Governo utilizza la delega ritenendo che non sia avvenuto niente nel novembre del 2001, quando il *referendum* popolare ha confermato la modifica costituzionale distinguendo le competenze: quelle esclusive, ma tassative, a favore dello Stato, e le altre di carattere generale in favore delle Regioni.

Ci troviamo perciò di fronte a una palese violazione di norma costituzionale che qualche volta dobbiamo pure risolvere in Parlamento. Quand'è che il Parlamento si riappropria di una sua funzione in tema di principi fondamentali nella legislazione concorrente e fa comprendere al Governo che questa di cui al disegno di legge non è la delega tradizionale degli anni '60, '70, '80 o anche degli anni '90? Si fa richiamo all'abuso di deleghe nella passata legislatura: nella passata legislatura non era ancora intervenuta la riforma, mentre in questa legislatura vige il nuovo articolo 117 della Costituzione.

So di dovere illustrare altro argomento, ma che può essere anche rinviato a miglior tempo. *(Richiami del Presidente).* Vado verso la conclusione, signor Presidente. Che rapporto c'è tra il parere in materia di legislazione concorrente attribuito alla Commissione bicamerale integrata per le questioni regionali e il testo? Un giorno la Commissione dovrà esprimere anche il suo parere e non è possibile che non si tenga conto di questo.

Infine, onorevole Ministro, che cos'è questo regolamento statale di attuazione di leggi regionali? In materia regolamentare la competenza è e resta intestata alle Regioni, per la legislazione concorrente, perché si tratta di legislazione di merito specifica eventualmente diversa da Regione a Regione e non necessariamente uguale.

Ultima osservazione e ho chiuso: il rispetto dell'autonomia scolastica. Concluderò con quest'ultima osservazione relativa all'autonomia scolastica: quale armonizzazione essa trova nella richiesta di delega che il Parlamento dovrebbe concedere al Governo? Si tratta infatti di un principio costituzionale e, in questa ipotesi, di un'ulteriore violazione della nostra Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-Rc, Misto-SDI e Misto-Udeur-PE. Congratulazioni).*

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Aula su alcuni profili di incostituzionalità, parte dei quali coincidono con quelli adesso illustrati dal senatore Mancino, le cui argomentazioni pienamente condivido.

Non c'è dubbio che si legiferi come se la riforma del Titolo V non fosse stata mai posta in essere: questa legge poteva essere realizzata tal quale prima della riforma. Abbiamo invece un quadro di competenze rinnovato. Come ricordava il collega Mancino, l'istruzione viene definita in termini di potestà esclusiva dello Stato per quanto riguarda le norme generali sull'istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e in termini di potestà concorrente per quanto riguarda l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, che rientrano nella potestà esclusiva delle Regioni.

Abbiamo quindi un quadro articolato, nel quale la competenza dello Stato concerne, appunto, le norme generali (potestà esclusiva) e i princìpi in materia di istruzione (potestà concorrente).

Comprendo che può essere difficile definire la distinzione tra la norma generale e il principio, ma certo è che per «norme generali sull'istruzione» non si può intendere una qualunque legge recante regole generali e astratte. Se così fosse, qualunque legge che non fosse una legge fotografia sarebbe attribuita alla potestà esclusiva dello Stato. È altresì certo che lo Stato non ha competenza sulla disciplina di dettaglio, né con norme generali in base all'attribuzione di potestà esclusiva, né con princìpi in base all'attribuzione di potestà concorrente.

In questo aspetto, quindi, si ravvisa un primo motivo di sicura incostituzionalità che non si supera con il ricorrente richiamo alle sedi di concertazione tra Stato e autonomie, le quali, ovviamente, non hanno a che fare con il riparto della competenza. Peraltro, il fatto che non vi sia una competenza dello Stato sul dettaglio né in base all'una, né in base all'altra attribuzione di potestà legislativa, conferisce forza all'argomento, già da noi più volte posto, della inutilizzabilità dello strumento della delega in questo contesto.

Non si può pensare a una delega per le norme generali (*ex* articolo 76 della Costituzione) così come non si può pensare ad una delega sui princìpi di potestà concorrente (i princìpi dei princìpi): riteniamo che lo schema costituzionale non lo consenta. Si capisce, allora, il richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni inerenti ai diritti fondamentali, che assume la veste di copertura generale per un esercizio di potestà di cui lo Stato non dispone.

In questo provvedimento troviamo di tutto, signor Presidente; troviamo norme sull'ordinamento scolastico, sulla carriera dei docenti, sui titoli di studio, sull'organizzazione; non troviamo però alla fine i livelli es-

senziali delle prestazioni. Qualunque cosa noi pensiamo di questi livelli, è chiaro che essi disegnano in termini qualitativi e quantitativi ciò che ognuno ha diritto ad avere dal soggetto pubblico come attuazione di un proprio diritto.

Per esempio, mi chiedo come si possa stabilire all'articolo 7, comma 4, sulla notissima questione dell'iscrizione a tre anni, che tanto ci ha affaticato, che questa avviene «compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei comuni». Se un livello è essenziale, deve essere garantito e basta, non può esservi un problema, nella definizione normativa di compatibilità, di risorse finanziarie: queste ultime bisogna trovarle. Ciò per dire che il richiamo ai livelli essenziali è una strumentale copertura di un esercizio delle competenze sbagliato, rispetto a quanto stabilisce la Costituzione.

Un altro ordine di motivi di incostituzionalità che notiamo nel disegno di legge è la commistione tra formazione e istruzione. Nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, leggiamo che «La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione».

Non c'è dubbio che il legislatore ordinario possa attuare in più rispetto a quanto garantito dalla Costituzione, possa dare quindi un'attuazione al dettato costituzionale che va oltre la stretta copertura costituzionale di un diritto; ma quando si parla di diritti, signor Presidente, dobbiamo guardare alla storia dell'ordinamento, alla nostra storia costituzionale e legislativa.

Istruzione e formazione per noi attengono a due aspetti diversi: l'istruzione, prevista all'articolo 34 della Costituzione, consiste nell'apprendimento di cognizioni di natura polivalente per la crescita dell'individuo come persona umana e si connette all'articolo 2; la formazione è invece l'orientamento all'attività di lavoro. Tali attività non si possono sovrapporre e tanto meno scambiare, tant'è vero che sono persino attribuite a competenze diverse, come possiamo notare nello stesso articolo 117, per cui una è attribuita a una certa potestà, l'altra, l'istruzione e formazione professionale, ad altra potestà, a quella esclusiva delle Regioni.

Quindi, non possiamo leggere nell'articolo 34 l'uno o l'altro di questi concetti, altrimenti rischiamo non di ampliare, come prevede il testo, bensì di ridurre la copertura costituzionale. Questo per noi è motivo di incostituzionalità. Pensiamo in altri termini che l'istruzione debba essere garantita prima e a prescindere dalla formazione professionale.

Un ultimo ordine di problemi, tenendo conto anche degli argomenti già svolti dal collega Mancino, attiene alla copertura. Tutto si può dire, ma certo l'articolo 81 della Costituzione pone con precisione la necessità di una copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge. In questo testo legislativo sostanzialmente abbiamo una formulazione del tipo: intanto approviamo la legge, poi i quattrini li troveremo.

Questa non può essere, signor Presidente, una seria formulazione legislativa per una copertura. Abbiamo avuto grandi polemiche su questo punto, ci sono stati scontri politicamente molto rilevanti; la questione che ci siano meno risorse è venuta all'attenzione di tutti gli italiani, il fatto che non ci siano si traduce adesso in formule di copertura che sono tecnicamente – mi perdoni, signor Presidente - risibili.

Quindi, si tratta di un provvedimento che per più versi si presenta con forti dubbi di costituzionalità, che tra l'altro contraddice in modo radicale gli indirizzi del Governo.

Avendo letto questo testo, che – lo ripeto – poteva essere scritto tal quale prima della riforma del Titolo V della nostra Costituzione, mi chiedo come mai lo stesso Governo possa presentare la ben nota proposta di *devolution*. Noi almeno presentavamo le cosiddette leggi Bassanini e poi facevamo in coerenza la riforma del Titolo V. Qui invece siamo al bianco e al nero, al giorno e alla notte, da parte di Ministri che siedono allo stesso tavolo nelle riunioni del Consiglio dei ministri. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Ministro, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione gli argomenti sviluppati dal senatore Mancino e dal senatore Villone. Sono argomenti che, anche se pongono la questione di costituzionalità in qualche modo in termini pregiudiziali, si riconducono pienamente alla relazione del presidente della 7ª Commissione, senatore Asciutti. Infatti, quando il collega Villone afferma che questo testo legislativo sembra prescindere dal fatto che la riforma del Titolo V della Costituzione ci sia stata, mi permetto di rilevare che assolutamente non è così.

L'intero dibattito che si è svolto in sede di 7ª Commissione, non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche – se mi è consentita una metafora calcistica – nei *takle* fra il Governo e la propria maggioranza, ha fatto riferimento a questa riforma del Titolo V.

E allora, voglio cogliere lo spirito, ma non la lettera, dell'affermazione fatta dal senatore Villone, perché se dovessi interpretarla alla lettera dovrei dedurne che in questa legislatura è preclusa ogni tipologia di legislazione di politica scolastica perché la partita è stata chiusa dalla riforma del Titolo V nella scorsa legislatura, poi diventata operante nel settembre del 2001.

Mi preoccuperei, invece, di seguire la strada delle preoccupazioni esposte dal senatore Mancino, le quali mi sembra si muovano in piena linea con lo spirito della Costituzione e con lo spirito del dibattito, non molto approfondito soprattutto in Senato, che vi fu nella scorsa legislatura tra la maggioranza e l'opposizione.

Ha ragione il collega Mancino quando afferma che non ci si può servire di una delega per recuperare una competenza legislativa che non c'è più, una prerogativa a legiferare; lo dico con il sentimento di chi nella scorsa legislatura era all'opposizione e di chi non ha nella propria cultura costituzionale il gusto di riforme approvate ai limiti della campagna elettorale, con pochissimi voti di scarto e senza accogliere neanche un emendamento dell'opposizione. Ma sono sicuro che anche il presidente Mancino ha la stessa cultura e lo stesso sentimento delle istituzioni; per cui penso che la sua sia una preoccupazione vera e seria. Non credo però che il Senato onorerebbe questo tipo di preoccupazione se bloccasse l'esame dei provvedimenti oggi al nostro esame, approvando una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Ritengo invece che dobbiamo esaminare nel merito, così come abbiamo fatto in Commissione, il sentiero tracciato da questi provvedimenti. Infatti, è vero quello che dice il senatore Villone, e cioè che il diritto è soprattutto storia del diritto – e a me ha fatto piacere sentirlo dire – ma in questa storia c'è il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che risale alla metà degli anni '70; c'è Massimo Severo Giannini; un suo predecessore, signora ministro Moratti, non sospetto di alcun eccesso di federalismo, il ministro Spadolini, dovette consegnare la direzione generale della formazione professionale alle Regioni e fu un fallimento di politica scolastica e di politica sociale; altro che Tangentopoli! Cosa fu la regionalizzazione di quel settore!

Da questo punto di vista, senatore Mancino, lei si preoccupa che la politica scolastica portata avanti in questa legislatura abbia uno scarso rispetto del Parlamento (è una preoccupazione che ho fatto mia molte volte) e delle Regioni (è una preoccupazione che assolutamente non ho).

Non mi è piaciuto che la signora ministro Moratti abbia insistito con il percorso dei cosiddetti Stati generali, espressione che ripugna al mio senso poco rivoluzionario e poco giacobino, che abbia preferito l'opacità del dialogo della Conferenza Stato-Regioni e non abbia rivendicato per sé – non certo in polemica con il collega La Loggia – la *leadership* della cabina di regìa, perché se noi vogliamo attuare con spirito costituzionale e costituente il Titolo V, sia pur nulla condividendo della riforma allora varata (come è negli intendimenti del disegno di legge La Loggia), dobbiamo considerare che le norme generali di politica scolastica sono qualcosa a cui uno Stato moderno non può e non deve abdicare.

Da questo punto di vista il Ministro ci ha sottoposto un testo che non sarebbe ad onore del Senato rifiutarsi di esaminare nel merito, facendo cadere una pregiudiziale manichea di costituzionalità molto astratta. Così sì, si alimenta quel contenzioso costituzionale innanzi alla Corte, che si addensa nella fretta e nella faziosità con cui gli amici della sinistra hanno varato la riforma della Costituzione nella scorsa legislatura.

Ecco perché ritengo che il Senato farebbe bene a respingere le pregiudiziali dei colleghi Mancino e Villone e affrontare nel merito, con le indicazioni contenute nella relazione del senatore Asciutti, questo importantissimo provvedimento, anche (se non soprattutto) alla luce di quelle

considerazioni in tema di articolo 81 che il senatore Villone ha avanzato alla fine del suo intervento.

Di qui il nostro voto contrario alle questioni pregiudiziali. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Lauro).*

VALDITARA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(AN)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in risposta agli interventi svolti dai senatori Mancino e Villone (che sicuramente apprezzo per la profondità del ragionamento), debbo innanzitutto sottolineare una serie di obiezioni.

L'articolo 117, comma 2, della nostra Costituzione afferma che le norme generali in materia di istruzione spettano allo Stato; al comma 3 del medesimo articolo si stabilisce che in materia di legislazione concorrente l'istruzione spetta alle Regioni, fatti salvi i princìpi fondamentali che sono di competenza, ancora una volta, dello Stato.

Evidentemente il comma 3 non è ripetitivo di quanto già espresso dal comma 2. Non a caso si utilizza anche un diverso concetto: i princìpi fondamentali sono diversi dalle norme generali, ed è anche logico. Trattandosi di materie di natura concorrente, è altrettanto logico che vi sia una minore stringenza, perché norma generale è qualcosa di più dettagliato rispetto ai semplici princìpi fondamentali.

Allora, se vogliamo dare un significato a questa differenza di disciplina normativa, vuol dire che le norme generali sono di competenza esclusiva dello Stato e che le norme che non sono generali vedranno la fissazione di princìpi fondamentali, che sono di competenza dello Stato, mentre, ovviamente, la disciplina di dettaglio all'interno di quei princìpi fondamentali spetterà alle Regioni. D'altro canto, è ben noto che i princìpi fondamentali si stabiliscono con legge, cioè con quella funzione legislativa, il cui esercizio l'articolo 76 della Costituzione ammette possa essere delegato al Governo.

Ritengo vi sia una considerazione da svolgere come premessa a questo discorso. In quest'Aula è stata chiesta in più occasioni, addirittura con una mozione, l'attuazione della legge Berlinguer. Ora, quella legge certamente non detta regole meno stringenti di quanto non faccia la normativa Moratti. Allora, vi chiedo, giudicate forse voi incostituzionale anche la legge 10 febbraio 2000, n. 30, cioè la cosiddetta legge Berlinguer?

È stata sollevata poi un'altra questione. Si è detto: lo Stato non può intervenire in materia di formazione professionale perché questa, *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è riservata alle Regioni. Però, avete dimenticato che il secondo comma dice che lo Stato può dettare norme generali in materia di istruzione. È evidente che, poiché il termine generale contiene ovviamente la specie, quando si dice «in materia di istruzione» si comprende anche la formazione professionale.

C'è da aggiungere un ulteriore elemento. L'articolo 117 della Costituzione, vecchio testo, stabiliva che i princìpi fondamentali in materia di istruzione e formazione professionale spettassero allo Stato. Per costante giurisprudenza costituzionale si è ritenuto che molte leggi dello Stato in materia di istruzione e formazione professionale potessero addirittura entrare in una normativa che certamente non potrebbe essere di carattere generale, né dettare princìpi fondamentali.

Ebbene, se dovessimo seguire questo criterio, la legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di istruzione e formazione professionale sarebbe anch'essa incostituzionale. Tale legge all'epoca certamente non si limitava a dettare princìpi fondamentali e in ogni caso entra in una materia che, se dovessimo ritenere la formazione professionale completamente affidata alle Regioni, non le sarebbe consentito modificare.

Ancora. Non vi è un intervento diretto in materia di autonomia scolastica: essa è garantita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. È evidente che, qualora vi fosse una successiva eventuale violazione dell'autonomia scolastica, queste norme sarebbero certamente incostituzionali. Ma nel testo non si tocca l'autonomia scolastica.

C'è un ultimo punto su cui ritengo occorra fare chiarezza. È stato fatto riferimento in più occasioni, anche in Commissione, al problema del finanziamento, sostenendo che questa riforma non è finanziata e dunque non ha copertura. Voglio soltanto ricordare che i costi più significativi di questa riforma riguardano l'anticipo. I costi dell'anticipo sono stati individuati in 12 milioni di euro per il 2003, 45 milioni di euro per il 2004 e 66 milioni di euro per il 2005.

Nella finanziaria, alla tabella A, sotto la voce «Ministero dell'istruzione e della ricerca», troviamo 291 milioni di euro per l'anno 2003 e 261 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005. È vero che ci sono anche altre voci, ma il finanziamento della riforma è la voce principale di questa appostazione. Si tratta di 12 milioni su 291 milioni di euro: capite bene che vi è ampio spazio per sostenere i costi di questa riforma. *(Commenti della senatrice Acciarini).*

PAGANO *(DS-U)*. Senatore Valditara, che fine ha fatto il suo ordine del giorno?

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, avremo tempo e modo di discutere tali questioni di merito.

VALDITARA *(AN)*. Essendo completamente rispettata la previsione dell'articolo 76 della Costituzione circa la determinazione di princìpi e criteri direttivi ed essendo completamente rispettata la previsione dell'articolo 117, commi 2 e 3, ritengo che debbano essere respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

* FAVARO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVARO *(FI)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, annuncio il voto contrario di Forza Italia alle questioni pregiudiziali di costituzionalità sul disegno di legge relativo alla riforma dei cicli scolastici. Svolgerò alcune considerazioni che tentano di superare i ragionamenti fatti in punto di diritto. Noi non ravvisiamo alcun motivo di incostituzionalità e sottolineiamo l'opportunità di approvare in fretta questo provvedimento per dare un quadro certo e un ordine alla complessa materia della scuola e della formazione professionale.

In una materia così articolata come quella della scuola non si può non procedere per legge delega, a meno che non si voglia entrare in tutti i minimi particolari. Legge quadro fu anche la legge n. 30 del 2000, la cosiddetta legge Berlinguer, la quale prevedeva che il Governo presentasse al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, su cui le Camere si sarebbero dovute esprimere con una deliberazione contenente indirizzi su singole parti del programma.

È evidente, anche ad un primo esame, che questo disegno di legge è ben più specifico nelle sue indicazioni della legge 10 febbraio 2000, n. 30; la delega che il Governo chiede è meno vasta rispetto alla delega che veniva concessa dalla precedente legge. Basta leggere gli articoli 2, 3 e 4 per cogliere la preoccupazione di fissare i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali e civili dei cittadini.

Negli ultimi cinque anni sono state approvate moltissime leggi delega senza che nessuno protestasse; d'altra parte, c'è tutta una normativa relativa alla scuola che aspetta di essere attuata all'interno di un quadro certo, che solo l'approvazione di questo disegno di legge può dare, togliendo la scuola da situazioni di incertezza e precarietà inutili.

È stato citato più volte il Titolo V della Costituzione, così come novellato, che all'articolo 117 fissa le nuove competenze di Stato, Regioni ed enti locali in tema di istruzione e formazione. Vi è poi il problema della sperimentazione che si svolge spesso al di fuori di un quadro preordinato; vi è la situazione della formazione musicale da definire in un quadro logico, dopo che un decreto delegato ha trasformato i Conservatori in istituti di alta cultura.

In questo quadro di incertezza, o meglio nella mancanza di un quadro legislativo di riferimento, altri enti si stanno muovendo e così scopriamo che l'assessore dell'Emilia-Romagna annuncia una legge regionale in materia scolastica, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e sappiamo che altre Regioni si stanno muovendo in questa direzione.

Per questo motivo è urgente discutere e approvare il provvedimento al nostro esame, che non è contro il nuovo dettato costituzionale, ma lo attua in due punti, ed è strano che solo un punto dell'articolo 117 sia stato finora citato. Detto articolo parla specificamente di scuola, prevedendo, in un punto, che lo Stato fissi le norme generali dell'istruzione – come intende fare il provvedimento al nostro esame – e assegnando, in un altro passaggio, allo Stato la competenza esclusiva anche per la «determina-

zione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Basterà leggere gli articoli 2, 3 e 4 per verificare come, entrando nel merito dei singoli cicli scolastici, sono fissati i livelli che la legge definisce «minimi» – ma forse sarà bene sostituire quel termine con «essenziali» – su tutto il territorio nazionale con riferimento a questo diritto fondamentale dell'individuo, che non è soltanto all'istruzione ma anche alla formazione.

Anche da questo punto di vista il disegno di legge supera il vecchio impianto, per cui non si parla più di obbligo scolastico bensì di diritto-dovere dei cittadini all'istruzione e alla formazione. Sono quegli stessi diritti e doveri che in base all'articolo 117 della Costituzione spetta allo Stato definire nei loro livelli essenziali. Tutto ciò – basta leggere il disegno di legge in alcuni suoi passaggi – nel rispetto essenziale dell'autonomia delle Regioni e nel rispetto essenziale anche di un'altra autonomia sancita dalla Costituzione, vale a dire quella dei singoli istituti scolastici. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, i senatori Mancino e Villone hanno proposto due questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1306 e 1251

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, formulata, con diverse motivazioni, dai senatori Mancino e Villone.

Non è approvata.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1271) ***Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1271, già approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 10 ottobre si è concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 30.

Metto pertanto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 31.100 e 31.101 sono improponibili.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 31.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.500, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 32.1 e 32.2.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'articolo 33 prevede la possibilità di concedere degli alloggi temporanei a personale militare dei comandi internazionali «fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali», il che mi sembra giusto.

Mi chiedo però: è possibile fare salve queste esigenze senza stabilire un limite alla temporaneità della concessione degli alloggi? Cioè, se la temporaneità ha una durata di diversi anni – infatti, «temporaneo» non significa «breve», ma solo non definitivo – è possibile mantenere la priorità alle esigenze delle Forze armate nazionali? È proprio per questa ragione che il mio emendamento propone di effettuare una verifica delle varie esigenze in campo dopo un anno.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale è stato presentato l'emendamento 34.100, che è stato dichiarato improponibile.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 37. L'emendamento 37.0.100 è inammissibile, mentre il 37.0.200 (testo 2) si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere favorevole, ovviamente.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.0.200 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 38.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.101, identico all'emendamento 38.102.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, nel comma 1 di quest'articolo si prevede che possano essere stipulate convenzioni con soggetti privati per potenziare l'attività di prevenzione. Cosa vuol dire? Io credo che sia abbastanza pericoloso assegnare ai privati un tipo di funzione pubblica molto importante quale quella inerente all'ordine pubblico.

Capisco che il privato possa dotarsi di un proprio corpo di sicurezza, ma che si preveda che l'ente pubblico possa assoldare dei corpi privati di polizia mi sembra eccessivo. Se non si tratta di questo, la dizione non è chiara; se si tratta di questo, il mio voto è a favore dell'emendamento, dunque per escludere la possibilità che i privati entrino in un compito così importante per l'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.101, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 38.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.105.

Verifica del numero legale

BASSANINI *(DS-U)*. Chiedo di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Tutti i colleghi hanno votato? *(Le operazioni procedono a rilento).*

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiudere! Chiudere!

PRESIDENTE. Decido io quando si chiude. Tutti i colleghi hanno votato?

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiudere!

PRESIDENTE. Facciamo votare il senatore Forlani. Prego, collega Marano.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. *(Applausi ironici dal Gruppo Mar-DL-U).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,02, è ripresa alle ore 12,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 38.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.106.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.106, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39.
Metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'emendamento 40.102 si riferisce a una disposizione che prevede agevolazioni per le emittenti radiofoniche e televisive locali che siano inadempienti nella corresponsione del canone.

Mi chiedo se potrebbe essere un segnale interessante stabilire l'esclusione da tale agevolazione delle emittenti che approfittano del loro potere per trasmettere scene molto offensive, anche per gli adulti, del senso comune del pudore, oppure che istigano alla violenza. C'è un uso così negativo del mezzo di comunicazione di cui bisogna tener conto nel concedere le agevolazioni, altrimenti a parole diciamo che siamo a favore di una televisione educativa, positiva, ma in pratica non è così.

Auspico che il Governo e la maggioranza abbiano questa sensibilità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

FRATTINI, *ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 40.100 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.7

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Forza, colleghi, perché se siamo veloci potremmo terminare prima la nostra seduta, altrimenti ci toccherà star qui fino alle 15.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.101, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.13, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 40.12 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 40.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.9, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.10, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.102.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. I miei amici di partito, signor Presidente, mi invitano a non intervenire, ma lo farò perché credo che sia importante.

Mi dispiace che né il Governo né il relatore abbiamo mai speso una parola per motivare la loro contrarietà alle proposte di modifica da me presentate. Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, sperando che la richiesta sia appoggiata.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.102, presentato dal senatore Gubert.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Signor Presidente, con l'emendamento 41.20 chiediamo la soppressione dell'articolo 41 che, come è noto, affida al Governo la delega per la trasformazione degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico in fondazioni.

Vorrei far notare che ci sono settori fondamentali della nostra economia e dello Stato nell'ambito dei quali le garanzie per i cittadini possono essere fornite solo dal settore pubblico e dalla possibilità che nel pubblico si esercitino i necessari controlli per il raggiungimento degli obiettivi primari della collettività. Sono molti i settori che riteniamo debbano appartenere a questa competenza. Uno dei settori primari è sicuramente quello della salute.

È inoltre fuor di dubbio che la ricerca non è una cosa neutra. Essa può avere determinati obiettivi e logiche; in particolare sono evidenti le possibili contraddizioni e gli obiettivi contrastanti nell'ambito delle finalità della ricerca privata, che può conseguire solo fini di lucro e cercare solo un ritorno dal punto di vista economico.

Vi è invece la necessità, come in questo caso, di una ricerca che abbia il controllo democratico necessario, che garantisca la partecipazione alle scelte da parte di tutti i cittadini e le cittadine. È il caso di cui parliamo, signor Presidente. Pensiamo che in questi istituti l'unica garanzia che possa essere data sia quella pubblica: lo ribadiamo con forza. In questa direzione vanno tutte – a scalare, naturalmente – le proposte emendative che abbiamo presentato all'articolo 41.

Nel caso in cui fosse necessario procedere a un allargamento, credo che esso non debba riguardare le fondazioni, ma debba essere circoscritto soltanto a quei soggetti *non profit* che possono offrire le necessarie garanzie affinché gli indirizzi da adottare in un settore così fondamentale interessino la collettività.

Rivolgo ai colleghi un invito a svolgere una riflessione accurata su questo importante articolo e sulle proposte emendative che Rifondazione Comunista ha presentato a tale riguardo.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 41.38, sottoscritto da numerosi colleghi delle opposizioni, raccoglie interamente l'opinione espressa dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome.

L'emendamento va a rovesciare la logica dell'articolo così come è stato presentato dal Governo, fissando i princìpi fondamentali cui la legislazione regionale si deve attenere, perché questa è materia di legislazione concorrente. Stiamo parlando di tutela della salute e di attività di ricerca: si tratta indubitabilmente di un argomento sul quale lo Stato non può prescindere dal nuovo Titolo V della Costituzione.

Purtroppo il testo dell'articolo, così come è stato presentato, si presta all'osservazione di essere contrario a questo nuovo Titolo V e quindi palesemente incostituzionale. Lo stesso relatore, senatore Boscetto, quando ha replicato alle osservazioni che durante la discussione generale abbiamo formulato su questo punto ha dovuto riconoscere che una questione di tal genere può sussistere; riconoscendo che «può sussistere» egli ha affermato che sicuramente la questione è opinabile, e se così è sicuramente sarà oggetto di contenzioso da parte delle Regioni innanzi alla Corte costituzionale.

Il ministro La Loggia ha ribadito, in Commissione affari costituzionali qui al Senato anche pochi giorni fa, che nel corso di questo anno è enormemente aumentato il contenzioso tra lo Stato e le Regioni proprio su queste materie. Mi chiedo perché il Governo e la maggioranza facciano di tutto per aumentarlo ulteriormente. Credo che quando è evidente il carattere incostituzionale di una norma occorrerebbe provvedere.

È per questo che sosteniamo questo emendamento e naturalmente lo facciamo anche per ragioni di merito. Già il senatore Malentacchi ha svolto alcune osservazioni essenziali che abbiamo sostenuto in sede di discussione generale. Siamo di fronte ad una norma che prevede la possibilità di aprire alla partecipazione di soggetti privati la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nazionale.

Si tratta di una questione molto delicata, perché che vi siano soggetti privati che concorrono alla gestione di attività pubbliche in una serie di settori strumentali con carattere sussidiario può essere sostenibile, ma in settori così delicati e strategici quali la ricerca biomedica e la ricerca medica in generale questo è pericolosissimo, perché si introduce la possibilità per alcuni soggetti (ad esempio per le industrie farmaceutiche, per le assicurazioni private e per i gestori di strutture sanitarie e private) di entrare nelle nuove fondazioni che gestiranno questi istituti e piegare ai propri interessi (che evidentemente sono di parte) la ricerca: l'Italia sarebbe l'unico Paese in cui ciò potrebbe accadere.

Vi invitiamo, quindi, a ripensare a questo articolo che, oltre ad essere incostituzionale, è molto pericoloso e dannoso per l'interesse generale che

lo Stato dovrebbe tutelare e assicurare in una materia fondamentale come la ricerca sanitaria.

MASCIONI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, interverrò sugli emendamenti 41.38 e 41.39.

Il collega Vitali ha detto bene su questo argomento che riguarda gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e condivido anche il precedente intervento del collega Malentacchi. Questo è uno dei casi che ci fa dire che la maggioranza di centro-destra persegue finalità di privatizzazione del Servizio sanitario nazionale pubblico.

Per quello che ci riguarda, privatizzazione non fa rima con demonizzazione; le considerazioni che facciamo a questo proposito hanno fondamenti chiari, sono ancorate alla socialità degli interventi nel settore della sanità e alla missione pubblica che noi intendiamo difendere in alcune determinate circostanze (lo diceva bene il collega Vitali).

Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in Italia sono 31: 16 di diritto privato e 15 di diritto pubblico. La delega al Governo riguarda solo i 15 di diritto pubblico ed essi, se questa norma sarà approvata, potranno essere trasformati in fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Perché ci preoccupa, sottosegretario Cursi, questo aspetto, peraltro enfatizzato in più occasioni dal Ministro della salute come panacea di tutti i problemi? A tale proposito, il Ministro della salute continua a fare dichiarazioni sull'urgenza e sull'importanza del provvedimento in questione: mi sarebbe piaciuto che oggi, oltre a lei, Sottosegretario, fosse stato presente anche il ministro Sirchia. Ci preoccupa perché la delega al Governo non pone vincoli, non pone limitazioni all'intervento privato, intervento che ha finalità sue proprie, sicuramente legittime ma non necessariamente in linea con gli obiettivi sociali che ha per sua natura una struttura pubblica in sanità.

Anche qui si potrebbe determinare – diciamo così – un conflitto di interessi tra il privato che investe e l'istituto che ha una sua storia, un suo progetto al servizio della comunità. Pensate a una società farmaceutica – lo diceva il senatore Vitali – che vuole entrare con i suoi capitali in uno di questi istituti: non ci può essere il rischio che pieghi ai suoi obiettivi di ricerca e di mercato la natura stessa dell'istituzione pubblica ospedaliera? Mi si è replicato che la trasformazione in fondazione di un IRCCS deve essere concordata con la Regione interessata: questo è vero, ma le stesse Regioni, come voi ben sapete, hanno con forza detto no, hanno contestato nel merito e nel metodo questo provvedimento.

Respingendo in Commissione e, come ritengo avverrà, in Aula i nostri emendamenti confermerete i vostri propositi, che noi non condividiamo e che mettono a rischio un importante pezzo della sanità pubblica italiana, che vogliamo invece sia incardinato strettamente nei sistemi sanitari delle Regioni. Oggi gli IRCCS di fatto dipendono dal Governo, sono commissariati e i commissari sono stati nominati dal Ministro della salute.

Gli IRCCS – forse non a tutti i colleghi è noto – risentono di una pesante sofferenza finanziaria che il Ministro dell'economia rifiuta di fronteggiare. Ci pensino le Regioni, dice, ma questo non è previsto dall'accordo dell'8 agosto 2001. Oggi in diverse realtà le Regioni hanno fronteggiato le esigenze di ordinaria amministrazione di questi istituti, garantendo in taluni casi anche il pagamento degli stipendi del personale. La fragilità finanziaria degli istituti con questa nuova normativa potrebbe trasformarli in territori di caccia: ci pensino bene anche i colleghi della maggioranza che si occupano di problemi sanitari. Attenzione ad assumervi una responsabilità grave come questa perché, prima o poi, i nodi verranno al pettine.

Avete respinto tutte le nostre proposte migliorative, anche quella tendente a coinvolgere i comuni nella gestione e nel consiglio di amministrazione dei nuovi istituti. Per tutti questi motivi, che ritengo seri ed importanti, è forte il nostro dissenso nei confronti del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, provo un generale disagio nei confronti di un provvedimento che tende ad essere molto più statalista di quanto pensassi dovesse essere la nostra maggioranza. Purtroppo sono stato assente nelle precedenti sedute perché ero in missione e non ho potuto illustrare gli emendamenti che segnalavano una sensibilità forse diversa da quella di gran parte della maggioranza.

L'emendamento 41.104 mira a specificare in quali casi il Ministero della salute è titolato ad intervenire nel governo degli enti pubblici, nel campo della salute in particolare. L'intervento del governo centrale è legittimo quando la dimensione e la rilevanza dell'istituto è nazionale; se si tratta invece di un istituto di diritto pubblico che esaurisce la rilevanza a livello regionale o locale, deve essere la Regione ad assumere determinazioni al riguardo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 41.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.20, identico agli emendamenti 41.28 e 41.37.

Verifica del numero legale

BEDIN. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.20, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori, identico agli emendamenti 41.28, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori, e 41.37, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.38.

BEDIN. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 41.38, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.39.

Verifica del numero legale

BEDIN. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(La senatrice Pagano segnala alla Presidenza la presenza di una tessera di votazione in più nei banchi della maggioranza).

Il Senato è in numero legale.

Colleghi, ci sono troppi dispositivi di votazione attivi rispetto ai senatori presenti. Alla prossima votazione, verificheremo con la massima attenzione la corrispondenza tra tessere e senatori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.39, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.40.

BEDIN. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 41.40, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.29.

Verifica del numero legale

BEDIN. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Verifichiamo anche se vi è corrispondenza tra luci e teste.

(Segue la verifica del numero legale).

(La senatrice Pagano chiede nuovamente alla Presidenza di controllare la postazione di voto in precedenza indicata).

(Il Presidente, effettuato l'accertamento, dispone l'estrazione della tessera).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.29, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.100, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.101.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO *(DS-U)*. Senatore Lauro, lei non può continuare a votare per due.

PRESIDENTE. Colleghi, questo comportamento non rappresenta un bello spettacolo. Dal momento che sono rimasti ancora pochi minuti di lavoro, vi prego di farli «rendere» stando ognuno seduto al proprio posto.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.101, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 41.22.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 41.22, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori, fino alle parole «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 41.22 e l'emendamento 41.21.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola dopo che invano l'avevo chiesta ripetutamente. Se mi avesse concesso la parola la prima volta che ne avevo fatto richiesta, avrei avuto la possibilità di chiederle per quanto colleghi vota il senatore Lauro.

PRESIDENTE. È stato verificato in questo momento.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Dopo molte votazioni nelle quali ha votato per due!

PRESIDENTE. Senatrice Toia, lei è entrata in Aula all'inizio della votazione sull'articolo 41. Pertanto, quanto può essere accaduto è riferibile soltanto a tale votazione.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, il mio intervento è volto a farle notare che probabilmente la sua rapidità nell'ambito dei lavori d'Aula, a tutti nota e da tutti riconosciuta sia nel bene che nel male, non le ha permesso di vedere che ogni volta che lei chiude la votazione, almeno cinque o sei schede vengono inserite. In uno spirito di collaborazione con la Presidenza glielo faccio presente.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua collaborazione.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Sono certa che una pari rapidità nel comprendere le situazioni la porterà a vedere e a censurare questo comportamento che – vorrei risultasse dal resoconto stenografico – porta ad aggiungere cinque o sei voti al momento della chiusura di ogni votazione e dunque altera il risultato finale della stessa. *(Commenti dai Gruppi FI e AN. Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U.).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.23, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.102.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.102, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.33, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.24.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.24, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.34, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.25, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.36, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.35, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.103, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.104, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.27, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 41.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 42, che invito i presentatori ad illustrare.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Signor Presidente, per far sì che la disciplina della produzione di emoderivati sia efficace, questo emendamento dispone che i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni e di avanzate tecnologie, stabilendo inoltre regole di comportamento e garanzie per la commercializzazione, relativamente alla qualità e alla sicurezza del prodotto.
Per tali ragioni se ne chiede l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 42.0.100.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 42.0.100, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 43, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Non essendo stati presentati sull'articolo 43 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 43.1 e 43.2, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 43 altri emendamenti oltre quello soppressivo 43.1, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori, identico all'emendamento 43.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Signor Presidente, mi dispiace di intervenire nuovamente, perché non voglio annoiare l'Aula, ma si tratta di emendamenti e di articoli secondo noi di estrema importanza, riguardando la salute e la sanità.

In questo caso, signor Presidente, tralasciando l'aspetto economico e di lucro sulla salute credo sia chiara a tutti la pericolosità di lasciare che ditte private, che evidentemente commerciano e producono materiali sanitari e attinenti alla sanità, possano dare apporto al Ministero per effettuare le sue campagne pubblicitarie. Questa trovata è carina; evidentemente non saranno campagne neutre, ma saranno ben attente a salvaguardare e promuovere gli interessi di quelle ditte.

Crediamo quindi che l'unica soluzione sia quella di sopprimere l'articolo 44, come chiede l'emendamento da noi presentato, considerando che sia veramente inaudito che il Ministero della salute per la propria attività di tipo istituzionale utilizzi l'apporto economico di ditte private. In questo modo si scardina un principio su cui è fondato il nostro Servizio sanitario nazionale e pertanto chiederei ai colleghi di valutare ciò con molta attenzione e di esprimere un voto favorevole all'emendamento 44.1 o, almeno, sui nostri emendamenti successivi, cioè il 44.2, il 44.3 e il 44.4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 44.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.1, identico agli emendamenti 44.5 e 44.6.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, signor Presidente, magari chiedendo anche che qualche copia del quotidiano «Il Sole 24 Ore» non voti, come sta succedendo.

PRESIDENTE. Vi prego, adesso che siamo in diretta, di non fare eccessiva pubblicità a queste testate, come è capitato già stamattina.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.1, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori, identico agli emendamenti 44.5, presentato dai senatori Toia e Battisti, e 44.6, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.2, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.3, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.4.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Forza, colleghi, non distraiamoci perché siamo alle ultime pagine e, se dovesse mancare adesso il numero legale, temo che dovrei «apprezzare le circostanze».

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.4, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 44.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 45.100, 45.101, 45.103, 45.104 e 45.105, mentre sul 45.102 mi rimetto al Governo.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Sull'emendamento 45.102 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 45.100.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, abbiamo bisogno di tutti, anche dei distratti. Mi rivolgo in particolare al presidente Pastore e alla fila del banco delle Commissioni, che si è distratta completamente. Mi auguro che almeno il relatore non lo sia.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 45.101.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale. *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Colleghi, siamo alle ultime diecine di verifiche del numero legale, quindi non vedo il problema. Verifichiamo il numero legale.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.102, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Do per illustrato l'emendamento 47.100, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.100.

MASCIONI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI *(DS-U)*. Signor Presidente, siamo d'accordo con il Governo sull'articolo 47, che recepisce un'intesa assunta nel G8 di Genova. Si tratta di un atto di cooperazione allo sviluppo nel settore sanitario in particolare con riferimento al Medioriente. L'istituzione di questo centro di alta specializzazione per lo studio e il trattamento della talassemia è un atto sicuramente importante.

Al riguardo, desidero informare l'Assemblea che la Conferenza Stato-Regioni ha già assunto l'orientamento formale di individuare la sede di questo centro a Pesaro, città *leader* del trattamento dei talassemici (con oltre 1.500 interventi di trapianto di midollo osseo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.100, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento soppressivo 48.2, mentre il parere sull'emendamento 48.500 del Governo è favorevole.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.2, presentato dal senatore Monticone e dal senatore Mascioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.500, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 48, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 49.1.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo sull'emendamento 49.1 è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.1.

LAURO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento proposto dal senatore Turroni perché si tratta di una materia di competenza esclusivamente regionale e un'ulteriore modifica significherebbe andare oltre quello che già è stato previsto nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni dell'8 agosto 2001.

Tuttavia, l'eventuale esclusione del settore termale dal Servizio sanitario nazionale produrrebbe gravi danni. Noi adesso andiamo a togliere questo settore dalle attività produttive, ma è chiaro che esso deve rimanere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, perché le cure termali sono inserite da sempre a pieno titolo nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Pur dichiarando, quindi, il nostro voto contrario all'emendamento 49.1, siamo favorevoli alla competenza del Servizio sanitario nazionale.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, negli ultimi due minuti, altre tre copie del «Sole 24 Ore» hanno deciso di votare. Chiediamo quindi la verifica del numero legale!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Senatore Bedin la prego di non nominare quella testata: continuiamo a fare pubblicità in diretta! Per lo meno cercate di cambiare testata, se non altro per *par condicio.*

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 50, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 50.301 da me presentato perché, meditando nuovamente sul *drafting* e sulla logica, si è ritenuto più congruo il testo originale.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 50.300 e contrario sull'emendamento 50.301/1. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 50.100, altrimenti il mio parere è contrario per le stesse ragioni per cui ho ritirato l'emendamento 50.301. Il mio parere è contrario anche sull'emendamento 50.101.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 50.300, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 50.301 è ritirato; di conseguenza, l'emendamento 50.301/1 è decaduto.

L'emendamento 50.100 si intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 50.101, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

L'emendamento 50.102 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'articolo 50, nel testo emendato.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 50, nel testo emendato.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1271

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 51.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

BOSCETTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula il seguente ordine del giorno, che ho formulato su sollecitazione del Gruppo di Alleanza Nazionale, ma che condivido: «Il Senato impegna il Governo ad affrontare i diversi aspetti delle problematiche sollevate dall'emendamento 40.102 del senatore Gubert, per l'individuazione di interventi volti a tutelare i diritti degli utenti e di tutti i cittadini al rispetto del proprio senso di moralità di fronte all'uso e all'abuso di immagini e messaggi pornografici attraverso i *media*». *(Applausi dai Gruppi AN e UDC:CCD-CDU-DE).*

Do lettura anche della seguente proposta di coordinamento C1: «*All'articolo 3, aggiungere nella rubrica le seguenti parole:* "Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998". *All'articolo 40, comma 9, dopo la parola:* "pagamento" *inserire le seguenti:* "di quanto dovuto"».

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei un chiarimento.

L'emendamento 40.102 del senatore Gubert, che probabilmente presentava dei problemi di inserimento rispetto al testo, poteva essere ritirato su richiesta del relatore che invece ha espresso un parere contrario. L'emendamento è stato posto in votazione e mi dispiace per quei colleghi che non si sono accorti di ciò che si stava votando. Ora vorrei sapere in quale sede, in quale coordinamento, si può sostituire un emendamento respinto in Aula con un ordine del giorno.

BOSCETTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, *relatore*. Senatrice Pagano, desidero chiarire che ho formulato un ordine del giorno che contiene quei concetti ma nel senso testé letto. L'emendamento presentato dal senatore Gubert ha avuto parere contrario perché andava a mettere in essere una coercitività in ragione di tutta una serie di passaggi di difficile valutazione e di difficile accertamento. Si andava in sostanza a mettere in essere una norma che poi non avrebbe potuto avere applicazione.

L'emendamento 40.102 del senatore Gubert recita: «Sono escluse dalle suddette possibilità le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva che nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge» – e quindi qui vi è già un termine temporale che comporta un accertamento – «abbiano trasmesso messaggi pubblicitari od offerte di prestazioni sessuali a pagamento ovvero programmi che, con immagini di organi sessuali umani e di attività sessuali che contengano tali immagini, offendono il co-

mune senso del pudore» – rilevo che anche qui è un tipo di valutazione che deve essere delegata al giudice, perché sul comune senso del pudore c'è una letteratura amplissima e anche la giurisprudenza è cambiata negli anni e nei decenni – «ovvero ancora programmi che incitino alla violenza nei rapporti interpersonali».

Una valutazione di esistenza di violenza potremmo forse effettuarla in gran parte dei programmi esistenti. Ribadisco quindi la difficoltà di poter rendere concreta questa norma. Questo spiega il perché del parere contrario all'emendamento Gubert, ma spiega anche il perché dell'ordine del giorno che intende invece tutelare quei princìpi nell'ambito di una programmazione adeguata nei servizi televisivi. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).*

PRESIDENTE. Senatore Gubert, qui non si tratta di essere d'accordo o meno sotto l'aspetto dei contenuti; ci sono degli aspetti che vanno tenuti nel debito conto dal punto di vista regolamentare. L'ordine del giorno, così come mi è stato presentato, è inammissibile. Sono disponibile ad accoglierlo, perché ne intendo le finalità, qualora sia tolto qualunque riferimento all'emendamento Gubert, cioè l'impegno deve riguardare le problematiche per l'individuazione di interventi volti a tutelare il diritto degli utenti, eccetera. Il Senato non può essere chiamato ad esprimersi su qualcosa su cui si è già espresso.

Quindi, se c'è un ordine del giorno finalizzato ad individuare i metodi in questione, senza alcun riferimento all'emendamento del senatore Gubert, anche se le finalità di quell'emendamento potrebbero esservi ricomprese, sono disposto a dichiararlo ammissibile; se rimane il riferimento all'emendamento 40.102, l'ordine del giorno è inammissibile.

BOSCETTO, *relatore*. D'accordo, signor Presidente, sono disposto a sopprimere ogni riferimento all'emendamento 40.102 del senatore Gubert.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere favorevole.

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, non ho capito... *(Commenti dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. Colleghi, si tratta di questione delicata di forma e di sostanza, vi prego di far parlare la senatrice Pagano.

PAGANO *(DS-U)*. Questa è un'Aula del Parlamento, non è una piazza! Stiamo ragionando e non si possono violare i princìpi del Regolamento in quest'Aula. È chiaro? E allora, dissentite col voto! Non siamo in una piazza. Mi rifiuto di parlare in un clima di questo genere.

PRESIDENTE. Prosegua, senatrice Pagano.

PAGANO *(DS-U)*. E allora, signor Presidente, io non ho interrotto il senatore Boscetto, l'ha interrotto lei, giustamente, perché noi non facciamo una questione sul contenuto dell'emendamento; tanto che io ritenevo, proprio per le questioni esposte dal senatore Boscetto, che sarebbe stato utile ritirare l'emendamento e presentare un ordine del giorno.

Questo non è stato fatto e lei, giustamente, dice che a questo punto il riferimento all'emendamento del senatore Gubert nell'ordine del giorno rende quest'ultimo inammissibile. Ora, mi pare che lei abbia detto che per essere ammissibile, un ordine del giorno non debba essere sostitutivo di un emendamento.

PRESIDENTE. No, senatrice Pagano, non è sostitutivo di nulla.

PAGANO *(DS-U)*. Quindi, Presidente, questo ordine del giorno sarebbe una raccomandazione al Governo nell'attuazione della legge?

PRESIDENTE. Esattamente.

PAGANO *(DS-U)*. In questo senso siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G500 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

IOANNUCCI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOANNUCCI *(FI)*. Signor Presidente, ho predisposto una dichiarazione di voto per iscritto, e se lei mi autorizza, invece di leggerla, la consegnerò alla Presidenza affinchè venga allegata al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La ringrazio e, naturalmente, la autorizzo in tal senso.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Signor Presidente, consegno il testo scritto della mia dichiarazione di voto, chiedendo cortesemente che sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Valutate le circostanze, rinvio il voto finale del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Per un'informativa del Governo sulla situazione delle ferrovie in Puglia

GAGLIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAGLIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi è stata data notizia del deragliamento di un treno avvenuto in provincia di Brindisi, che fortunatamente non ha provocato feriti, ma ha causato grande spavento.

Proprio la scorsa settimana avevo chiesto al presidente delle Ferrovie Cimoli un intervento per l'area, anche personalmente. Siccome ciò non è avvenuto, chiedo che il Governo venga a riferire nel corso della settimana prossima sulla situazione delle ferrovie in Puglia.

PRESIDENTE. Senatore Gaglione, sarà cura della Presidenza trasmettere questa richiesta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

GIOVANELLI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, sollecito una risposta scritta all'interrogazione 4-02968 al Ministro delle infrastrutture, presentata il 24 settembre scorso.

Non sto a motivare le ragioni di questa sollecitazione, ma è bene che il Ministro risponda circa gli impegni finanziari assunti per la costruzione di infrastrutture dopo la vicenda della circolare che ha bloccato gli affidamenti e gli appalti, successivamente ritirata.

La pregherei, signor Presidente, di farsi tramite di questa richiesta.

PRESIDENTE. Inoltrerò senz'altro la sua richiesta, senatore Giovanelli.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,21)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487)

ARTICOLI APPROVATI IN SEDE REDIGENTE
DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 4-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accer-

tamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis,* 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 41-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il

giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-*quinquie*s e 2-*sexies*. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10;

g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 2.

2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies,* decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore della Repubblica, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento».

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico che fruiscano, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, ovvero che alla medesima data abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, salvo che sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271)

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*f*-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI

30.100

GUBERT

Decaduto. Cfr. Sed. n. 255

Al comma 1, capoverso lettera f-*bis, dopo le parole:* «anche gli stati preunitari», *inserire le seguenti:* «o comunque territori attualmente appartenenti alla Repubblica italiana e indipendentemente dallo Stato aventi sovranità su tali territori per il quale combattevano».

30.101

GUBERT

Decaduto. Cfr. Sed. n. 255

Al comma 1, capoverso lettera f-*bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Ai fini della presente lettera si considera territorio nazionale l'attuale territorio della Repubblica Italiana e non rileva in alcun modo lo Stato esercitante sovranità su tale territorio per il quale militari, militarizzati e volontari combattevano».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 23
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato con un emendamento

(Proroga di termine)

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

EMENDAMENTI

31.500

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2002» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 luglio 2003».

31.100

IL RELATORE

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno».

31.101
IL RELATORE
Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole "dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003"».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dal comma 4, valutato in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

EMENDAMENTI

32.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

32.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sopprimere la parola: «non» *e le parole da*: «ai sensi dell'articolo 4» *fino alla fine del comma.*

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 25 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Alloggi di servizio)

1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

EMENDAMENTO

33.1
GUBERT
Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente», *inserire le seguenti:* «, e comunque per una durata non superiore ad un anno».

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

EMENDAMENTO

34.100
IL RELATORE
Improponibile

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Tali disposizioni operano anche a favore dei medesimi congiunti del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, deceduto o divenuto permanentemente inabile

al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività operative»,

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «delle Forze armate e delle Forze di polizia» *sono aggiunte le seguenti:* «e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco».

ARTICOLI 35, 36 E 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Modifica al decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inserite le seguenti: «o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque».

Art. 36.

Approvato

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la decorrenza economica».

Art. 37.

Approvato

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le se-

guenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

EMENDAMENTI TENDENTE AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 37

37.0.100

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel profilo professionale di vigile del fuoco e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, oltre al coniuge ed ai figli, i fratelli conviventi del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1999, nell'espletamento delle attività istituzionali, purchè siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai profili professionali. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia».

37.0.200 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici, e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1999, nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia».

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

(Convenzioni in materia di sicurezza)

Approvato

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI

38.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 1.

38.101

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e privati».

38.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 38.101

Al comma 1, sopprimere le parole: «e privati».

38.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «specialistici».

38.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 2.

38.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 3.

38.106

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLI 39 E 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Approvato

(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;

b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;

c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;

e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;

g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;

h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i princìpi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi, dei criteri direttivi, nonché delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

Art. 40.

Approvato

(Tecnologie delle comunicazioni)

1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni – centro di responsabilità amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al *Forum* permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il

Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali

analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *d),* della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'articolo 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero

delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.

EMENDAMENTI

40.100

IL GOVERNO

Improponibile

Al comma 2, terzo periodo le parole: «Ministero delle comunicazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro delle comunicazioni».

40.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero della salute, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana. Restano ferme le competenze già attribuite alle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e alle aziende sanitarie locali (ASL)».

40.101

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

40.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono ridefiniti», *inserire le seguenti*: «previa intesa con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative».

40.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: «senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto».

40.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «sviluppo della radiodiffusione» *sopprimere la parola*: «televisiva».

40.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «promuove attività di sperimentazione di trasmissioni» *sopprimere la parole*: «televisive».

40.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «con particolare riguardo alle applicazioni» *aggiungere le seguenti*: «convergente e multimediale, anche».

40.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le predette attività di sperimentazione» *con le seguenti*: «per le attività di sperimentazione televisiva».

40.102

GUBERT

Respinto

Al comma 9 aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono escluse dalle suddette possibilità le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva che nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge abbiano trasmesso messaggi pubblicitari od offerte di prestazioni sessuali a pagamento ovvero programmi che, con immagini di organi sessuali umani e di attività sessuali che contengano tali immagini, offendono il comune senso del pudore, ovvero ancora programmi che incitino alla violenza nei rapporti interpersonali».

ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 41.

Approvato

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale

già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;

d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura *no-profit* delle fondazioni;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;

g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i princìpi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;

h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera *e)*;

i) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;

l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;

n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;

o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comu-

nità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;

p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera *a),* adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai princìpi, in quanto applicabili, di cui alle lettere *d), e) h)* e *n)*, nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera *b)*, garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.

3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

41.20

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

41.28

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

Id. em. 41.20

Sopprimere l'articolo.

41.37
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 41.20

Sopprimere l'articolo.

41.38
VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, LIGUORI, GAGLIONE, CREMA, MARINO
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - *(Trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico)* – 1. Costituiscono principi fondamentali di competenza della legislazione statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», i seguenti indirizzi e criteri:

a) gli Istituti sono enti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture e presidi ospedalieri degli Istituti rappresentano ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono alle regioni, agli organi e agli enti del servizio sanitario nazionale il supporto tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale;

e) il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico è disciplinato dalle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni e nel decreto legislativo del 2001, n. 165. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni;

f) al patrimonio e alla contabilità degli Istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo del 1992, n. 502 e successive modificazioni. Gli Istituti di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile, separati da quelli dei soggetti di cui facciano eventualmente parte;

g) le erogazioni liberali a favore degli Istituti che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali;

h) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica;

i) i progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di obiettivi particolari;

j) in caso di trasformazione degli Istituti di fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli Istituti trasformati. Per il personale in servizio all'atto della trasformazione è previsto il diritto di opzione per il mantenimento del regime giuridico in essere.

2. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al comma 1, la regione esercita in materia la propria potestà legislativa di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nonché la potestà regolamentare di cui al comma 4 dello stesso articolo 117.

3. Le funzioni di riconoscimento, revisione e revoca del carattere scientifico degli Istituti, nonché l'attività di controllo e di vigilanza nei confronti degli stessi Istituti relativamente all'attività di ricerca sono esercitate dal Ministero della salute, sulla base di modalità e criteri fissati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Sono altresì fissati con intesa fra il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome i criteri e le modalità per il finanziamento della ricerca scientifica svolta dagli Istituti.

5. Sino all'applicazione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

41.39

MASCIONI, VITALI, BAIO DOSSI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI, GAGLIONE, TOIA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41.

1. Costituiscono principi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ricono-

sciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico e operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun Istituto, nonché in materia di formazione continua del personale;

e) possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici, e sono sottoposto all'Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, dell'entità e della qualità delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

g) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

h) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera *f);*

i) gli istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e sono sottoposte a verifiche obbligatorie,

da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

l) è salvaguardata l'autonomia giuridico amministrativa degli istituti di diritto privato;

m) sono organi degli istituti di diritto pubblico:

1) il Comitato di Indirizzo, con funzioni di programmazione;

2) il Direttore Generale con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante e di presidenza del Comitato di Indirizzo;

3) il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

4) il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali;

5) il Collegio sindacale;

n) il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

o) il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato;

p) l'attività di ricerca dell'ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

q) restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

r) le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitaria, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali;

s) l'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto

dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

t) l'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

u) per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di medicina e chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni e università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo del 1999, n. 517.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui all'articolo 24, gli istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

41.40

MASCIONI, CARELLA, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, TONINI, VITALI, LONGHI, GAGLIONE, TOIA, LIGUORI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41.

1. Costituiscono princìpi fondamentali di competenza nella normazione del legislatore statale, in materia di trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico le seguenti indicazioni:

a) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di seguito denominati «Istituti», sono Enti di rilievo nazionale aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute, ferma restando la natura pubblica degli Enti medesimi. Gli Istituti sono dotati di autonomia organizzativa, giuridico-amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

b) gli Istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le strutture ed i presidi ospedalieri degli Istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun Istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura;

d) gli Istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano Sanitario Nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun ente, nonché in materia di formazione continua del personale. Gli Istituti individuano nell'ambito della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) gli Istituti possono altresì essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e sono sottoposte alla Alta Vigilanza del Ministero della salute;

f) il riconoscimento, la revisione e la revoca del carattere scientifico degli Istituti compete al Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-regioni, sulla base dei seguenti princìpi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale, secondo criteri di qualità ed eccellenza;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica.

g) Il Ministero della salute assegna a ciascun Istituto o più Istituti aggregati a rete, specifici e diversi progetti di ricerca finalizzata che possono dare luogo ad aggregazioni di scienziati e ricercatori, considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e per valorizzare le specifiche scientificità già esistenti nei singoli Istituti ovvero nelle singole realtà locali;

h) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi Istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli Istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate delle stesse, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto

dei princìpi stabiliti ai sensi del punto 1), d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi del punto 6);

l) gli Istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale scorte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun ente e sono sottoposti a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento. È costituito presso il Ministero della salute, un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale ed internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e supporto tecnico;

m) è salvaguardata l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di diritto privato;

n) gli Istituti di diritto pubblico, devono adeguare la loro organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e gestione ed attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente eletto dal Consiglio la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata sulla base ad idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il Direttore generale - Amministratore delegato, nominato dal Consiglio di amministrazione ed il Direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'Istituto sentita la regione interessata. Sono inoltre organi degli Istituti il Comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali ed il collegio sindacale;

o) Il Direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Direttore amministrativo e da un Direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal Direttore generale stesso;

p) il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato;

q) in caso di trasformazione degli Istituti in Fondazioni sono trasferiti ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli Istituti trasformati;

r) le erogazioni liberali da parte dei soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. In caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio è disposta a favore di altre fondazioni, aventi analoghe finalità;

s) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

t) l'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

u) l'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli Istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1, è disposto dal Ministero della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale;

v) L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità;

z) per gli Istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di Medicina e Chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra Regioni ed Università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli Istituti e le Università, così come disposto nell'articolo 8, comma 8, decreto legislativo del 1999 n. 517;

aa) l'attività di ricerca dell'Ospedale «Bambino Gesù», appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli Istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;

bb) restano ferme le funzioni e la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

2. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei princìpi fondamentali di cui al comma 1, gli Istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le «Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» di cui al decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito in legge 31 luglio 1997, n. 258. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.29
TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo» *inserire le seguenti*: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere il primo periodo.

41.100
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e con il ministro dell'economia e delle finanze».

41.101
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «attraverso le quali» *fino a:* «trasformare gli».

41.22
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI
Le parole da: «*Al comma 1*» a: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» *con le seguenti*: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici e di soggetti privati *no profit*».

41.21

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: «alla partecipazione di soggetti pubblici e privati» *con le seguenti*: «esclusivamente alla partecipazione di soggetti pubblici».

41.23

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: «del Ministero della salute» *con le seguenti*: «dell'organismo di cui alla lettera *o).*

41.102

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «e del ministro dell'economia e delle finanze».

41.33

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere dalla parole: «ivi comprese» *fino alla fine della lettera.*

41.24

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «ivi comprese» *fino alla lettera con le seguenti:* «escludendo che questi possano essere utilizzati da organismi privati o comunque a fini di lucro».

41.34

TOIA, MANCINO, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ciascuna fondazione» *con le seguenti*: «ciascun Istituto».

41.25

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da «, anche attraverso» *fino alla fine della lettera.*

41.36

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole «le fondazioni» *con le parole* «gli istituti».

41.35

TOIA, MANCINO, BATTISTI, MASCIONI

Respinto

Al comma 1, lettera i), *sopprimere le parole* «anche di assistenza sanitaria».

41.103

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera o), *sopprimere le parole da:* «senza nuovi» *fino a:* «ricerca sanitaria».

41.104

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera p), *dopo le parole:* «di diritto pubblico» *inserire le seguenti:* «e di rilevanza nazionale».

41.27

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «quaranta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni».

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 42.

Approvato

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 42

42.0.100
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis.*

(Produzione di emoderivati)

1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese dell'Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale».

ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 43.

Approvato

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d)* è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.

EMENDAMENTI

43.1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

43.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 43.1

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 31 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 44.

Approvato

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)

1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonché nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.

2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.

EMENDAMENTI

44.1
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Sopprimere l'articolo.

44.5
TOIA, BATTISTI
Id. em. 44.1

Sopprimere l'articolo.

44.6
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 44.1

Sopprimere l'articolo.

44.7
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «commerciali ed economici nonchè nel settore».

44.2

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, stabilendo che negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari gli spazi pubblicitari devono essere in ogni modo concordati con i direttori generali delle aziende interessate, che hanno la facoltà di respingere pubblicità negative o comunque non confacenti al luogo e agli obiettivi di salute. E' comunque vietato negli ambiti delle strutture e dei servizi sanitari qualsiasi genere di pubblicità di farmaci o strumenti medicali.»

44.3

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «prioritariamente l'inesistenza» *con le seguenti*: «l'assoluta inesistenza».

44.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, dopo le parole «privati finanziatori»*, inserire le seguenti:* «, i titolari di cariche di governo».

44.4

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MASCIONI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. I proventi dei finanziamenti derivanti dalla pubblicità dei privati vengono utilizzati in ogni azienda-unità sanitaria locale o azienda ospedaliera in cui avviene la pubblicità, per attività di informazione ed educazione sanitaria, in particolare per l'educazione alimentare, per l'uso dei farmaci e per il miglioramento degli stili di vita dei cittadini.»

ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

Approvato

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali.

2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

5. All'articolo 7, comma 9, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la parola: «trentesimo» è sostituita dalla seguente: «trentacinquesimo» e le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».

EMENDAMENTI

45.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 1.

45.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «un anno» *con le seguenti*: «cinque anni».

45.102

COSTA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali» *con le seguenti*: «sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica».

45.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 2.

45.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 3.

45.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLI 46 E 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46.

Approvato

(Istituto superiore di sanità)

1 All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1º gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.

2 All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 47.

Approvato

(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)

1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-

ciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

47.100

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1, da istituirsi in un territorio delle regioni meridionali ad alta incidenza di talassemia, è individuata dal ministero delle salute, di concerto con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto anche delle esperienze di eccellenza maturate nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia, e sentita l'Associazione italiana contro la talassemia».

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

Approvato con un emendamento

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)

1 Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 gennaio 2003.

EMENDAMENTI

48.2

MONTICONE, MASCIONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.500

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, le parole: «31 gennaio 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 luglio 2003».

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 34
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 49.

Approvato

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «acque minerali e termali,» sono soppresse.

EMENDAMENTO

49.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le funzioni ed i compiti di controllo spettanti allo Stato in materia di acque minerali e termali sono attribuite al Ministero della salute».

ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.

Approvato con un emendamento

(Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b)*, devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell'ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori

luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

EMENDAMENTI

50.300

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» *con le seguenti:* «entro centottanta giorni».

50.301/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 50.301, sostituire le parole: «un terzo» *con le seguenti:* «il 25 per cento».

50.301

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Negli esercizi di ristorazione l'area riservata ai fumatori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettea b), non deve comunque eccedere un terzo della superficie di somministrazione dell'esercizio e deve essere adeguatamente separata dalla superficie prevalente».

50.100

PASSIGLI

Ritirato

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Negli esercizi di ristorazione l'area riservata ai fumatori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b),* non deve comunque eccedere un terzo della superficie di somministrazione dell'esercizio e deve essere adeguatamente separata dalla superficie prevalente».

50.101

PASSIGLI

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «decorso un anno», *con le seguenti:* «decorsi centottanta giorni», *e aggiungere in fine;* «I lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 2 devono essere completati entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.».

50.102
PASSIGLI
Inammissibile

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai comuni ovvero allo Stato, prevedendo che una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti sia destinata all'attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo».

ARTICOLI 51, 52 E 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 51.

Approvato

(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – *(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) – 1.* Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;

d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio,

quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 52.

Approvato

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata)

1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

Art. 53.

Approvato

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».

ORDINE DEL GIORNO

G500
IL RELATORE
V. testo 2

Il Senato,

impegna il Governo ad affrontare i diversi aspetti delle problematiche sollevate dall'emendamento 40.102 del senatore Gubert per la individuazione di interventi volti a tutelare il diritto degli utenti e di tutti i cittadini al rispetto del proprio senso di moralità di fronte all'uso ed all'abuso di immagini e messaggi pornografici attraverso i media.

G500 (testo 2)
IL RELATORE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad affrontare i diversi aspetti della radiodiffusione sonora e televisiva per la individuazione di interventi volti a tutelare il diritto degli utenti e di tutti i cittadini al rispetto del proprio senso di moralità di fronte all'uso ed all'abuso di immagini e messaggi pornografici attraverso i suddetti media.

(*) Accolto dal Governo.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
IL RELATORE
Approvata

All'articolo 3 aggiungere nella rubrica le seguenti parole : «.Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998»;

all'articolo 40, comma 9, dopo la parola: «pagamento» *inserire le seguenti.* «di quanto dovuto».

Allegato B

Dichiarazione di voto finale del senatore Ioannucci sul disegno di legge n. 1271

Il presente disegno di legge reca norme di razionalizzazione, di semplificazione dell'attività amministrativa e di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare l'efficienza e l'economicità di gestione.

Le disposizioni più rilevanti del disegno di legge attengono all'istituzione dell'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, alla formazione e mobilità del personale, alla semplificazione della documentazione amministrativa, alla promozione di progetti innovativi, a misure in favore degli enti di ricerca e alla partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni. Completano il disegno di legge disposizioni riguardanti altri settori pubblici (difesa, comunicazioni, esteri, sanità) per i quali si è ritenuto opportuno intervenire al fine di razionalizzare o comunque di definire in modo più organico il relativo quadro normativo attualmente vigente, il tutto in una unità di miglioramento della macchina amministrativa.

Non si comprende, quindi, come da parte dell'opposizione si sia potuto ritenere che la caratteristica principale di tale disegno sia l'eterogeneità nella diversità delle materie.

L'eterogeneità, di un provvedimento infatti, non è data dal numero delle disposizioni in esso contenute ma dalle diverse e differenti finalità perseguite.

Il disegno di legge in esame risponde ad un unico fondamento: la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa per migliorare l'efficienza e l'economicità di gestione. Il Governo sta portando avanti, ed in questo *iter* si inserisce il disegno in esame, un processo di forte innovazione della macchina amministrativa del nostro Paese. Una innovazione forte proprio nei temi sentiti e vivi nella coscienza dei cittadini: la formazione per un personale produttivo; la prevenzione ed il contrasto alla corruzione; la semplificazione della procedura e della documentazione amministrativa; la promozione di progetti innovativi; in una parola una amministrazione trasparente, efficiente, produttiva. Argomenti e finalità non solo qualificanti, ma essenziali di un buon governo.

La responsabilità propria di noi di Forza Italia non ci permette né di rinviare, né di sottovalutare un problema così importante e vivo. La stessa responsabilità, invece, non ha, purtroppo, riscontrata nell'opposizione che si è limitata ad un improduttivo ostruzionismo. Non ho, infatti, ascoltato critiche di merito specifiche o puntuali ragioni che ostassero, nell'interesse generale, all'approvazione del disegno di legge in esame. Ho avuto, in-

vece, la netta sensazione che la critica fosse solo preconcetta, cioè una critica che non è mossa da specifiche motivazioni fattuali o in diritto, ma solo ed in quanto si è all'opposizione. Tanto è vero che la stessa opposizione alla Camera, in persona dell'onorevole Sessa, non ha potuto fare a meno di sottolineare che il giudizio negativo avveniva (leggo testualmente) «al di là delle scelte di merito che in singoli punti si possono condividere». Un ostruzionismo, dunque, per il puro ostruzionismo.

D'altronde è difficile comprendere come si possa essere contrari a disposizioni che accentuino l'etica pubblica della responsabilità degli amministratori e rendere più democratico e partecipativo il rapporto tra cittadini e Stato.

Ma, se si vota contro, pur condividendo il merito di un provvedimento, allora dovremo fare una riflessione che eviti perlomeno su temi così importanti, vivi e sentiti una contrapposizione frontale dettata solo dalla appartenenza politica. Certamente vi sono posizioni diverse dal punto di vista politico, istituzionale e se volete anche relazionale tra la maggioranza e l'opposizione, ma su argomenti oggettivi che riguardano tutti i cittadini quali l'efficienza, la trasparenza e la moralità della nostra amministrazione, ciò che dovrebbe prevalere è la ragione non già il contrasto per il contrasto; ciò che dovrebbe guidarci è la sentita necessità che, di fronte a buone scelte e buone norme, tutti noi dobbiamo essere in grado di difenderle come se fossero le nostre.

D'altronde è proprio la inutile, preconcetta opposizione, che non si estrinseca in interventi di costruttivo miglioramento del testo, ma in pure azioni di vuoto ostruzionismo che ha costretto il Governo a ricorrere qualche volta alla delega. Anche se credo che nessuno dell'opposizione voglia sostenere che l'attuale Governo stia abusando della facoltà di chiedere la delega al Parlamento, sia perché il ricorso alla delega in questa legislatura è infinitamente minore a quello praticato dal precedente Governo, sia perché le attuali hanno tutte carattere tecnico e non politico.

Certo è, che se si riuscisse, e lo dico per tutti, noi compresi, ad affrontare con spirito costruttivo gli importanti problemi del paese, e se saremo capaci di ristabilire un rapporto di confronto costruttivo, che permetta di credere senza preconcetti nel merito delle questioni, avremo ristabilito nel Parlamento quel ruolo centrale di incontro di differenti e per questo più importanti conoscenze, aspettative, visuali politiche e sociali. In tale spirito, spero che unanime sia l'apprezzamento del disegno di legge in esame.

Per Forza Italia non posso che ribadire la nostra piena soddisfazione che concretizziamo nel nostro voto favorevole. Grazie.

Sen. IOANNUCCI

Dichiarazione di voto finale del senatore Malentacchi sul disegno di legge n. 1271

Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, ci sono almeno tre ragioni per cui Rifondazione comunista voterà contro questo provvedimento. La prima ragione riguarda il suo carattere onnicomprensivo. È già stato sottolineato nel corso della discussione ed anche adesso dai colleghi: quando si affrontano questioni come l'istituzione dell'Alto commissario per la corruzione ed altre questioni così rilevanti in campo sanitario, è evidente che un simile provvedimento non può essere esaminato a fondo, come meriterebbero questioni così rilevanti.

Vi è una seconda ragione che riguarda il merito. Relativamente ad ognuna di queste questioni abbiamo cercato di confrontarci, seppure il Governo sia stato sordo, nella sostanza, alle nostre ragioni e alle nostre proposte di modifica. In particolare, vorrei soffermarmi su due punti. Il primo punto è quello che riguarda quella parte del provvedimento che va a scardinare il Servizio sanitario nazionale, comportando l'introduzione di interessi privati in modo pressante in questo settore e in quello della pubblicità per quanto riguarda il settore farmaceutico. Si favorisce l'introduzione degli interessi dei privati, che – come si sa – chiedono sempre un ritorno economico, in un terreno delicato come quello della ricerca, senza prevedere garanzie sui parametri che si dovranno utilizzare. Si pongono così, in fretta e furia, con un provvedimento di questo tipo, questioni delicatissime, che hanno diviso persino tutti gli schieramenti ad alto livello.

Come si sa, quando si affrontano questioni che hanno a che fare con la ricerca e, in particolare, con l'utilizzo delle biotecnologie, vi possono essere priorità diverse, che riguardano gli interessi privati, da una parte, e gli interessi collettivi, dall'altra. Allora, poiché la scienza non è neutra, una questione di questo tipo merita sempre un controllo ed una garanzia di democrazia da parte di coloro che dovrebbero sovrintendere all'utilizzo di queste ricerche. Dunque, pensiamo che l'unica sede, in cui questo controllo può essere esercitato, sia sicuramente rappresentata dal settore pubblico. Con questa operazione voi determinate una situazione veramente a rischio e preoccupante.

Ma vi è un altro elemento, che io penso sia sfuggito anche ai colleghi del centro-sinistra (o comunque sia stato da loro sottovalutato), riguardante quell'emendamento, introdotto in fretta e furia dal Governo, sull'utilizzo delle nuove tecnologie e sull'informatizzazione nel campo della pubblica amministrazione. In base al senso comune (ma anche secondo noi, naturalmente), si suppone che l'uso di queste tecnologie possa migliorare la vita di tutti quanti, determinare un risparmio dei tempi e facilitarci anche in certe operazioni – quelle quotidiane, burocratiche –, determinando un vantaggio per tutti quanti. Ma è stato provato ormai, nel corso di questi anni, che l'uso di queste tecnologie possa dare effetti diversi. È per questa ragione che anche nel nostro paese si è costituita un'*authority,* che, ogni volta che si assumono provvedimenti di questo tipo, verifica se

essi siano in contrasto con la *privacy* dei cittadini. Ebbene, in questo provvedimento, tra le altre cose, si era introdotta una carta di identità elettronica, e solo un ripensamento del relatore e del Governo, con il parere favorevole al nostro emendamento soppressivo ha evitato il peggio. Il fatto, però, non si esaurisce sulle vicende della raccolta dati e dell'utilizzo che ne viene fatto se al Parlamento europeo, nel marzo scorso si è riunita una commissione, cui ha partecipato il professor Rodotà, in qualità di garante per la protezione dei dati personali in Italia, proprio per chiedere conto, a livello europeo, dell'utilizzo che sarà fatto di questi dati, per sapere in mano a chi andrà a finire questa banca dati e che uso se ne farà.

Ormai da anni, accade che chi è stato ad una manifestazione a Seattle non possa partecipare ad una manifestazione a Genova e chi è stato a Genova non possa partecipare ad una manifestazione a Barcellona, anche in assenza di qualsiasi reato o incriminazione. Ho voluto sottolineare questo per lanciare un allarme che, lo ripeto, in questo momento è all'esame della competente commissione del Parlamento europeo, ma anche per chiedere a tutti un momento di riflessione sull'uso che si fa delle regole e della democrazia.

Ormai l'esperienza dovrebbe aver insegnato a tutti che non è importante chi detenga il potere nel momento in cui vengono sancite le regole, ma è importante che quelle regole, a prescindere dall'utilizzo che ne fa chi detiene il potere in quel momento, siano condivise e salvaguardino la democrazia e le garanzie per tutte le cittadine ed i cittadini.

Con questo provvedimento si affidano deleghe sulla sanità alla Commissione per le adozioni internazionali che, come Rifondazione comunista, volevamo abrogare con l'emendamento presentato e respinto, perché riteniamo sia assolutamente negativo sostituire questa Commissione, per di più farlo nell'ambito di un provvedimento completamente eterogeneo e senza sapere le reali motivazioni che hanno portato a questo cambiamento da parte del Governo, su questioni di cui si è parlato; dunque il Parlamento non avrà più alcuna possibilità di verificare cosa è stato fatto relativamente alle decisioni assunte nel corso di queste votazioni.

Allora la questione è ancora più grande e chiede un supplemento di riflessione a tutti quanti sull'uso e sull'abuso delle deleghe.

Ritengo che tale questione proprio perché di grande rilevanza anche da sola meriterebbe un voto contrario a questo provvedimento, cosa che faranno sicuramente i senatori di Rifondazione comunista nel confermare il voto contrario al disegno di legge n. 1271. Grazie!

Sen. MALENTACCHI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1478. Votazione finale	227	226	016	204	006	114	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge n. 1271. Em. 40.102, Gubert	198	197	006	076	115	099	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 1271. Em.42.0.100, Malentacchi e altri	195	192	000	069	123	097	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 1271. Emm.44.1, 44.5 e 44.6, Malentacchi e altri; Toia e Battisti, Turroni e altri	194	192	001	063	128	097	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1271. Articolo 50	195	193	002	133	058	097	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 1

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ACCIARINI MARIA CHIARA	F				
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	F	C	C	C	F
AGONI SERGIO	F	C	F	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	C	C	C	F
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO	F				F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	F	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	F	C	C	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F		
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	C	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F			C
BALBONI ALBERTO	F	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	C
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	F	F	F	F	C
BASSO MARCELLO	F	F		F	C
BASTIANONI STEFANO	F				C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F			
BATTAGLIA ANTONIO	F				
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F	C
BATTISTI ALESSANDRO	M	M	M	M	M
BEDIN TINO	F	F	F	F	C
BERGAMO UGO	F	C	C	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	C	F
BETTONI BRANDANI MONICA	F				
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	F	C	C	C	F
BOBBIO LUIGI	M	M	M	M	M

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 2

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	C	C	C	F
BONATESTA MICHELE		C	C	C	F
BONAVITA MASSIMO	F				
BONFIETTI DARIA	F		F	F	C
BONGIORNO GIUSEPPE	F	C	C	C	F
BORDON WILLER	F				
BOREA LEONZIO	F	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F			
BRUTTI MASSIMO	F				C
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F	
BUCCIERO ETTORE	F	C	C	C	F
CADDEO ROSSANO	F				
CALDEROLI ROBERTO	F	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	F	C	C	C	F
CALVI GUIDO	F	F	F	F	C
CAMBER GIULIO	F	A	C	C	F
CAMBURSANO RENATO	F				
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	C	C	C	F
CARELLA FRANCESCO		F	F	F	
CARRARA VALERIO	F	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	F		C	C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	A	C	C	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	F				
CHERCHI PIETRO	F				
CHINCARINI UMBERTO	F	C	C	C	

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 3

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
CHIRILLI FRANCESCO	F	C	C	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	
CICCANTI AMEDEO	F	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	F	C	C	C	F
COLETTI TOMMASO	F	F		F	
COLLINO GIOVANNI	F	C	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO	F	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	F	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	F
CORRADO ANDREA	F	C	C	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	C	F
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F		
COZZOLINO CARMINE	F	C	C	C	F
CREMA GIOVANNI	A	F	F	F	C
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	A				F
CURSI CESARE	M	C	C	C	F
CURTO EUPREPIO	F			C	F
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F		F	F	C
D'AMBROSIO ALFREDO	C	F	C	C	F
D'AMICO NATALE	F	F	F	F	C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	F	F	C
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	F	C	C	C	
DANZI CORRADO	F	C	C	C	F
DEBENEDETTI FRANCO	A	F	F		C
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	C	C	F

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 4

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
DEL PENNINO ANTONIO	A	C		C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	A	F		F	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M
DEMASI VINCENZO	F	F	C	C	F
DE PETRIS LOREDANA					C
DE RIGO WALTER	F	C	C	C	F
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	C
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F		
D'IPPOLITO VITALE IDA	M	M	M	M	M
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F				
DONATI ANNA	F	F	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	M	M	M	M	M
EUFEMI MAURIZIO	A	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	F	C	C	C	F
FABRIS MAURO			F	F	C
FALCIER LUCIANO	M	M	M	M	M
FALOMI ANTONIO	F				
FASOLINO GAETANO	F	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	F		F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	F	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	C	C	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F				
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	C	C	F
FLAMMIA ANGELO	F	F			
FLORINO MICHELE	M	M	M	M	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F		F	F	C
FORLANI ALESSANDRO		C	C	C	F
FORMISANO ANIELLO	F	F	F	F	C
FORTE MICHELE	F	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	F	A	C	C	

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 5

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	C
GABURRO GIUSEPPE	F	C	C	C	F
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	F	C
GARRAFFA COSTANTINO	F				
GASBARRI MARIO	F				
GENTILE ANTONIO	F	C	C	C	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	C
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F	F	C
GIRFATTI ANTONIO	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	A	C	C	C	F
GRECO MARIO	M	M	M	M	M
GRILLO LUIGI	F				
GRILLOTTI LAMBERTO	F	C	C	C	F
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	C
GUASTI VITTORIO	F	C	C	C	F
GUBERT RENZO	F	F	C		F
GUBETTI FURIO	M	M	M	M	M
GUERZONI LUCIANO	F				
GUZZANTI PAOLO	M	C	C	C	F
IANNUZZI RAFFAELE		C	C	C	F
IERVOLINO ANTONIO	A	C	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	C	C	C	F
IOVENE ANTONIO	F	M	M	M	M
IZZO COSIMO	F	A	C	C	F
KAPPLER DOMENICO	F	C	C	C	F
KOFLER ALOIS	F		F	A	A
LABELLARTE GERARDO		F	F		
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M
LAURIA MICHELE	F		F	F	C
LAURO SALVATORE		C	C	C	F
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	C
LONGHI ALEANDRO	F	F			C

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 6

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MACONI LORIS GIUSEPPE	F				
MAFFIOLI GRAZIANO	F				
MAGNALBO' LUCIANO	M	M	M	M	M
MAGRI GIANLUIGI	M	M	M	M	M
MAINARDI GUIDO	F	C	C	C	F
MALABARBA LUIGI	A	F			
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M
MALENTACCHI GIORGIO	A	F	F	F	C
MANCINO NICOLA	F		F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	F
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M	M	M	M
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	F	C	C	C	F
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	F		F	F	C
MARANO SALVATORE	F	C	C	C	F
MARINO LUIGI	M	M	M	M	M
MARITATI ALBERTO	F		F	F	
MARTONE FRANCESCO		F			C
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	C
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	C	C	C	F
MEDURI RENATO	F	C	C	C	F
MELELEO SALVATORE	F	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	F	F	F		C
MINARDO RICCARDO	F	C	C	C	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	A	C	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F			C
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	F	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	C
MONTINO ESTERINO	F	F	F	F	C

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 7

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	F	F	F
MORO FRANCESCO	M	M	M	M	M
MORRA CARMELO	A	C	C	C	F
MUGNAI FRANCO	F		C	C	F
MULAS GIUSEPPE	F				
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F				
MUZIO ANGELO	F				
NESSA PASQUALE	F	C	C	C	F
NIEDDU GIANNI	F	F			
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.		C	C	C	F
NOVI EMIDDIO	A	C	C	C	F
OCCHETTO ACHILLE		F			
OGNIBENE LIBORIO	F	C	C	C	F
PACE LODOVICO	F	C	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F	F	C
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F	F	F	
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F		F	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	C		C	F
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	F	C
PASTORE ANDREA	F	C	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	F	C	C	C	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO			C		
PEDRIZZI RICCARDO	F	F	C	C	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO			C	C	F
PELLICINI PIERO	F	C	C	C	F
PERA MARCELLO	P				
PERUZZOTTI LUIGI	F	A		C	F
PESSINA VITTORIO	F	C			F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	A
PETRINI PIERLUIGI	F	C	F	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	F	F	

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 8

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
PIANETTA ENRICO	F	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	C
PICCIONI LORENZO	F	C	C	C	F
PILONI ORNELLA	F		F	F	C
PIROVANO ETTORE	F	C	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO	F				
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	F	C	C	C	F
PROVERA FIORELLO	F		C	C	F
RAGNO SALVATORE		C	C	C	F
RIGONI ANDREA	F	F	F	F	C
RIPAMONTI NATALE	C	F	F	F	C
RIZZI ENRICO	F	C	C	C	F
RONCONI MAURIZIO	F	C	C	C	F
ROTONDO ANTONIO	F				
RUVOLO GIUSEPPE		C	F	C	F
SALERNO ROBERTO	F	C	C	C	F
SALINI ROCCO		C	C	C	F
SALZANO FRANCESCO	F	C	C	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	C	C	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO		C	C	C	F
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE	F	F			F
SCARABOSIO ALDO	F	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		C			F
SCOTTI LUIGI	F	C	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	F	C	C	C	F
SERVELLO FRANCESCO	R	C			
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	F	C	C	C	F
SODANO TOMMASO	A	F	F	F	C

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 9

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	C
SPECCHIA GIUSEPPE	F	C	C	C	F
STANISCI ROSA	F	F		F	C
STIFFONI PIERGIORGIO	F			C	F
SUDANO DOMENICO	F	C	C	C	F
TAROLLI IVO	F	C	C	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	C	C	C	F
TIRELLI FRANCESCO		A	C	C	F
TOFANI ORESTE	F	C	C	C	F
TOGNI LIVIO		F			
TOIA PATRIZIA	F		F		C
TOMASSINI ANTONIO	A	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	F			C
TRAVAGLIA SERGIO	M	M	M	M	M
TREDESE FLAVIO	F	C	C	C	F
TREMATERRA GINO	F	C	C	C	F
TREU TIZIANO	F		F	F	C
TUNIS GIANFRANCO	F	C	C	C	
TURCI LANFRANCO	F	F	F	F	C
TURRONI SAURO	M	M	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	C	C	F
VALLONE GIUSEPPE	F				
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	A	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	F	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F		
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	C
VILLONE MASSIMO	F	F	F	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F		F	F	C
VITALI WALTER	F	F	F	F	C
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	C
VIZZINI CARLO	F	F	C	C	F

Seduta N. 0261 del 17-10-2002 Pagina 10

Totale votazioni 5

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5				
	01	02	03	04	05
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	
ZANOLETTI TOMASO	F	C	C	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	F	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		F	F	F	C
ZICCONE GUIDO	M	M	M	M	M
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	C	C	C	F

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PICCIONI Lorenzo
Istituzione della Corte d'appello di Vercelli (1778)
(presentato in data **16/10/02**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. SPECCHIA Giuseppe ed altri
Norme in materia di siti contaminati (860)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º
Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, Giunta affari Comunità Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **17/10/02**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato i seguenti disegni di legge:

Nieddu ed altri; Palombo ed altri. – «Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (585-594-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

«Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo» (1435).

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 9 ottobre 2002, ha inviato un documento approvato dal Consiglio nazionale degli utenti, istituito presso l'Autorità stessa, contenente osservazioni e proposte relative al contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente, nonché, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Aldo Martello, di Poiana Maggiore (Vicenza), chiede una riforma costituzionale volta ad assicurare stabilità di Governo (*Petizione n. 400*);

il signor Elio Muzzini, di Reggio Emilia, unitamente a molti altri cittadini, chiede l'adozione di provvedimenti a tutela dei lavoratori già esposti all'amianto (*Petizione n. 401*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

– una nuova normativa che regoli i contratti del personale civile dell'amministrazione dell'interno (*Petizione n. 402*);

– nuovi criteri di tassazione delle prestazioni di lavoro straordinario (*Petizione n. 403*);

– una nuova normativa in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi (*Petizione n. 404*);

– provvedimenti volti a migliorare la gestione dei mezzi di trasporto pubblico (*Petizione n. 405*);

– nuove norme in materia di diritto d'autore (*Petizione n. 406*);

– una nuova disciplina dell'attività di amministratore di condominio (*Petizione n. 407*);

– l'attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza alla riscossione di tributi locali (*Petizione n. 408*);

– nuove norme in materia di ristrutturazione edilizia di edifici pubblici (*Petizione n. 409*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Baio Dossi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00663, dei senatori Liguori ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 ottobre 2002)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 47

BEDIN: sulle dotazioni organiche del personale docente (4-01943) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

sulle dotazioni organiche del personale docente (4-02492) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

sulle dotazioni organiche del personale docente (4-02535) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

BUCCIERO: sulle rapine ai treni in provincia di Bari (4-00802) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CADDEO: sullo scioglimento del consiglio comunale di Oristano (4-01958) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CALLEGARO ed altri: sui concorsi universitari (4-01401) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

CICCANTI: sull'unificazione delle sedi del commissariato e della polizia stradale di Civitanova Marche (4-01916) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

COMPAGNA, SUDANO: sull'anticipo della riforma della scuola (4-02836) (risp. GIOVANNARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

CORTIANA: sullo svolgimento di una rappresentazione teatrale presso il teatro Vascello di Roma (4-02042) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sullo svolgimento delle elezioni amministrative a Monza (4-02070) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

COSTA: sull'incendio verificatosi nel mese di giugno 2002 nella zona industriale di Casarano (4-02459) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

EUFEMI: sulla sede della compagnia dei Carabinieri di Chieri (4-02076) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

FABRIS: sulla soppressione del nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Ferrara (4-01810) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sullo svolgimento di una rappresentazione teatrale presso il teatro Vascello di Roma (4-02049) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

FALCIER ed altri: sulla predisposizione dei bollettini di conto corrente in euro (4-02094) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

sul potenziamento dei servizi postali a Bibione (4-02759) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

FLAMMIA: sul mancato inserimento di un insegnante di educazione musicale nella commissione d'esame degli aspiranti all'insegnamento della chitarra presso il provveditorato agli studi di Avellino (4-01187) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

FLORINO: sul piano edilizio nel quartiere di Pianura a Napoli (4-00931) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulla gara di appalto indetta dall'amministrazione comunale di Napoli per il disbrigo di pratiche di concessione delle pensioni di invalidità (4-01271) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sullo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore (4-01534) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulla gestione del comune di Castellammare di Stabia (4-01620) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sui bandi di concorso presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Napoli Federico II (4-02032) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

sulla gestione del comune di Napoli (4-02158) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GABURRO: sulle dotazioni organiche del personale docente (4-02098) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

GIRFATTI: sulla situazione degli uffici postali di Torre del Greco (4-02473) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

IOVENE: sugli episodi di intimidazione nei confronti del sindaco di Parghelia (4-01386) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

IOVENE ed altri: sugli appalti per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nel comune di Siderno (4-01909) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

KAPPLER: sulla viabilità nel comune di Roma (4-01351) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LAURO: sulla chiusura dell'ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli (4-01314) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)*

LAVAGNINI: sull'istituto tecnico per il turismo «Pantaleoni» di Frascati (4-01136) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

sullo stanziamento di contributi all'azienda Cotral di Colleferro (4-01649) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)*

sul fenomeno delle gare tra auto e moto (4-01752) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sul traffico nella zona dei Castelli Romani (4-02581) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MALABARBA: sulla sostituzione del presidente dell'Autorità portuale di Catania (4-02160) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)*

MANZIONE: sulla mancata corresponsione delle borse di studio ai medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 1991-92 (4-01013) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

MORO: sulle elezioni amministrative nel comune di Moimacco (4-01146) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MUGNAI: sulla realizzazione di una caserma dei Carabinieri nel comune di Roccastrada (4-01263) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

NIEDDU, BRUTTI Paolo: sui prodotti di armamento sulle linee ferroviarie (4-01734) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

NOVI: sulle azioni intimidatorie nei confronti del giornalista Vittorugo Mangiavillani (4-02498) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

OGNIBENE: sul rilascio di porto d'armi ai dipendenti della polizia di Stato (4-02601) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RUVOLO: sull'istituzione di università a distanza (4-02385) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

SODANO Tommaso: sulla soppressione dell'ufficio stampa dell'Università degli studi del Molise (4-02176) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

sull'esclusione dei soggetti con minorazioni agli arti dal conseguimento della patente di guida (4-02469) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

TAROLLI: sulla disparità di trattamento fra i consorzi stabili e i consorzi di imprese artigiane e cooperative (4-01404) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

ZAPPACOSTA: sulla situazione dei segretari comunali e provinciali (4-01496) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interpellanze

VIVIANI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 3 giugno 2002 si sono dimessi nove consiglieri comunali del comune di Lavagno (Verona) – pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati – determinando, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale;

tale articolo prevede, al comma 1, lettera *b)*, numero 3), che i consigli comunali vengano sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi perché sia cessata dalla carica, per dimissioni, la metà più uno dei consiglieri;

lo scioglimento del consiglio comunale di Lavagno è avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio, con la conseguente nomina del commissario straordinario per la gestione ordinaria nella persona del dott. Gerardino Mattia;

in seguito, il sindaco e il vice-sindaco hanno impugnato innanzi al T.A.R. del Lazio tale provvedimento, ottenendo l'accoglimento della domanda di sospensione cautelare il 25 luglio 2002;

l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente della Repubblica e del Ministero dell'interno, ha ricorso contro tale decisione, sostenendo che «le dimissioni presentate dalla maggioranza qualificata (51%) dei consiglieri comunali assegnati al comune di Lavagno in un

unico contesto costituisce un valore vincolante per coloro che le hanno presentate e per l'Amministrazione che deve provvedere a garantire il principio di democrazia nella gestione politico-amministrativa dell'ente pubblico territoriale»;

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, ha confermato, il 24 settembre 2002, la sospensiva del T.A.R., senza tener conto delle argomentazioni addotte dall'Avvocatura dello Stato e, dunque, di fatto, delle avvenute dimissioni dei rappresentanti della maggioranza del corpo elettorale di Lavagno;

il Consiglio comunale, o quel che ne rimaneva, ha, il 2 agosto 2002 – dunque, senza neanche attendere la decisione del Consiglio di Stato –, deliberato la surrogazione dei consiglieri dimissionari con i primi dei non eletti;

i consiglieri hanno ricorso contro tali surrogazioni davanti al T.A.R. del Veneto e si attende la decisione in tempi rapidi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti riferiti che hanno coinvolto il comune di Lavagno, sottoposto al procedimento di scioglimento proprio su iniziativa dello stesso Ministro;

quali iniziative intenda assumere affinché venga rispettato il principio della rappresentanza democratica nel comune di Lavagno, che appare compromesso dalla decisione del consiglio comunale di procedere immediatamente alla sostituzione dei consiglieri, in pendenza della decisione di merito del giudice amministrativo, anche sollecitando, tramite l'Avvocatura dello Stato, una celere definizione da parte degli stessi organi della giustizia amministrativa della vicenda;

se risulti al Ministro che la giunta comunale di Lavagno, nelle more di una vertenza giudiziaria non risolta, abbia adottato un atto sicuramente eccedente l'ordinaria amministrazione come la variante al Piano regolatore.

(2-00254)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMBER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri per gli italiani nel mondo e per le politiche comunitarie*. – Premesso che:

la provincia di Trieste (d'intesa con la provincia di Roma, il comune di Trieste e gli altri enti locali) ha istituito una commissione di esperti di diritto internazionale, formata dai massimi esperti italiani in materia, per rispondere al quesito inerente alla situazione giuridica dei beni italiani in Croazia e in Slovenia, beni nazionalizzati nel secondo dopoguerra dal regime comunista jugoslavo;

la commissione ha concluso i propri lavori procedendo alla consegna dello studio commissionato, che sarà nei prossimi giorni pubblicato e presentato alla stampa a Roma;

consta che le conclusioni cui è addivenuta la commissione, dopo quasi un anno di approfonditi studi, sono nel senso che gli accordi bilaterali fra Italia e Jugoslavia relativi all'indennizzo dei beni italiani devono considerarsi estinti, per effetto del mutamento delle circostanze previsto dall'articolo 62 della Convenzione sul diritto dei trattati, e ciò per effetto della nuova legislazione croata e slovena, che restituisce i beni nazionalizzati alla proprietà privata, e che – in particolare – l'accordo di Roma del 1983 va ritenuto estinto per l'incontrovertibile inadempimento della controparte;

consta inoltre che, laddove tra i nuovi Stati di Slovenia e Croazia e l'Italia non si addivenisse ad accordi soddisfacenti, la controversia potrebbe essere utilmente sottoposta alla commissione di conciliazione delle Nazioni Unite prevista dall'articolo 66, lettera *b)*, della Convezione di Vienna;

in questi giorni sono iniziati i negoziati tra Italia e Croazia (e si auspica tra breve anche tra Italia e Slovenia) riguardo alla restituzione dei beni già nazionalizzati dalla Jugoslavia e attualmente restituiti agli aventi diritto (salvo l'espressa esclusione dei cittadini stranieri ed in particolare italiani),

si chiede di sapere

se le tematiche sovraccennate, ed in particolare le tematiche affrontate e risolte nella commissione di esperti di diritto internazionale (voluta dalle province di Trieste e Roma e da altri enti locali), siano o meno oggetto delle trattative in corso tra Italia e Croazia (e si auspica tra Italia e Slovenia);

se, in caso di insoddisfacente soluzione delle trattative, sia già stata attivata o si intenda attivare la procedura di conciliazione presso le Nazioni Unite, prevista dall'articolo 66, lettera *b)*, della Convenzione di Vienna.

(4-03173)

CORTIANA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno*. – Premesso che:

con la direttiva n. 2002/58/CE del 12 luglio 2002 il legislatore europeo ha inteso disciplinare il trattamento dei dati personali e tutelare la vita privata nello specifico settore delle comunicazioni elettroniche;

con la suddetta direttiva si è reso di conseguenza necessario, secondo il legislatore europeo, adeguare la direttiva n. 97/66/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni – attuata in Italia con il decreto legislativo n. 171 del 1998 –, agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, così da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunica-

zione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate (considerando 4 della direttiva n. 2002/58/CE);

visto che:

il considerando 40 della direttiva sulle comunicazioni elettroniche afferma che si è reso necessario prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata attuate mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta *(direct marketing)*, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi SMS;

le suddette forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono imporre un onere e/o un costo al destinatario;

inoltre, in taluni casi, il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali;

per queste forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta si prevede, conclude il considerando 40, che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi;

considerato che:

lo *spamming* sta diventando un fenomeno dilagante non solo nel mondo di Internet e della posta elettronica ma si sta facendo strada anche via SMS nell'ambito della telefonia mobile;

gli SMS di *spamming* si insinuano anche nelle reti del servizio «Lo sai di TIM» della Telecom Italia Mobile riportando come messaggio di chiamata numeri di telefono che procurano a pagamento servizi anche di dubbia moralità,

si chiede di sapere:

quali siano gli interventi che il Ministro intenda mettere in atto per la tutela della *privacy* del fruitore del servizio di telefonia mobile;

in quale misura sia stata applicata la direttiva n. 2002/58/CE in Italia.

(4-03174)

FILIPPELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso:

che in queste ultime ore diventano sempre più insistenti e credibili le voci circa il possibile dirottamento da parte del Governo di insediamenti industriali e produttivi già previsti e destinati nel Crotonese – come ad esempio la fabbrica automobilistica De Tommaso – verso l'area di Termini Imerese, per far fronte alla grave crisi che l'azienda torinese degli Agnelli ha provocato con la decisione di chiudere lo stabilimento siciliano e il conseguente licenziamento di migliaia di lavoratori lì impiegati;

che tale iniziativa del Governo, se risultasse vera, verrebbe considerata dall'interrogante e da tutta la popolazione calabrese come un atto gravissimo;

che lo spostare risorse da una zona depressa e povera, come il Crotonese, per sostenerne un'altra rappresenta un'azione odiosa e che l'atti-

vare un meccanismo perverso che baratta lo sviluppo della Calabria con quello della Sicilia innesca una esecrabile guerra tra poveri, che va a solo danno di tutto il Mezzogiorno;

che le già poche risorse previste per la Calabria e il Mezzogiorno non possono essere riciclate per risolvere il problema aperto dalla FIAT,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non intenda fornire una ferma smentita a queste voci;

se il Presidente del Consiglio ed i Ministri in indirizzo non ritengano giusto e corretto che il Governo debba fare uno sforzo finanziario per salvaguardare i lavoratori di Termini Imerese ed il salvataggio dello stabilimento FIAT senza che questo vada ad intaccare le risorse già stanziate in altre aree del Sud e della Calabria in particolare;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo non ritengano che i fondi per il Sud, già esigui ed ulteriormente ridotti nelle previsioni della legge finanziaria 2003, debbano essere aumentati;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo non ritengano che contemporaneamente ai provvedimenti che si andranno ad assumere per risolvere i problemi creati dalla FIAT si debba sollecitare – in uno con il contributo all'occupazione nel Mezzogiorno – l'insediamento delle industrie destinate al Crotonese, alla Calabria e al Mezzogiorno in generale.

(4-03175)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che in data 25 giugno 2002 agenti della polizia municipale del comune di Caivano, in via San Arcangelo 33, ex sede della M. Group srl, area già sotto sequestro per discariche abusive, sequestrarono 2 autoarticolati, contenenti rifiuti, marca Scania 143 targati: 1) motrice AW259NY – rimorchio VT0474, contenente 24.720 chilogrammi di rifiuti; 2) motrice CE772432 – rimorchio SA09362, contenente 26.480 chilogrammi di rifiuti; verbali di sequestro nn. 59/01 del 9 giugno 2001 e 76/01 del 9 ottobre 2001;

che dalla visione dei formulari di identificazione dei rifiuti questi ultimi, catalogati come rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice europeo 200108), erano destinati all'impianto di compostaggio della ASECO, sito a Marina di Ginosa (in provincia di Taranto) e provenivano dal sito di trasferenza Pomigliano Ambiente spa di Pomigliano d'Arco;

che il sito di via San Arcangelo 33 viene considerato dalla polizia municipale di Caivano come sito intermedio, peraltro già interessato da diverse discariche abusive di rifiuti, nonché da abusi edilizi costituiti da strutture finalizzate alla gestione di rifiuti;

che con la interrogazione 4-03057 del 2 ottobre 2002 lo scrivente evidenziava le responsabilità dell'Amministrazione comunale di Caivano per aver omesso di demolire le opere abusive, la mancata acquisizione

dell'area e il relativo sgombero dell'area sita in via San Arcangelo 33 a Caivano;

che ancora più inquietante è l'ordinanza n. 035 del 29 gennaio 2001 del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti che recita testualmente: «Vista la nota del Consorzio di Bacino NA 2, pervenuta alla struttura commissariale in data 26 gennaio 2001 e protocollata al n. 2644/C.D., con la quale il Consorzio indica un impianto di compattazione e trasferenza sito in Caivano quale impianto da utilizzare nell'immediato come area di trasferenza per il trasporto dei rifiuti urbani nelle Regioni suddette e in possesso di mezzi ed attrezzature idonee al trasferimento...»;

considerato che dai fatti esposti in premessa si evidenziano comportamenti non conformi alle leggi vigenti del responsabile Consorzio di Bacino NA 2 per aver destinato l'area sequestrata quale impianto da utilizzare e dell'Amministrazione comunale di Caivano per non aver ottemperato alle varie ordinanze dalla stessa emanate,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio per l'ipotesi di reato configurata dagli agenti della Polizia Municipale, in base al decreto legislativo n. 22 del 1997, articoli 15, 52 e 53-*bis*, quest'ultimo relativo alle «Attività organizzative per il traffico illecito dei rifiuti»;

quali iniziative intenda attivare il Ministro dell'interno nei confronti dell'Amministrazione comunale di Caivano per aver consentito ogni sorta di abuso edilizio nel sito di via San Arcangelo 33 e aver omesso di dare seguito alle ordinanze di demolizione, acquisizione e sgombero.

(4-03176)

FLORINO. – *Ai Ministri della salute e della giustizia*. – Premesso:

che da tempo nel comune di Napoli e nella regione Campania si lamenta la gestione clientelare degli incarichi di Specialistica ambulatoriale e di Medicina generale a causa delle illecite modalità di attribuzione degli stessi;

che, da notizie assunte, sembrerebbe che costantemente venga impedito l'accesso da graduatoria specifica, al fine di favorire transiti da diverse funzioni ed incarichi provvisori ad alcuni concorrenti, salvo poi sanarli a tempo indeterminato, con delibere regionali *ad hoc*, con grave nocumento per i legittimi vincitori;

che quanto verificatosi ha provocato gravi danni e discriminazioni a due Specialiste endocrinologhe e diabetologhe, la dottoressa Tirone e la dottoressa Tedesco;

che, nonostante ispezioni ed esposti del difensore civico, le ripetute denunce e i numerosi articoli di stampa, l'Amministrazione sanitaria e l'Autorità giudiziaria non procedono al ripristino della situazione violata;

che, con riferimento alla Medicina generale, la pubblicazione delle graduatorie risulta essere ferma al 1998;

che relativamente alla Specialistica ambulatoriale, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, l'attribuzione degli incarichi, invece che da graduatoria, con la formula «a tempo determinato sotto sospensiva», avveniva nei confronti di soggetti rivendicanti in sede giudiziaria civile o amministrativa posizioni di lavoro pregresse o transiti da altre funzioni con successiva sanatoria a tempo indeterminato, indipendentemente dall'esito dei giudizi in corso;

che con l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica – che specificamente prevede il blocco delle assegnazioni a «tempo indeterminato» ed i transiti da altre funzioni, ma ammette solo la chiamata da graduatoria e l'attribuzione di incarichi rinnovabili annuali/triennali – vi è stato un blocco totale della pubblicazione delle ore vacanti a concorso che sono restate vacanti, in danno dell'utenza costretta ad attese di mesi per visite specialistiche, affidate provvisoriamente a soggetti non titolati in graduatoria;

che la legge n. 448 del 2001, all'articolo 19, comma 10, prevede la possibilità per i medici di base di concorrere alla Specialistica ambulatoriale. Si è ritenuto, fino ad oggi, di interpretare che i medici di base avessero diritto a «transitare» nella Specialistica in un rapporto a «tempo indeterminato di tipo subordinato» con priorità di assegnazione nell'ambito delle procedure concorsuali previste dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 271/2000, ancora una volta con nocumento per i titolati in graduatoria;

che le specialiste citate, pur possedendo titoli analoghi rispetto a coloro i quali sono stati ammessi e sanati dalle suddette procedure, di fatto non sono state mai ammesse a concorrere a tempo indeterminato, a differenza degli altri candidati;

che giova segnalare il caso della dottoressa Spinosa, 69ª in graduatoria, ammessa nel 1998 in luogo della dottoressa Tirone – prima in graduatoria – sulla base di una rivendicazione impossibile e sulla base di certificazioni di servizio false rilasciate dal dottor Insogna della ASL n.3; nonostante una relazione ispettiva del difensore civico e le denunce, la stessa risulta tutt'oggi in servizio presso la ASL n. 1, nella qualità di diabetologa;

che dai fatti esposti in premessa appare chiaro che, da anni, la Pubblica amministrazione non riconosce ai medici specialisti alcuna identità autonoma di lavoratori specializzati, considerandoli, invece, come transitanti da altre funzioni;

che contro tali interpretazioni e provvedimenti amministrativi illegittimi lo specialista in posizione prioritaria di graduatoria, in attesa di incarico da ben 25 anni, si vede costretto ad una serie infinita ed onerosa di ricorsi amministrativi, con il risultato della creazione di un enorme contenzioso che contribuisce ad allargare la voragine del *deficit* e del disservizio nella sanità pubblica;

che in tale quadro generale di illeciti il caso specifico delle due specialiste citate ha portato alla luce circostanze locali preoccupanti che richiedono un urgente intervento per sanare la situazione determinatasi;

che in particolare giova evidenziare che il sindacato SUMAI ha rifiutato l'iscrizione e la tutela sindacale alle due specialiste e che lo stesso diffonderebbe ufficialmente alle ASL una graduatoria alternativa a quella ufficiale, al fine di raccomandare alcuni specialisti per gli incarichi;

che gli specialisti sindacalisti del SUMAI riceverebbero maggiori emolumenti e premi e risulterebbero, altresì, assegnatari di «progetti finalizzati» per poter eseguire visite domiciliari al giorno;

che a seguito della richiesta delle graduatorie precedenti al 1997 la dottoressa Tedesco è stata verbalmente aggredita e minacciata dal segretario dottor La Rocca il quale ha motivato il rifiuto sostenendo che le graduatorie richieste sono state mandate al macero;

che presso la ASL n. 4 di Acerra la dottoressa Tedesco ha subìto analoga aggressione e pressioni da parte del dottor Maturo del SUMAI affinchè la stessa rinunciasse all'incarico a favore di due medici di base, dottori Pataroli e Romano;

che dal confronto della graduatoria del 1996, reperita altrove, con quella del 1997 è stato possibile constatare la scomparsa di moltissimi nominativi ad alto punteggio e l'inserimento di altri;

che le ASL citate, nonostante le ordinanze del TAR della Campania relative all'accesso delle due specialiste ai documenti inerenti gli incarichi conferiti in loro danno, hanno in alcuni casi omesso di rispondere, in altri hanno fornito risposte false;

che, a seguito di tali azioni giudiziarie, la ASL n. 2 di Napoli ha rifiutato il rinnovo alla dottoressa Tirone di un incarico annuale. Successivamente, a quest'ultima è stato offerto dalla medesima ASL altro contratto a patto che rinunciasse ad ogni pretesa pregressa,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce dei gravissimi fatti esposti in premessa, i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per accertare eventuali, ulteriori responsabilità;

se non ritengano di assumere urgenti iniziative volte a sanare la grave situazione determinatasi.

(4-03177)

GAGLIONE. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

la legge n. 108 del 1996 istituiva il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura per il reinserimento nell'economia legale di imprenditori che risultino parti offese nel relativo procedimento penale;

la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) consentiva di presentare o ripresentare domande di concessione del mutuo riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati anche nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 e il relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455) e che vi sono stati procedimenti penali per usura definiti con sentenze anteriori a questo periodo i cui imprenditori riconosciuti parti offese hanno visto respinte le relative istanze di concessione di mutuo,

si chiede di sapere se il Governo intenda verificare la possibilità di riapplicare nella prossima legge finanziaria le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 26, della predetta legge n. 388 del 2000 ampliandone i benefici anche ai casi accertati di usura in procedimenti penali conclusi precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.

(4-03178)

LIGUORI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che il 15 ottobre 2002 tre detenuti sono evasi dalla Casa circondariale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno;

che gli evasi sono di nazionalità albanese e, mentre uno di essi, Arban Kume, era in attesa di giudizio per rapina, detenzione abusiva di armi da fuoco, violenza sessuale e sequestro di persona, gli altri due, Bledar Isufi e Ismail Krasnici, stavano scontando, rispettivamente, una condanna a cinque anni ed a quattro anni e sei mesi di reclusione, il primo per violenza carnale, sequestro di persona, rapina e tentata induzione alla prostituzione e il secondo per sfruttamento della prostituzione, violenza carnale e porto abusivo di arma da fuoco;

che il citato istituto penitenziario risulta accogliere in prevalenza detenuti condannati per reati sessuali, che come tali creano particolare allarme sociale;

che l'ubicazione della Casa circondariale, situata proprio nel centro storico di Vallo della Lucania, e la vetustà e scarsa funzionalità dell'edificio ne rendono necessaria già da tempo la dislocazione;

che la Giunta comunale di Vallo della Lucania, nella seduta n. 125 del 13 settembre 2002, con apposita delibera, ha individuato un'area di circa 30.000 metri quadri per la costruzione di una nuova Casa circondariale e disposto di richiedere il preventivo parere di idoneità e di accettazione al Ministero della giustizia, preliminare e propedeutico all'avvio della procedura di variante al Piano regolatore generale e agli altri successivi adempimenti,

si chiede di sapere:

quali tempi siano previsti per la determinazione del suddetto parere di idoneità e fattibilità;

quali misure, nelle more della dislocazione, il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la sicurezza dell'istituto penitenziario e se non ritenga opportuno assumere immediate iniziative tese ad evitare che in una struttura palesemente inadeguata come la Casa circondariale in oggetto siano reclusi detenuti ad alta pericolosità sociale.

(4-03179)

SODANO Calogero. – *Ai Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che lo stato di crisi della Fiat Auto avrà ripercussioni negative non solo sulle imprese dell'indotto, ma su tutta l'economia del nostro Paese;

che un lavoratore su quattro rischia la cassa integrazione;

che il piano industriale della Fiat sembra non offrire nessuna garanzia ai cassaintegrati circa la possibilità di rientrare al lavoro;

che l'impianto siciliano di Termini Imerese è oramai completamente fermo e da dicembre i 1800 dipendenti verranno messi in cassa integrazione a zero ore;

che la chiusura del suddetto impianto avrà ripercussioni drammatiche in tutto il Sud, già tanto vessato dalla disoccupazione;

che tali circostanze ci impongono di esprimere solidarietà a questi lavoratori duramente provati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per evitare tagli occupazionali così elevati;

se si intenda impegnare risorse per evitare un ulteriore aggravamento della disoccupazione, considerando che la maggior parte di essa si verificherà nel Meridione, in particolar modo a Termini Imerese.

(4-03180)

BALBONI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che gli Uffici tecnici di finanza non concedono l'uso e la distribuzione delle benzine agevolate alle unità, con motorizzazione fuori bordo, adibite alla piccola pesca locale e all'acquacoltura, operanti in acque marittime e lagunari con licenze di pesca di quinta e quarta categoria;

che quanto sopra contrasta con il dettato della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che al punto 3 stabilisce l'esenzione delle accise sugli olii minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci o per il dragaggio di vie navigabili e porti;

che la disposizione menzionata è rafforzata dal contenuto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero delle finanze 16 novembre 1995, n. 577;

che il rifiuto di concedere la benzina agevolata agli operatori della piccola pesca ed agli acquacoltori operanti in acque marittime crea una profonda disparità di trattamento nel settore della pesca professionale, considerato che i pescatori che utilizzano gasolio (diesel) per motori più potenti su unità di maggior tonnellaggio, godono del beneficio della esenzione delle accise. Tale discriminazione, inoltre, colpisce la fascia più debole del settore che risente spesso delle conseguenze di fenomeni meteomarini avversi (viste le piccole dimensioni delle navi che non superano di regola le 4-5 tonnellate di stazza lorda), ovvero di calamità naturali come i fenomeni di abnorme proliferazione algale, di sviluppo di patologie che colpiscono i prodotti di allevamento e di inquinamenti, che sovente i responsabili ignorano;

che con il decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, ha adottato il regolamento concernente le modalità di gestione delle agevolazioni fiscali per gli olii minerali impegnati in agricol-

tura e nella piscicoltura (allevamento intensivo in vasche a terra o lacuali soprattutto in acque dulcicole),

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di assumere iniziative finalizzate alla concessione delle benzine agevolate ai pescatori ed agli acquacoltori professionali che utilizzano, per la loro attività, unità provviste di licenza di pesca marittima di quarta o quinta categoria con motorizzazione fuoribordo, tenendo presente che per il controllo dei consumi esiste già un libretto utilizzato dai pescatori che godono del beneficio del gasolio agevolato.

(4-03181)

MANUNZA, DELOGU, FEDERICI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che da recenti notizie di stampa si è appreso che la Scuola internazionale di talassemia non è stata, ad oggi, ancora istituita perché l'ospedale San Salvatore di Pesaro non è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e la giunta della regione Marche non sembra ben disposta a realizzare tale scuola;

considerato che:

l'ospedale microcitemico di Cagliari ha tutti i requisiti per diventare polo di ricerca, prevenzione e cura della talassemia;

i medici del suddetto ospedale hanno una competenza riconosciuta a livello mondiale e la Sardegna vive la drammaticità dell'altissima incidenza della patologia: 1.300 malati di talassemia e 200.000 portatori del tratto beta-talassemico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le misure necessarie al fine di istituire a Cagliari presso l'ospedale microcitemico il Centro di riferimento italiano per la cura e la prevenzione della talassemia.

(4-03182)

TIRELLI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

da indagini effettuate da uno storico di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, poi riportate sulla pubblicazione «S. Maria de Senioribus» – curata dal comune di Desenzano – risulterebbe che l'immobile, oggi denominato «Teatro Alberti», di proprietà demaniale, venne concesso in locazione per un canone perpetuo di lire 60;

dalla consultazione delle visure catastali risulta tale immobile:

identificato al N.C.T.R. del comune di Desenzano del Garda al foglio 11, mappali n. 553-554, identificato al N.C.E.U. del comune di Desenzano del Garda al foglio 38, sezione censuaria 1, mappale 10 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4;

risulterebbe però intestato a «Società del Teatro Alberti S.r.l.» con sede in Desenzano del Garda;

è importante, per la comunità locale, conoscere l'effettiva proprietà dell'immobile – vincolato nel PRG a destinazioni pubbliche – anche ai

fini della corretta valutabilità dello stesso, essendo sottoposto a vincolo di esproprio,

l'interrogante chiede di conoscere:

attraverso quali provvedimenti o atti sia stato possibile che la concessione in locazione, a canone perpetuo – originaria del 1813 – sia stata trasformata in titolo di proprietà;

se, per questa trasformazione, siano stati pagati al Demanio giusti corrispettivi o se invece questi non siano stati versati e a che titolo;

se il Demanio dello Stato Italiano possa rivendicare la proprietà o altro titolo sull'immobile in questione.

(4-03183)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che l'Ufficio postale di Caria (Vibo Valentia) sembrerebbe rientrare in un piano di ristrutturazione delle Poste Italiane e in questo contesto rischierebbe la chiusura;

che tale situazione penalizzerebbe fortemente gli utenti del territorio, particolarmente gli anziani che si vedrebbero costretti ad insopportabili spostamenti;

che la paventata chiusura dell'Ufficio postale determinerebbe inoltre una diminuzione di posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della paventata decisione di chiudere l'Ufficio postale di Caria e in tal caso quali iniziative intenda assumere al fine di evitare tale inaccettabile decisione.

(4-03184)

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

numerosi lavoratori dell'AGIP Petroli di Taranto hanno richiesto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto;

la Contard – INAIL, per poter procedere alla relativa istruttoria, ha richiesto i relativi *curricula* alla direzione AGIP di Taranto;

la suddetta direzione di Taranto, a sua volta, ha inoltrato la richiesta alla direzione generale AGIP di Roma;

quest'ultima tuttavia, nonostante le sollecitazioni della Contard INAIL, tarda a fornire la richiesta documentazione;

questo inspiegabile ritardo prostra le legittime aspettative dei lavoratori,

si chiede di sapere se non si intenda sollecitare la direzione generale AGIP di Roma a rilasciare i *curricula* richiesti.

(4-03185)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che è stato prorogato di una settimana l'inizio dei lavori per il rifacimento della pista principale dell'Aeroporto «Papola-Casale» di Brindisi, lavori che dovrebbero avere una durata di circa sei mesi;

che in questo periodo non ci dovrebbe essere la cancellazione dei voli in quanto dovrebbe essere utilizzata un'altra pista, in particolare la «0523»;

che su detta pista secondaria non sono in funzione le apparecchiature essenziali e non è stato ancora omologato il PAPI (ulteriore sistema di sicurezza luminoso);

che in sostanza sulla pista secondaria sarà possibile effettuare il cosiddetto «atterraggio a vista»;

che le Compagnie di volo ed anche l'organismo che si occupa dell'invio degli aiuti umanitari predisposti dall'ONU sono alquanto perplessi su questo stato di cose,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere;

a) per far accelerare al massimo i lavori di rifacimento della pista principale;

b) per offrire alle Compagnie interessate elementi di certezza sulla affidabilità e sulla sicurezza della pista secondaria.

(4-03186)

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l'interpellanza 2-00253, del senatore Viviani.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-03017, del senatore Mugnai.